

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 202/01	E-64/95 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dell'obbligo di prescrizione e dei tempi di attesa per i medicinali veterinari nell'Unione europea	1
95/C 202/02	E-68/95 di Jannis Sakellariou al Consiglio Oggetto: Assistenza militare di singoli Stati membri dell'UE al governo del Sudan	2
95/C 202/03	E-82/95 di José Valverde López al Consiglio Oggetto: Supervisione multilaterale delle politiche economiche	2
95/C 202/04	E-99/95 di Manuel Porto al Consiglio Oggetto: Prezzo della carta da giornale	3
95/C 202/05	E-144/95 di Ian White alla Commissione Oggetto: Rimpatrio di salme nell'Unione europea	3
95/C 202/06	E-428/95 di Ian White alla Commissione Oggetto: Trasferimento intracomunitario di salme	3
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-144/95 e E-428/95	3
95/C 202/07	E-174/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Attuazione del Libro bianco	4
95/C 202/08	E-176/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Promozione di iniziative locali a favore dell'occupazione in compartecipazione con le autorità locali	4

(segue)

IT

2

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 202/09	E-191/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Cooperazione economica con i PECO	4
95/C 202/10	E-192/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Dialogo con i paesi dell'Est	5
95/C 202/11	E-195/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Conferenza euro-atlantica	5
95/C 202/12	E-196/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Adesione al Trattato di Maastricht	6
95/C 202/13	E-204/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Contributo europeo a 8 grandi lavori	6
95/C 202/14	E-205/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Finanziamento del progetto di gasdotto tra la Russia e l'Unione europea	6
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-204/95 e E-205/95	6
95/C 202/15	E-206/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Partecipazione dei privati ai grandi progetti infrastrutturali	7
95/C 202/16	E-209/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Orientamento della ricerca	7
95/C 202/17	E-211/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Priorità europee in materia di aereo supersonico	8
95/C 202/18	E-215/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Coordinamento dei lavori del patto di stabilità e di quelli sulla stabilità dell'UEO ..	8
95/C 202/19	E-217/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Creazione di un osservatorio atlantico per le acciughe	9
95/C 202/20	E-221/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Ora legale e risparmi energetici	9
95/C 202/21	E-223/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Promozione turistica europea sui continenti americano e asiatico	10
95/C 202/22	E-224/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica culturale dell'Unione europea	10
95/C 202/23	E-225/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Introduzione del finlandese e dello svedese come lingue ufficiali	10
95/C 202/24	E-226/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Ampliamento e politica regionale	11
95/C 202/25	E-232/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Formazione dei gestori comunitari	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 202/26	E-234/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica industriale	11
95/C 202/27	E-235/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Prezzo minimo per la ghisa ematite	12
95/C 202/28	E-236/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica della pesca e politica commerciale	12
95/C 202/29	E-237/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica industriale	13
95/C 202/30	E-238/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Provvedimenti a favore del rilancio del cabotaggio	13
95/C 202/31	E-239/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Partnership regionale e schema di sviluppo dello spazio comunitario	13
95/C 202/32	E-240/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica di riassetto del territorio europeo	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-239/95 e E-240/95	13
95/C 202/33	E-241/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica forestale	14
95/C 202/34	E-266/95 di Sir Jack Stewart-Clark al Consiglio Oggetto: Comunicato stampa della riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 30 novembre-1° dicembre 1994	14
95/C 202/35	E-275/95 di Luigi Florio, Gian Boniperti, Aldo Arroni e Riccardo Garosci al Consiglio Oggetto: Violenze sui bambini di strada in Guatemala	15
95/C 202/36	E-278/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Profugo politico turco riconosciuto nei Paesi Bassi costretto alla clandestinità nel proprio paese (Risposta complementare)	15
95/C 202/37	E-287/95 di Jan Bertens al Consiglio Oggetto: Persone scomparse a Cipro	16
95/C 202/38	E-383/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Problemi di igiene pubblica connessi al turismo a Simi	16
95/C 202/39	E-393/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Simi e il QCS	17
95/C 202/40	E-433/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Accesso al regime di aiuti per piccoli investimenti nelle zone frontaliere nel quadro di Interreg II	17
95/C 202/41	E-450/95 di Wayne David al Consiglio Oggetto: Diritti umani e procedure di controllo sulle esportazioni di armamenti	18
95/C 202/42	E-451/95 di Wayne David al Consiglio Oggetto: Reti a strascico	18

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 202/43	P-475/95 di Susan Waddington alla Commissione Oggetto: Incenerimento del prodotto denominato «Cemfuel», derivato dai rifiuti	18
95/C 202/44	E-483/95 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Applicazione e osservanza della politica comune della pesca	19
95/C 202/45	E-509/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Competitività dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole	19
95/C 202/46	E-513/95 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Distribuzioni di generi alimentari per i poveri	20
95/C 202/47	E-549/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Moscato di Scanzo	20
95/C 202/48	E-556/95 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Spedizioni di residui radioattivi	21
95/C 202/49	E-569/95 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Zucchero di canna di produzione europea	21
95/C 202/50	E-590/95 di Wolfgang Nußbaumer alla Commissione Oggetto: Industria subappaltatrice automobilistica austriaca: transazioni contestuali autorizzate con il Giappone	22
95/C 202/51	E-601/95 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Necessità di porre fine alla «guerra della tonnina» mediante il divieto di utilizzare reti da posta derivanti	22
95/C 202/52	E-737/95 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat	23
95/C 202/53	E-752/95 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Zone agricole sfavorite — Revinhade e Felgueiras	23
95/C 202/54	E-757/95 di Holger Gustafsson alla Commissione Oggetto: Insufficiente protezione degli animali prevista dall'UE per quanto concerne il trasporto e il trattamento delle bestie da macello	24
95/C 202/55	E-777/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Politica di assetto del territorio	25
95/C 202/56	E-783/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Partnership regionale e schema di sviluppo dello spazio comunitario	25
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-777/95 e E-783/95	25
95/C 202/57	E-805/95 di Mikko Rönholm, Saara-Maria Paakkinen, Ulpu Iivari e Riitta Myller alla Commissione Oggetto: Innalzamento a 25 anni del limite di età per la disoccupazione giovanile	25
95/C 202/58	E-809/95 di Giulio Fantuzzi alla Commissione Oggetto: Compatibilità delle norme sull'autocertificazione dei produttori di latte con le norme comunitarie	26
95/C 202/59	E-814/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Documentazione dei programmi di R&ST	26

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 202/60	E-846/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Corsa al trotto a Krombeke e Sint-Eloois Winkel (Belgio)	27
95/C 202/61	E-851/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Sostegno alla politica scientifica e tecnologica	27
95/C 202/62	E-854/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Iniziativa Avicenne	28
95/C 202/63	E-862/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Depenalizzazione del reato di inquinamento ambientale cagionato dai rifiuti industriali	28
95/C 202/64	E-866/95 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Inserimento delle albicocche nell'elenco dei prodotti mediterranei minacciati dalla concorrenza	29
95/C 202/65	E-867/95 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Stanziamento dell'iniziativa comunitaria Pesca destinato al Lussemburgo	29
95/C 202/66	E-875/95 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Conservazione degli habitat naturali, della flora e fauna selvatiche	30
95/C 202/67	E-881/95 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Accordo del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1994 concernente la gestione delle attività di pesca relative a determinate zone e risorse alieutiche comunitarie	30
95/C 202/68	E-901/95 di Francisca Sauquillo Pérez del Arco alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento nei confronti delle donne	30
95/C 202/69	E-910/95 di Christian Jacob alla Commissione Oggetto: La produzione europea d'asparagi e la concorrenza dei paesi terzi	31
95/C 202/70	E-912/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Impegno a favore della stampa regionale	31
95/C 202/71	E-915/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Insediamento di un osservatorio atlantico per l'acciuga	32
95/C 202/72	E-941/95 di Celia Villalobos Talero alla Commissione Oggetto: Programma Adapt	32
95/C 202/73	E-974/95 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni	33
95/C 202/74	E-984/95 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Assunzione di personale presso le istituzioni europee	34
95/C 202/75	P-1004/95 di Christian Jacob alla Commissione Oggetto: Disposizioni relative ai pagamenti compensativi	34
95/C 202/76	E-1005/95 di Friedrich Wolf alla Commissione Oggetto: Politica contrattuale della rappresentanza della Commissione a Bonn	35
95/C 202/77	E-1033/95 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Importi dedotti dalle pensioni	35
95/C 202/78	E-1048/95 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Pacificazione politica in Irlanda del Nord	36

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
95/C 202/79	P-1052/95 di Erika Mann alla Commissione Oggetto: Informazioni in merito all'entità degli aiuti concessi nel 1994 alla Bassa Sassonia ...	36
95/C 202/80	E-1062/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Ispezioni di pesca	37
95/C 202/81	E-1086/95 di Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Trasporto transfrontaliero di biciclette	37
95/C 202/82	E-1087/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Finanziamenti CE per progetti di sviluppo in Paraguay	38
95/C 202/83	E-1092/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Divieto a livello europeo di pubblicazioni antisemite volte a negare l'olocausto	38
95/C 202/84	P-1116/95 di Wayne David alla Commissione Oggetto: Utilizzo di fondi Phare in Romania	39
95/C 202/85	E-1119/95 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Tossicodipendenti deceduti	40
95/C 202/86	E-1125/95 di Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Fondo comunitario per lo sviluppo in Centroamerica	40
95/C 202/87	E-1133/95 di Doeke Eisma alla Commissione Oggetto: Iniziative della Commissione in relazione alla catastrofe petrolifera nella Repubblica dei Komi nell'ottobre 1994	41
95/C 202/88	P-1140/95 di André Laignel alla Commissione Oggetto: Agricoltura: rivalutazione del premio compensativo per le leguminose	41
95/C 202/89	P-1141/95 di Michael Tappin alla Commissione Oggetto: Imposizione del regime di certificazione sulle piastrelle di ceramica prodotte nell'UE ed esportate in Polonia	42
95/C 202/90	P-1187/95 di Livio Filippi alla Commissione Oggetto: Esportazione di piastrelle dall'UE verso il mercato polacco	43
95/C 202/91	E-1197/95 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Esportazioni di ceramiche dell'UE in Polonia	43
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1141/95, P-1187/95 e E-1197/95	43
95/C 202/92	P-1143/95 di Antoine-François Bernardini alla Commissione Oggetto: Servizi postali	44
95/C 202/93	P-1145/95 di Raymond Chesa alla Commissione Oggetto: Adattamento del regolamento sulle colture proteiche nella PAC	44
95/C 202/94	E-1150/95 di Gerhard Botz alla Commissione Oggetto: Promozione dei contatti tra i cittadini dell'UE e i cittadini degli Stati dell'Europa centrale ed orientale	45
95/C 202/95	P-1161/95 di Christian Jacob alla Commissione Oggetto: Assicurazioni agricole: aiuti statali	46

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 202/96	P-1171/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Mancata effettuazione della VIA per la costituzione dell'autostrada 250 in Germania	46
95/C 202/97	E-1183/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Utilizzo delle nuove tecnologie in materia di teleistruzione e di insegnamento a distanza	47
95/C 202/98	E-1184/95 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Regolamento concernente le piante proteiche	48
95/C 202/99	P-1204/95 di Lilli Glydenkilde alla Commissione Oggetto: Thermie II	48
95/C 202/100	E-1206/95 di Lilli Glydenkilde alla Commissione Oggetto: Thermie II	49
95/C 202/101	P-1222/95 di Yvan Blot alla Commissione Oggetto: Pagamenti compensativi per le piante proteiche	49
95/C 202/102	E-1252/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Rettifica delle disposizioni a favore del mercato delle piante proteiche	49
95/C 202/103	E-1265/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Aiuti europei finalizzati a garantire uno standard di vita minimo ai profughi del Guatemala	50
95/C 202/104	E-1266/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Fornitura di prodotti di prima necessità e di assistenza sanitaria alla penisola di Jaffna (Sri Lanka)	50
95/C 202/105	E-1267/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore della popolazione cubana colpita dal ciclone Gordon	51
95/C 202/106	E-1268/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Aiuti a favore della Repubblica di El Salvador	51
95/C 202/107	E-1276/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Relazione per l'anno 1994 dell'Ufficio umanitario della Comunità europea	51
95/C 202/108	E-1280/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Armi all'Indonesia	52
95/C 202/109	E-1283/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Bambini di strada in Honduras	52
95/C 202/110	E-1320/95 di Marie-Paule Kestelijn-Sierens alla Commissione Oggetto: Borse di studio Erasmus	53
95/C 202/111	E-1335/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Criteri di idoneità degli istituti di istruzione superiore ai fini della concessione di borse di studio Erasmus/Socrates	53
95/C 202/112	E-1336/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Criteri di idoneità degli istituti di istruzione superiore ai fini della concessione di borse di studio Erasmus/Socrates	53

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 202/113	E-1468/95 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Concessione di borse per il programma Socrates	54
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1320/95, E-1335/95, E-1336/95 e E-1468/95	54
95/C 202/114	E-1356/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole	54
95/C 202/115	P-1368/95 di Angela Kokkola alla Commissione Oggetto: Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino nel settembre 1995	55
95/C 202/116	P-1369/95 di Jürgen Schröder alla Commissione Oggetto: Misure transfrontaliere fra Germania e Repubblica ceca, nonché fra Germania e Polonia	55
95/C 202/117	E-1374/95 di Francisco Lucas Pires alla Commissione Oggetto: Conseguenze sull'ambiente del piano idrologico della Spagna	56
95/C 202/118	E-1425/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Valutazione del programma di protezione radiologica	56
95/C 202/119	P-1431/95 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Il turismo in quanto politica comune dell'Unione europea	57
95/C 202/120	E-1443/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Proposta di progetto «Pa Nam» nel Tibet	57
95/C 202/121	E-1694/95 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Adeguamento dei pagamenti compensativi relativi alle piante proteiche	58
95/C 202/122	E-1695/95 di Jack Lang alla Commissione Oggetto: Regolamento concernente le piante proteiche	58

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-64/95

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(30 gennaio 1995)

(95/C 202/01)

Oggetto: Armonizzazione dell'obbligo di prescrizione e dei tempi di attesa per i medicinali veterinari nell'Unione europea

Con l'eliminazione delle frontiere interne al 1° gennaio 1993 i singoli Stati membri non sono più in grado di controllare adeguatamente i diversi circuiti di distribuzione dei medicinali veterinari in relazione alle diverse normative nazionali sull'obbligo di prescrizione. La situazione è aggravata dal fatto che nei singoli paesi sono previsti tempi d'attesa diversi.

Questa situazione non solo può essere di per sé fonte di distorsione della concorrenza, ma può anche dar luogo a svariati abusi. Ciò mette in pericolo la tutela della salute dei consumatori.

Presenterà la Commissione una proposta concernente l'armonizzazione dell'obbligo di prescrizione e dei tempi di attesa per i medicinali veterinari nell'Unione europea?

In caso affermativo, per quando è prevista la presentazione di tale proposta?

Quali lavori preparatori sono stati finora svolti a tal fine?

Non ritiene anche la Commissione che è necessario agire con urgenza per prevenire danni?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(6 marzo 1995)

La direttiva 81/851/CEE⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/676/CEE⁽²⁾, ha introdotto misure che si prefiggono

d'armonizzare i principali aspetti della commercializzazione dei medicinali veterinari, soprattutto per proteggere la salute dei consumatori dei prodotti di origine animale.

Anche la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio sono sottoposte ad obblighi che si prefiggono di garantire, da un lato, che solo le persone abilitate e autorizzate possano esercitare tale attività e, dall'altro, che le distribuzioni dei medicinali destinati ad animali da produzione alimentare siano debitamente registrate.

Inoltre tale direttiva prevede che determinate categorie di medicinali possano essere venduti solo su ricetta. Tali disposizioni minime garantiscono un'ampia convergenza delle decisioni nazionali per quanto riguarda la vendita dei medicinali veterinari. Nel gennaio 1993 la Commissione ha iniziato un'ampia consultazione per rispondere alla preoccupazione di determinati Stati membri che temevano, in seguito al completamento del mercato interno, che fosse più difficile per le autorità nazionali esigere che determinate categorie di prodotti vengano prescritte se i proprietari degli animali possono procurarsele senza ricetta negli Stati membri vicini. Tuttavia in base ai risultati della consultazione, la Commissione ha ritenuto che il problema non si ponesse attualmente con tale urgenza da giustificare un'iniziativa comunitaria.

Per poter garantire la protezione del consumatore di questi alimenti, la direttiva 81/851/CEE fissa un periodo di attesa tra l'ultima somministrazione di prodotto farmaceutico ad un animale e l'immissione sul mercato della carne o dei prodotti di questo animale. Questi tempi di attesa devono essere indicati sulla confezione e il foglietto illustrativo del medicinale in questione. Finora la decisione di autorizzare l'immissione sul mercato di un medicinale spettava alle autorità nazionali e ci potevano essere differenze per quanto riguarda la durata richiesta. L'entrata in vigore del nuovo sistema di autorizzazione di immissione sul mercato, il 1° gennaio 1995, dovrà creare progressivamente un miglior coordinamento delle decisioni nazionali nel quadro della procedura decentralizzata. Per quanto riguarda i medicinali autorizzati con la procedura centralizzata, la decisione di autorizzazione d'immissione sul mercato della Commis-

sione, valida su tutto il territorio della Comunità, indicherà i tempi di attesa da rispettare.

(¹) GU n. L 317 del 6. 11. 1981.

(²) GU n. L 373 del 31. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-68/95

di Jannis Sakellariou (PSE)

al Consiglio

(30 gennaio 1995)

(95/C 202/02)

Oggetto: Assistenza militare di singoli Stati membri dell'UE al governo del Sudan

Come giudica il Consiglio il fatto che singoli Stati membri forniscono al governo del Sudan assistenza militare (ad esempio sotto forma di addestramento di ufficiali della polizia sudanese o di attrezzature di sicurezza) nella sua lotta contro il movimento di resistenza, nonostante l'embargo sulle armi decretato contro il Sudan dall'Unione europea il 15 marzo 1994?

Quali misure intende avviare il Consiglio per ripristinare un atteggiamento comune degli Stati membri dell'UE in tale questione concernente la politica estera e di sicurezza?

Risposta

(26 giugno 1995)

Gli esperti «Africa» hanno esaminato il caso del Sudan nella riunione del 13 febbraio. Hanno deplorato la mancanza d'apertura del regime e la situazione tuttora sfavorevole dei diritti dell'uomo.

L'UE sostiene l'iniziativa degli «Amici del GADD» che tenta di rilanciare il processo di pace in Sudan.

Peraltro, com'è detto dall'onorevole parlamentare, il 15 marzo 1994 l'Unione europea ha adottato una «decisione relativa ad una posizione comune definita in base all'articolo J.2 del Trattato sull'Unione europea, concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan». La decisione precisa quanto è oggetto dell'embargo.

Il Trattato sull'Unione europea stabilisce che «gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. Il Consiglio provvede affinché detti principi siano rispettati».

L'articolo 2 della decisione sopra citata prevede invero che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per garantire che l'embargo sia applicabile a decorrere dal 16 marzo 1994.

In seno al gruppo «Esportazioni di armi convenzionali», in stretta cooperazione con i gruppi di lavoro geografici, vengono fornite informazioni sul modo in cui gli Stati membri attuano gli embargo decisi dall'Unione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-82/95

di José Valverde López (PPE)

al Consiglio

(3 febbraio 1995)

(95/C 202/03)

Oggetto: Supervisione multilaterale delle politiche economiche

Nel 1992 il Consiglio ha proceduto alla supervisione multilaterale semestrale allo scopo di promuovere un autonomo coordinamento delle politiche economiche nella Comunità (ai sensi della sua decisione 90/141/CEE) (¹). Dopo due anni di esperienze in tal senso, come valuta il Consiglio l'attività svolta dall'Unione europea per «disciplinare i governi»?

(¹) GU n. L 78 del 24. 3. 1990, pag. 23.

Risposta

(22 giugno 1995)

Il Consiglio attribuisce la massima importanza a che si ottemperi agli obblighi stabiliti dall'articolo 103, paragrafo 3 del Trattato riguardo alla sorveglianza multilaterale. Scopo di tale sistema di controllo degli sviluppi economici è assicurare uno stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri contestualmente al processo di realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

In detto ambito si svolge regolarmente una valutazione globale della coerenza delle politiche economiche degli Stati membri con gli indirizzi di massima stabiliti dal Consiglio.

Conseguentemente il Consiglio ha esaminato nel dicembre 1994 i progressi compiuti nell'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche adottati nel dicembre 1993 e nel luglio 1994. Ha preso atto con soddisfazione che nel corso del 1994 le prospettive economiche sono notevolmente migliorate e che si sono compiuti progressi nell'attuazione delle politiche convenute.

I risultati di detto esame sono stati presentati dal Presidente del Consiglio al Parlamento europeo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 103, paragrafo 4 del Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-99/95
di Manuel Porto (ELDR)

al Consiglio
 (3 febbraio 1995)
 (95/C 202/04)

Oggetto: Prezzo della carta da giornale

Considerato che il prezzo della carta da stampa ha registrato negli ultimi mesi una brusca impennata approssimativamente del 30 %;

considerata altresì la sua incidenza sul costo delle pubblicazioni, pari al 20-25 % del costo complessivo, per cui risulta penalizzato un mezzo insostituibile di formazione e formazione culturale la cui rilevanza è stata sottolineata nella relazione del Parlamento europeo dell'aprile 1994 (A3-282/94), essendo inteso che, in taluni paesi, elevati bolli postali stanno rendendo particolarmente ardua la distribuzione di dette pubblicazioni;

considerati infine gli interessi connessi con la stampa scritta, tanto rilevanti da non poter essere compromessi, reputa il Consiglio che l'aumento del prezzo sia riconducibile a pratiche concertate contrarie al Trattato della Comunità europea?

Risposta

(22 giugno 1995)

Spetta alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e prendere, nel caso, opportuni provvedimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-144/95

di Ian White (PSE)
alla Commissione
 (8 febbraio 1995)
 (95/C 202/05)

Oggetto: Rimpatrio di salme nell'Unione europea

Sembrerebbe non esserci in seno all'Unione europea una procedura standard per il rimpatrio di salme da uno Stato membro all'altro. Tale lacuna aggrava inevitabilmente il dolore dei familiari, già duramente provati dagli avvenimenti.

Esistono attualmente all'esame della Commissione proposte per:

1. istituire una procedura standard che sia accettata da tutti gli Stati membri;
2. creare un certificato di morte europeo?

È la Commissione disposta ad esaminare tali possibilità su presentazione di elementi oggettivi al riguardo?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-428/95

di Ian White (PSE)
alla Commissione
 (17 febbraio 1995)
 (95/C 202/06)

Oggetto: Trasferimento intracomunitario di salme

Può far sapere la Commissione qual è la situazione in merito al lavoro preparatorio per quanto attiene al progetto di direttiva sul trasferimento intracomunitario di salme e può essa spiegare per quale motivo non sia stato fatto, a quanto sembra, alcun passo avanti in tale contesto a partire dal gennaio 1993?

Risposta comune data dal sig. Monti
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-144/95 e E-428/95
 (21 aprile 1995)

Il trasferimento internazionale delle salme è attualmente disciplinato, a livello europeo, dall'accordo internazionale di Berlino del 1937 (n. 4391, Raccolta dei trattati della Società delle Nazioni) e dalla Convenzione di Strasburgo del 1973 (adottata dal Consiglio d'Europa). Non tutti gli Stati membri hanno sottoscritto tali accordi.

La Commissione ha valutato attentamente se sia opportuno e fattibile presentare proposte di armonizzazione delle disposizioni relative al trasferimento delle salme all'interno della Comunità. A tal fine essa si è avvalsa della collaborazione di esperti nazionali designati dagli Stati membri ed ha consultato esperti sanitari e associazioni di imprese di pompe funebri.

Anche se le normative nazionali differiscono tra loro, esse perseguono i medesimi scopi, in particolare la tutela della sanità pubblica. Considerando il numero relativamente limitato di casi di trasferimento di salme da uno Stato membro all'altro, la Commissione non è convinta del fatto che sia auspicabile o necessaria una dettagliata armonizzazione delle normative nazionali in una materia così delicata. Del resto essa ha ricevuto solo raramente, in passato, proteste relative a difficoltà incontrate nell'effettuare tali trasferimenti.

La Commissione ritiene quindi che l'armonizzazione legislativa non sarebbe giustificata secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-174/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/07)*

Oggetto: Attuazione del Libro bianco

In che modo il Consiglio intende attuare le proposte già definite interessanti del Libro bianco della Commissione relative in particolare alla formazione, riduzione degli oneri che gravano sul lavoro, ristrutturazione dell'orario di lavoro e eliminazione delle eccessive regolamentazioni che paralizzano i mercati dell'occupazione?

Risposta*(22 giugno 1995)*

Il Consiglio esaminerà qualsiasi proposta presentatagli dalla Commissione nei settori citati dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-176/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/08)*

Oggetto: Promozione di iniziative locali a favore dell'occupazione in compartecipazione con le autorità locali

In che modo il Consiglio intende risolvere la contraddizione esistente tra il suo desiderio di promuovere le iniziative locali a favore dell'occupazione, come auspicato al vertice di Essen, e il suo rifiuto di dialogare direttamente con gli enti locali?

Risposta*(22 giugno 1995)*

Il Consiglio europeo di Essen ha raccomandato, tra l'altro, di incrementare «i benefici della crescita in termini di occupazione», mediante la proposizione di iniziative, in particolare a livello regionale e locale, che permettano la creazione di posti di lavoro rispondenti a nuove esigenze, per esempio nel settore dell'ambiente e dei servizi.

In proposito esso ha invitato gli Stati membri a tradurre in atto queste raccomandazioni nelle politiche nazionali, nell'ambito di un programma pluriennale, tenendo conto della particolarità della loro situazione economica e sociale.

Spetta dunque ai governi degli Stati membri intrattenere tutti i contatti utili con gli enti locali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-191/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/09)*

Oggetto: Cooperazione economica con i PECO

In che modo il Consiglio intende incoraggiare i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) a cooperare tra di loro nel settore economico?

Risposta*(22 giugno 1995)*

Il Consiglio è consapevole dell'importanza di promuovere la cooperazione reciproca dei paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare nel settore economico. Questa stretta cooperazione tra i PECO sul piano economico non può che contribuire al processo di apertura della loro economia e quindi rafforzare la loro capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze del mercato. Ciò aiuterà i paesi associati ad assumere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'Unione.

Nell'ambito della strategia per la preparazione dell'adesione approvata a Essen, il Consiglio europeo ha incoraggiato i paesi associati ad adattare le relazioni bilaterali di libero scambio che ciascuno di essi ha con l'Unione alle loro rispettive relazioni. In questo contesto l'iniziativa per creare una zona centroeuropea di libero scambio va nella giusta direzione.

Per promuovere ulteriormente la cooperazione interregionale che contribuirà alla realizzazione del patto di stabilità, l'Unione avvierà una nuova iniziativa per promuovere gli scambi che comprende il sostegno per l'introduzione di una moderna legislazione in materia di scambi e il trasferimento del «know-how» (promozione delle esportazioni, divulgazione delle norme, assistenza tecnica per lo sviluppo delle assicurazioni credito alle esportazioni e dei sistemi di garanzia).

Verrà inoltre definito un programma di cooperazione regionale e di «buon vicinato» per promuovere la cooperazione pluriennale e multilaterale nelle regioni che hanno frontiere terrestri e marittime in comune, in settori quali trasporti, servizi pubblici, ambiente, sviluppo economico, risorse umane e agricoltura. Questo programma includerà anche l'aspetto delle relazioni reciproche tra i PECO.

Infine, verrà elaborato un programma per eliminare i ritardi alle frontiere.

In questa fase sono stati stanziati in totale 610 milioni di ECU (1995-1999), destinati all'assistenza contemplata dal programma Phare, al fine di realizzare l'iniziativa e i programmi summenzionati, di cui 260 milioni di ECU sono previsti per il 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-192/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/10)

Oggetto: Dialogo con i paesi dell'Est

Quali sono le disposizioni che il Consiglio intende prendere per «mantenere un dialogo permanente con i paesi dell'Est» allo scopo di associarli alle decisioni dell'Unione?

Risposta

(22 giugno 1995)

La strategia di preparazione dell'adesione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, che è stata adottata dal Consiglio europeo di Essen, viene attuata su un piano politico attraverso l'integrazione tra i paesi associati e le istituzioni dell'Unione europea, mediante relazioni «strutturate» che favoriranno la mutua fiducia e stabiliranno un quadro per l'esame delle questioni di comune interesse.

In tale contesto — senza pregiudicare il dialogo bilaterale nell'ambito dei consigli di associazione — il dialogo multilaterale occupa un posto dominante, grazie alla strategia suddetta che ha permesso di fissare il quadro e le modalità pratiche per lo svolgimento di questo dialogo.

Inoltre, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, il dialogo politico multilaterale con i paesi associati viene rafforzato ed esteso a tutti i livelli offrendo con l'occasione ai paesi associati di far proprie talune azioni PESC dell'Unione, talune dichiarazioni, iniziative e azioni comuni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-195/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/11)

Oggetto: Conferenza euro-atlantica

Il Consiglio prevede di tenere nel 1995 una conferenza euromediterranea che vedrebbe riuniti tutti i paesi dell'Unione e tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Intende il Consiglio convocare un'analoga conferenza «euro-atlantica»?

Risposta

(22 giugno 1995)

La natura e la storia delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, da un lato, e gli Stati Uniti e il Canada, dall'altro, hanno fatto sì che il quadro delle medesime sia differente.

Per quanto riguarda le relazioni euro-atlantiche, l'Unione europea ha firmato delle dichiarazioni «transatlantiche» rispettivamente con il Canada, il 22 novembre 1990, e con gli Stati Uniti, il 23 novembre 1990.

Queste dichiarazioni hanno gettato le basi di un ampliamento delle relazioni tra le parti, estendendo la cooperazione transatlantica ai settori politico, economico, scientifico e culturale. Esse hanno stabilito inoltre un quadro istituzionale di consultazioni che prevede incontri regolari a vari livelli (capi di Stato e di governo, ministri, direttori politici, esperti).

Le ultime riunioni al vertice con il Canada e gli Stati Uniti hanno avuto luogo nel luglio 1994 rispettivamente a Bonn e a Berlino. Recentemente, alla fine del gennaio 1995, il Presidente del Consiglio, sig. Alain Juppé, e il vicepresidente della Commissione, Sir Leon Brittan, si sono recati a Washington nel quadro del dialogo politico.

Tenuto conto del buon funzionamento di questo quadro delle relazioni e dell'interesse delle parti in questione a portare avanti un dialogo specifico, il Consiglio non prevede per il momento di convocare una conferenza euro-atlantica con il Canada e gli Stati Uniti come indicato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-196/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/12)**Oggetto:* Adesione al Trattato di Maastricht

Il Parlamento europeo vorrebbe che il Consiglio garantisse che le future adesioni dei paesi dell'Est all'Unione avverranno sulla base del Trattato che verrà rinegoziato nel 1996.

Può il Consiglio fornire tale assicurazione?

Risposta*(22 giugno 1995)*

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento in particolare ai seguenti passaggi del testo sulla strategia globale per la preparazione all'adesione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale approvata dal Consiglio europeo a Essen:

«Il Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 ha dato l'accordo affinché paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano diventino membri dell'Unione europea. L'adesione avrà luogo non appena un paese associato sarà in grado di assumere gli obblighi connessi adempiendo le condizioni economiche e politiche richieste, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo. La capacità dell'Unione di assorbire nuovi membri mantenendo nel tempo stesso inalterato il ritmo dell'integrazione europea e rispettando la sua coesione interna e i suoi principi fondamentali costituisce parimenti un'importante considerazione nell'interesse generale sia dell'Unione che dei paesi candidati.

I paesi associati hanno compiuto notevoli progressi verso le riforme politiche ed economiche. La coerenza di questo processo di riforma costituisce la chiave per una soddisfacente integrazione nell'UE.

I paesi associati devono prepararsi per l'adesione e rafforzare la loro capacità di assumere le responsabilità che incombono ad uno Stato membro. Da parte dell'Unione europea le condizioni istituzionali per garantire il corretto funzionamento dell'Unione devono essere stabilite in sede di conferenza intergovernativa che si svolgerà nel 1996 e che per questa ragione deve aver luogo prima dell'inizio dei negoziati di adesione. Il Consiglio desidera inoltre disporre di un'analisi approfondita, effettuata dalla Commissione, sull'impatto dell'allargamento nel contesto delle politiche attuali dell'Unione e del loro sviluppo».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-204/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/13)**Oggetto:* Contributo europeo a 8 grandi lavori

Il Consiglio europeo di Essen si è rallegrato di aver compiuto un «passo importante nella realizzazione di reti transeuropee al di là dell'Unione».

Può il Consiglio precisare il costo complessivo e il contributo europeo a ciascuno degli 8 grandi lavori da realizzarsi nell'Europa centrale e orientale?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-205/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/14)**Oggetto:* Finanziamento del progetto di gasdotto tra la Russia e l'Unione europea

Il Consiglio europeo di Essen ha dato il via a dieci grandi lavori nel settore dell'energia, tra cui un progetto di gasdotto tra la Russia e l'Unione europea attraverso la Bielorussia e la Polonia.

In che modo il Consiglio intende finanziare tale progetto?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte E-204/95 e E-205/95***(22 giugno 1995)*

Il progetto di gasdotto al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare è stato incluso nell'elenco dei progetti prioritari nel settore dell'energia, segnatamente nell'ambito di una concezione globale dell'approvvigionamento di gas dell'Unione europea.

Questo progetto è tuttavia ancora in fase di studi preliminari. Su un piano generale il Consiglio procede peraltro all'esame di una proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia⁽¹⁾ che prevede la possibilità di un sostegno finanziario della Comunità per l'elaborazione degli studi di fattibilità di tali progetti d'interesse comune.

Il Consiglio ritiene che l'inclusione di questo progetto nell'elenco dovrebbe favorire anche un'ampia diversificazione della natura e dell'origine dei finanziamenti che sarebbero in seguito necessari per consentirne la realizzazione.

(¹) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 15.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-206/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/15)

Oggetto: Partecipazione dei privati ai grandi progetti infrastrutturali

Affinché i finanziamenti necessari ai grandi lavori di trasporto transeuropeo non mettano in pericolo i criteri di convergenza previsti dal Trattato di Maastricht, l'Unione cerca di attirare finanziamenti privati complementari.

Che cosa intende fare il Consiglio per attirare detti finanziamenti privati?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il Consiglio intende incoraggiare il finanziamento privato delle reti transeuropee rafforzando la credibilità del lancio dei progetti prioritari sui quali è stato raggiunto un accordo al Consiglio europeo di Essen.

A questo scopo il Consiglio spera che potranno essere presto portati a conclusione il regolamento che definisce le norme del contributo finanziario comunitario per le reti transeuropee e gli orientamenti comunitari in discussione al Consiglio e al Parlamento europeo.

Nella stessa strategia di reperimento di capitali privati il Consiglio plaude alla decisione della BEI di agevolare mediante uno «sportello speciale» il finanziamento di progetti nel settore delle reti transeuropee.

Va notato altresì che il Consiglio europeo di Essen ha invitato gli Stati membri e la Commissione a prendere tutte le opportune iniziative per eliminare gli ostacoli di carattere amministrativo e giuridico che si frappongono all'attuazione dei progetti prioritari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-209/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/16)

Oggetto: Orientamento della ricerca

Quali grandi prospettive industriali il Consiglio ha fissato per orientare gli sforzi di ricerca previsti dal nuovo programma quadro?

Risposta

(22 giugno 1995)

All'articolo 130F del Trattato CE sono enunciati gli obiettivi generali che la politica di R & S della Comunità deve perseguire e, in particolare, l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale.

Il Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione riconosce che la ricerca e lo sviluppo tecnologico (R & S) possono contribuire a rilanciare la crescita economica della Comunità, a rafforzare la competitività della sua industria su scala mondiale e ad incentivare l'occupazione. Per questo è tuttavia necessario soddisfare alcune condizioni: finanziamenti sufficienti, attività di ricerca adeguate, meccanismi efficaci di trasferimento dei risultati.

Occorre sottolineare il ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nonché l'importanza del trasferimento delle tecnologie e il coordinamento degli sforzi nazionali.

Questi principi e obiettivi sono tutti contemplati dal quarto programma quadro di R & S della Comunità (1994-1998) e sono stati riportati nei programmi specifici adottati per l'attuazione del programma quadro. In quasi tutti i programmi specifici sono stati previsti provvedimenti volti ad accrescere la partecipazione delle PMI, meccanismi per il coordinamento degli sforzi nazionali di ricerca (consorzi di progetti integrati di ricerca), nonché misure per la diffusione dei risultati. È stato così approvato un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca (decisione 94/917/CE del Consiglio del 15 dicembre 1994) (¹).

Tutti i nuovi bisogni e i temi considerati strategici nel Libro bianco per la crescita economica della Comunità e per la competitività della sua industria, quali l'ambiente, la biotecnologia, la sanità e le telecomunicazioni hanno formato oggetto di programmi specifici di ricerca.

(¹) GU n. L 361 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-211/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/17)*

Oggetto: Priorità europee in materia di aereo supersonico

È pronto il Consiglio a fare dell'aereo supersonico una priorità di ricerca europea soprattutto attraverso il varo di un programma specifico come già avvenuto negli Stati Uniti d'America?

Risposta*(22 giugno 1995)*

La ricerca aeronautica è contemplata in due dei programmi specifici di RST adottati in applicazione del quarto programma quadro (decisione 94/1110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 aprile 1994) ⁽¹⁾, ossia:

- a) nel programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali (decisione 94/571/CE del Consiglio del 27 luglio 1994) ⁽²⁾;
- b) nel programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore dei trasporti (decisione 94/914/CE del Consiglio del 15 dicembre 1994) ⁽³⁾.

Si rammenta che, conformemente ai principi ispiratori del quarto programma quadro di RST, la ricerca comunitaria deve essere precompetitiva, generica e multisettoriale.

In base a tale impostazione il programma nel settore delle tecnologie industriali e dei materiali riconosce un'importanza particolare alla ricerca aeronautica, in considerazione delle esigenze fondamentali del settore in materia di tecnologia avanzata e della sua attitudine a dimostrare la fattibilità di tecnologie generiche avanzate, che potranno in seguito applicarsi anche ad altri settori dei trasporti e dell'industria. Non prevede pertanto lo sviluppo di un tipo d'aereo specifico.

Il programma precisa che, nel settore aeronautico, le ricerche riguarderanno le tecnologie di punta, soprattutto in materia di protezione dell'ambiente e di riduzione del consumo di energia. Le azioni mireranno a migliorare la sicurezza, aumentare la capacità e il rapporto costo/efficacia dei trasporti aerei e facilitare la produzione, l'utilizzo, l'affidabilità e la manutenzione delle future generazioni di apparecchi e attrezzature.

Nell'ambito del programma sui trasporti, la ricerca mira a definire gli obiettivi e interessi europei riguardo ai problemi

del traffico aereo, migliorare la sicurezza e ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Sono altresì previsti il coordinamento e la valutazione dei risultati della ricerca nel campo delle tecnologie generiche, al fine di contribuire alla definizione delle soluzioni tecniche ed operative adeguate alle esigenze europee.

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 26. 8. 1994.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-215/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/18)*

Oggetto: Coordinamento dei lavori del patto di stabilità e di quelli sulla stabilità dell'UEO

In che modo il Consiglio assicurerà la necessaria coerenza tra il patto di stabilità proposto dal governo francese e il Libro bianco sulla sicurezza in Europa commissionato all'UEO?

Risposta*(26 giugno 1995)*

1. L'iniziativa per un patto di stabilità in Europa è un'iniziativa di diplomazia preventiva lanciata dalla Francia e trasformata in azione comune dell'Unione europea. Essa mira a promuovere rapporti di buon vicinato tra i paesi dell'Europa centrale e orientale con vocazione ad aderire all'Unione europea, incoraggiando la conclusione di accordi bilaterali tra di loro, segnatamente su questioni relative alle frontiere e alle minoranze, e la cooperazione regionale.

Il patto, che è stato adottato nella conferenza finale del 20 e 21 marzo a Parigi, raggruppa gli accordi conclusi ed è stato affidato all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) che ne assicura il seguito, secondo le sue procedure.

L'Unione europea appoggia parimenti il suo appoggio all'attuazione di tali accordi mediante il finanziamento di progetti concreti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Patto.

L'Unione ritiene che, con i suoi obiettivi e la sua impostazione regionale, il patto di stabilità possa apportare un contributo importante e originale alla sicurezza dell'Europa.

2. I lavori avviati all'UEO per l'elaborazione di un Libro bianco sulla sicurezza in Europa sono una riflessione comune sulle nuove condizioni della sicurezza in Europa. A tali lavori prenderanno parte, presso l'UEO, gli Stati membri dell'Unione europea, i paesi associati dell'Europa centrale e orientale e i membri europei dell'Alleanza atlantica, ossia in totale ventisette paesi. L'Unione europea parteciperà attivamente ai lavori e apporterà il suo contributo alla riflessione che mira soprattutto a analizzare — con l'insieme dei membri di pieno diritto, gli associati, gli osservatori e gli associati partner — le questioni di sicurezza che concernono tutti i paesi nella nuova situazione europea, nell'intento di rafforzare la sicurezza e la stabilità dell'intero continente europeo. Tali lavori sono stati testé avviati. Essi si svolgeranno sotto la presidenza portoghese dell'UEO (analisi di rischi e sfide) nel periodo gennaio-giugno 1995 e poi sotto la presidenza comune UE-UEO della Spagna (risposte) dal luglio al dicembre 1995. Non è per ora possibile prevederne la conclusione. È però ovvio che nel discutere dei fattori da prendere in considerazione si terrà conto dell'esistenza del patto di stabilità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-217/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/19)

Oggetto: Creazione di un osservatorio atlantico per le acciughe

Dopo aver accettato un forte aumento della quota francese della pesca delle acciughe (17 000 t) il Consiglio è pronto a sostenere la creazione di un osservatorio atlantico che consenta di controllare meglio questa risorsa ittica? Ritieni esso che tale iniziativa possa rientrare nell'ambito della cooperazione interregionale?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il problema della ripartizione delle acciughe è stato affrontato in accordi bilaterali tra Spagna e Francia nel dicembre 1994 ⁽¹⁾.

Questi due Stati hanno deciso di istituire un comitato per la pesca franco-spagnolo. Il Consiglio e la Commissione ne hanno preso atto.

Inoltre il Consiglio seguirà da vicino lo sviluppo della pesca delle acciughe ed esaminerà attentamente le proposte della

Commissione allo scopo di migliorare la situazione dello stock.

⁽¹⁾ Si veda comunicato stampa 12330/94 (Presse 279 del 22. 12. 1994).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-221/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/20)

Oggetto: Ora legale e risparmi energetici

Quale bilancio trae il Consiglio dall'ora legale e quali sono i suoi progetti relativi al cambiamento degli orari in Europa al fine di risparmiare energia?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, il 30 maggio 1994, la settima direttiva 94/21/CE ⁽¹⁾ concernente le disposizioni relative all'ora legale valide nello spazio comunitario per gli anni 1995, 1996 e 1997.

Al momento dell'adozione della direttiva, il Consiglio ha preso atto dell'impegno assunto dalla Commissione di sottoporre a uno studio approfondito, in collaborazione con i rappresentanti degli ambienti interessati e gli esperti nazionali degli Stati membri, le ripercussioni economiche e non economiche del passaggio dall'ora legale all'ora solare e viceversa, nonché dell'applicazione dell'ora legale in quanto tale, in modo da disporre della valutazione più completa possibile, segnatamente per quanto concerne il consumo di energia, la salute pubblica, le condizioni di lavoro e i modi di vita, l'agricoltura, la protezione dell'ambiente, la sicurezza stradale e l'industria del turismo e del tempo libero.

Il Consiglio ha altresì preso atto dell'impegno della Commissione di presentare una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1996.

L'articolo 4 della settima direttiva citata prevede che il regime applicabile a decorrere dal 1998 sarà adottato al 1° gennaio 1997, su proposta della Commissione, presentata anteriormente al 1° gennaio 1996.

Il Consiglio esaminerà la futura proposta della Commissione alla luce della relazione di quest'ultima — che verrà trasmessa anche al Parlamento europeo — anteriormente al 1° gennaio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-223/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/21)*

Oggetto: Promozione turistica europea sui continenti americano e asiatico

Sarebbe il Consiglio favorevole a che l'Unione europea avvii una campagna di promozione del suo «turismo atlantico» sui continenti americano e asiatico?

Risposta*(22 giugno 1995)*

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'azione seguente figura nel piano di azioni comunitarie a favore del turismo, adottato dal Consiglio il 13 luglio 1992 (decisione 92/241/CEE ⁽¹⁾):

«Promozione presso i paesi terzi

L'azione della Comunità in questo settore intende rendere più attraente la destinazione «Europa» per i turisti provenienti dai paesi più distanti.

Detta azione sarà attuata tramite misure limitate a progetti pilota diretti a promuovere la destinazione turistica «Europa» sui mercati dei paesi più distanti la cui crescita avrà probabilmente un impatto sul turismo comunitario, principalmente sul mercato nordamericano e giapponese».

L'azione è stata considerata prioritaria fin dal primo anno del piano di azioni della durata di tre anni (1993-1995).

Anteriormente al 30 giugno 1995 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dei risultati del piano.

⁽¹⁾ GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-224/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/22)*

Oggetto: Politica culturale dell'Unione europea

Il Trattato di Maastricht entrato in vigore il 1° novembre 1993 prevede che la Comunità contribuisca «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune».

Che cosa intende fare il Consiglio affinché l'articolo 128 del Trattato di Maastricht diventi una realtà?

Risposta*(22 giugno 1995)*

In base a una comunicazione della Commissione relativa all'articolo 128 del Trattato CE, il Consiglio ha adottato il 10 novembre 1994 le conclusioni concernenti l'azione della Comunità nel settore culturale ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda gli orientamenti futuri, il Consiglio agisce, come richiesto dall'articolo 128, su proposta della Commissione. Esso sta attualmente esaminando due proposte presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, che istituiscono rispettivamente un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea e un programma di sostegno nel settore del libro e della lettura ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 348 del 9. 12. 1994.

⁽²⁾ Dossier interistituzionale n. 94/189 (COD).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-225/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/23)*

Oggetto: Introduzione del finlandese e dello svedese come lingue ufficiali

L'introduzione nel 1986 del portoghese e dello spagnolo come lingue ufficiali di lavoro ha fatto aumentare del 30 % i costi di traduzione.

Può il Consiglio chiedere alla Commissione di fare un bilancio dei costi supplementari causati dall'introduzione del finlandese e dello svedese come lingue ufficiali?

Quali proposte il Consiglio intende formulare per risolvere il problema della complessità del sistema di traduzione che prevede l'uso di 11 lingue ufficiali?

Risposta*(22 giugno 1995)*

Il Consiglio non è in grado di fare una stima esatta dei costi supplementari derivanti dall'introduzione di nuove lingue ufficiali. È tuttavia una norma del diritto comunitario,

sancita dal regolamento n. 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 ⁽¹⁾ e relative modifiche, che i regolamenti e gli altri testi di portata generale debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali. Pertanto il problema dei costi supplementari derivanti dalla traduzione dei testi in finlandese e svedese non è pertinente, dato che tali costi sono la conseguenza di disposizioni giuridiche obbligatorie.

⁽¹⁾ GU n. 385 del 6. 10. 1958.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-226/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/24)

Oggetto: Ampliamento e politica regionale

Può il Consiglio precisare quali conseguenze finanziarie comporterà l'ammissione della Finlandia, della Svezia e dell'Austria ai fondi strutturali?

Quali modifiche si avranno a livello di ripartizione finanziaria in seguito all'ampliamento?

Risposta

(22 giugno 1995)

Conformemente al paragrafo 24 dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato le prospettive finanziarie, in particolare la rubrica 2 (azioni strutturali), che stabiliscono i nuovi mezzi finanziari in seguito all'ampliamento dell'Unione europea.

All'allegato I, punto XVII, del trattato di adesione, l'onorevole parlamentare troverà gli stanziamenti d'impegno indicativi per i nuovi Stati membri che abbracciano sia gli obiettivi da 1 a 5b), sia quelli destinati all'obiettivo 1. Gli stanziamenti effettivamente assegnati per obiettivo verranno fissati secondo le regole dei Fondi strutturali così come avveniva per gli Stati membri a 12.

Circa l'obiettivo 6, gli stanziamenti d'impegno indicativi sono menzionati nell'allegato 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-232/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/25)

Oggetto: Formazione dei gestori comunitari

Per iniziativa del Parlamento europeo è stato adottato un programma pluriennale di formazione dei gestori dei dossier europei nelle varie regioni.

Il colloquio organizzato dalla Commissione europea il 25 novembre 1994 ha dimostrato la pertinenza di tale iniziativa.

Può il Consiglio riferire in che modo detto programma potrà essere proseguito nell'ambito dei nuovi programmi di formazione Socrate o Leonardo?

Risposta

(22 giugno 1995)

Poiché i programmi Socrate (approvato dal Consiglio il 10 marzo 1994) e Leonardo ⁽¹⁾ sono gestiti dalla Commissione, l'onorevole parlamentare potrà rivolgersi a tale istituzione per ottenere una risposta relativa all'aiuto ai programmi di formazione dei gestori dei dossier europei nelle regioni.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-234/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/26)

Oggetto: Politica industriale

In che modo il Consiglio intende risolvere la contraddizione esistente tra la necessità di preservare la capacità industriale europea e l'obbligo di lasciare spazio ai prodotti a basso prezzo provenienti dall'Europa dell'Est?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il Consiglio non condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare secondo cui vi è contraddizione tra la necessità di

preservare la capacità industriale dell'Unione europea e l'obbligo di lasciar spazio ai prodotti provenienti dall'Europa dell'Est.

Come è noto all'onorevole parlamentare, le relazioni contrattuali con i partner europei dei paesi associati sono disciplinate dagli accordi europei di associazione. Si tratta di accordi preferenziali intesi a istituire una zona di libero scambio, che hanno già consentito di potenziare il commercio e di instaurare un clima propizio allo sviluppo di relazioni economiche reciproche.

La crescita armoniosa degli scambi, nel quadro di una maggiore liberalizzazione del commercio mondiale in seguito alla conclusione dell'Uruguay Round, offre vantaggi a tutte le parti di tali accordi, sia sul piano economico, attraverso una maggior competitività dovuta all'apertura dell'economia verso l'esterno, sia sul piano del rafforzamento della stabilità in tutta Europa.

Con questo spirito a Essen il Consiglio europeo ha deciso di imprimere un nuovo dinamismo e apportare un miglioramento qualitativo al processo di ravvicinamento degli Stati associati e ha approvato una vasta strategia di preparazione per la futura adesione di questi paesi.

Per quanto riguarda gli accordi di associazione, il Consiglio ha in particolare osservato che saranno adattati in considerazione dell'allargamento e della conclusione dell'Uruguay Round, in modo da non perturbare il flusso di scambi commerciali tradizionali e svilupparne di nuovi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-235/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/27)

Oggetto: Prezzo minimo per la ghisa ematite

L'introduzione del prezzo minimo per la ghisa ematite ha una duplice conseguenza per i produttori di ghisa in guscio:

1. aumento non giustificato del prezzo di acquisto della materia prima in Europa,
2. indebolimento della loro posizione rispetto a quella dei produttori di ghisa in guscio dei paesi dell'Est che fanno una concorrenza spietata sul mercato europeo in cui sono messi a repentaglio migliaia di posti di lavoro.

Quali provvedimenti il Consiglio propone di adottare per far cessare tale situazione?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il Consiglio non è in grado di rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare, che andrebbero rivolte piuttosto alla Commissione, poiché essa istruisce i dossier ed è pertanto l'organo che a miglior titolo può rispondere a questo tipo di interrogativi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-236/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 202/28)

Oggetto: Politica della pesca e politica commerciale

In che modo il Consiglio intende contemperare gli interessi dei pescatori dell'Unione e la necessità della politica commerciale che lascia entrare nell'Unione massicce importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina, dall'Alaska, dalla Russia, ecc.?

Intende esso lasciare che sia l'Unione a pagare il costo sociale e culturale derivante della scomparsa di un'attività tradizionale per l'intero arco atlantico?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il Consiglio si adopera costantemente per assicurare un equilibrio tra gli interessi dei produttori comunitari e per garantire l'approvvigionamento del mercato.

Il regolamento relativo all'organizzazione comune di mercati, modificato dal regolamento (CEE) n. 3318/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 ⁽¹⁾, fissa i meccanismi che consentono di compensare eventuali perturbazioni del mercato; sono infatti previsti sistemi come il prezzo di riferimento e la clausola di salvaguardia. Esiste peraltro una certa protezione doganale nei casi di importazioni a prezzo molto basso.

Occorre inoltre menzionare l'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento (CEE) n. 1093/94, del 6 maggio 1994 ⁽²⁾, sull'inquadramento degli sbarchi diretti e la commercializzazione delle catture nei porti della Comunità, volto a garantire un trattamento paritario e ad evitare distorsioni della concorrenza.

⁽¹⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-237/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/29)**Oggetto:* Politica industriale

Sul piano industriale l'ampliamento dell'Europa avvenuto senza il preventivo rafforzamento delle strutture decisionali per le materie politiche ed economiche comunitarie rischia di provocare il crollo del vecchio Continente di fronte ai suoi grandi concorrenti americani e giapponesi.

In che modo intende il Consiglio riformare le istituzioni preposte alla conduzione della politica industriale?

Risposta.*(22 giugno 1995)*

L'eventuale riforma delle istituzioni è preparata nel quadro della conferenza intergovernativa prevista per il 1996. Secondo l'articolo N del Trattato sull'Unione europea, spetta al governo di qualsiasi Stato membro o alla Commissione sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. Attualmente al Consiglio non sono stati sottoposti progetti in tal senso concernenti la politica industriale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-238/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/30)**Oggetto:* Provvedimenti a favore del rilancio del cabotaggio

La rete stradale europea arriverà alla saturazione entro il 2010.

Può il Consiglio riferire i risultati dello studio realizzato dalla Commissione per rilanciare il trasporto marittimo attraverso il cabotaggio?

Risposta*(22 giugno 1995)*

Il Consiglio è al corrente che la Commissione prepara attualmente, sulla scorta dello studio menzionato nell'interrogazione parlamentare, una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sui trasporti marittimi a breve distanza. L'onorevole parlamentare è pregato di rivolgersi a tale istituzione per ottenere ulteriori informazioni in proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-239/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/31)**Oggetto:* Partnership regionale e schema di sviluppo dello spazio comunitario

Quali disposizioni intende prendere il Consiglio per far sì che le regioni siano associate ai lavori avviati nell'ambito della definizione dello schema di sviluppo dello spazio comunitario?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-240/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/32)**Oggetto:* Politica di riassetto del territorio europeo

Qual'è la posizione del Consiglio in merito alla proposta del Parlamento circa un'iniziativa comunitaria a favore del riassetto del territorio europeo (Interam)?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte E-239/95 e E-240/95***(22 giugno 1995)*

Il Consiglio ha stabilito le norme di funzionamento dei fondi strutturali e ne ha affidato la gestione alla Commissione. Non spetta al Consiglio intervenire per orientare la gestione in un senso o nell'altro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-241/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 202/33)**Oggetto:* Politica forestale

Ipotizza il Consiglio di instaurare una politica europea a favore della produzione forestale? Quali iniziative sono state avviate nell'ambito della cooperazione interregionale? In che modo il Consiglio potrebbe incoraggiarle?

Risposta*(22 giugno 1995)*

1. Il Consiglio attribuisce la massima importanza ai principi della tutela e della valorizzazione del patrimonio forestale europeo, principi che sono alla base di risoluzioni di cui la Comunità europea e i suoi Stati membri sono firmatari, in particolare quelle adottate nel corso delle conferenze ministeriali sulla tutela delle foreste in Europa, a Strasburgo nel dicembre 1990 e a Helsinki nel giugno 1993.

Durante gli ultimi anni il Consiglio ha adottato importanti misure per assicurare un sostegno comunitario alla foresta e completare le politiche nazionali svolte in questo settore; pertanto le misure decise dal Consiglio nel quadro della riforma della politica agricola comune del 1992 hanno rappresentato uno sforzo molto significativo a favore del rimboschimento delle terre agricole e del miglioramento delle superfici forestali nelle aziende; a tali misure si aggiungono quelle attuate nel quadro delle azioni di sviluppo rurale e regionale che fruiscono del contributo finanziario dei fondi strutturali e che interessano le regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) e le zone rurali (obiettivo 5b). Il Consiglio inoltre ha recentemente intensificato le azioni intese a proteggere le foreste contro l'inquinamento atmosferico e gli incendi e ha rinnovato il sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (Efics).

2. Il Consiglio ha riconosciuto l'interesse di una stretta e costante cooperazione tra gli Stati membri nel settore forestale pur non escludendo una cooperazione interregionale che si richiami alle misure comunitarie sopramenzionate; inoltre, nell'istituire il comitato permanente forestale, il Consiglio ha creato un quadro nell'ambito del quale la Commissione e gli Stati membri possono regolarmente seguire la situazione e l'evoluzione nel settore forestale e attuare le relative misure.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-266/95**di Sir Jack Stewart-Clark (PPE)****al Consiglio***(9 febbraio 1995)**(95/C 202/34)*

Oggetto: Comunicato stampa della riunione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 30 novembre-1° dicembre 1994

Il 21 dicembre 1994 il comunicato stampa relativo al Consiglio in oggetto non era ancora disponibile in tutte le nove versioni linguistiche, incluse quella inglese e tedesca, presso l'ufficio stampa del Consiglio, mentre lo erano tutte le versioni linguistiche dei comunicati stampa relativi al Consiglio «Energia» del 29 novembre, del Consiglio «Gioventù» del 30 novembre e del Consiglio «Istruzione» del 5 dicembre.

Può il Consiglio specificare quando si è potuto finalmente disporre di ciascuna delle nove versioni linguistiche del suddetto comunicato stampa? Quali misure intende adottare per rendere più rapidamente disponibili i comunicati stampa delle future riunioni del Consiglio «Giustizia e affari interni»?

Risposta*(22 giugno 1995)*

I ritardi costatati dell'onorevole parlamentare nella traduzione del comunicato stampa «GAI» del 30 novembre-1° dicembre 1994 sono dovuti, in generale, al sovraccarico di lavoro dei servizi di traduzione del segretariato generale del Consiglio risultante dall'elevato numero di sessioni del Consiglio nel periodo di fine Presidenza. Per permettere lo svolgimento di tutte le sessioni il segretariato generale deve, in particolare, dare priorità alle traduzioni dei documenti necessari per le deliberazioni dei ministri.

Le differenze rilevate nei tempi necessari per le traduzioni del comunicato «GAI» nelle varie lingue dipendono dal fatto che le varie sezioni di traduzione sono diversamente sollecitate (a seconda delle esigenze delle delegazioni e in particolare della presidenza del Consiglio).

Tenuto conto dell'organico limitato del Servizio di traduzione del Consiglio e degli obblighi derivanti dal calendario dei lavori del Consiglio il segretariato generale non può escludere che tali ritardi non si verifichino nuovamente in futuro. Sono state tuttavia adottate disposizioni di carattere interno per assicurare, nella misura del possibile, il parallelismo nella traduzione dei comunicati stampa nelle varie lingue.

**Comunicato stampa del Consiglio «GAI»
del 30 novembre-1° dicembre 1994**

Data di disponibilità delle varie traduzioni

Portoghese	13 dicembre 1994
Greco	16 dicembre 1994
Olandese	19 dicembre 1994
Spagnolo e tedesco	3 gennaio 1995
Italiano e inglese	5 gennaio 1995
Danese	9 gennaio 1995

INTERROGAZIONE SCRITTA E-275/95

di Luigi Florio (FE), Gian Boniperti (FE), Aldo Arroni (FE) e
Riccardo Garosci (FE)

al Consiglio

(9 febbraio 1995)

(95/C 202/35)

Oggetto: Violenze sui bambini di strada in Guatemala

Può il Consiglio far sapere se, a fronte delle sanguinose violenze sistematicamente praticate dalla polizia del Guatemala nei confronti dei cosiddetti «bambini di strada», violenze più volte denunciate e documentate da Amnesty International, intende adottare sanzioni economiche nei confronti di tale paese, che esporta in Europa circa il 50% della propria produzione di banane?

Risposta

(26 giugno 1995)

L'Unione europea ha manifestato più volte, e più di recente in occasione della riunione ministeriale di San José XI con i paesi dell'America centrale (Panama, 23-24 marzo 1995), l'importanza attribuita al rispetto dei principi che ispirano la democrazia rappresentativa, lo Stato di diritto, l'ordine costituzionale e il rispetto integrale dei diritti dell'uomo.

In questo contesto i ministri dell'Unione europea hanno insistito sull'importanza rappresentata dal programma pluriennale di promozione dei diritti dell'uomo in un settore come azioni delle forze armate e delle forze dell'ordine, che devono sempre essere subordinate ai principi che ispirano lo stato di diritto e ai diritti dell'uomo.

In questo ambito il ruolo della persona umana come centro e finalità del processo di sviluppo sostenibile è stato altresì al centro del dibattito in occasione della conferenza ministeriale di San José XI. Al riguardo è stato convenuto di lottare contro la povertà e rendere possibile l'accesso di tutti i cittadini ai servizi sociali fondamentali, in particolare all'istruzione, alla formazione e alla sanità. È chiaro che queste azioni avranno un effetto positivo sul problema dei bambini di strada.

I ministri dell'Unione europea e i ministri centroamericani hanno convenuto che tali obiettivi saranno raggiunti in particolare con politiche nazionali volte a ridurre le disparità esistenti e, a questo riguardo, una maggiore cooperazione dell'Unione europea sarà destinata ad attenuare i costi sociali dell'adeguamento strutturale.

A questo proposito, in seguito al parere favorevole del comitato PVS-ALA, la Commissione ha approvato nel giugno 1994 un programma pluriennale a favore dei bambini di strada in Guatemala. La convenzione di finanziamento relativa a questo programma è stata firmata il 6 aprile a Città del Guatemala dall'autorità nazionale competente, consentendo così alla Commissione di procedere quanto prima alla sua attuazione. Il programma precedentemente menzionato intende rafforzare sistematicamente la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche in contatto con i giovani che si trovano in situazione di emarginazione e, a più lungo termine, prevede l'adozione di misure destinate a evitare che i minorenni in rotta con la famiglia siano preda della delinquenza.

Gli sforzi dell'Unione europea per cercare di lottare contro questo problema sono stati compiuti anche in ambiti internazionali, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite. Di sua iniziativa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato ogni anno dal 1992 una risoluzione sulla tragica sorte dei bambini di strada. Il problema è stato inoltre discusso in sede di Commissione dei diritti dell'uomo per iniziativa dell'Unione europea e negli anni precedenti è stata adottata una risoluzione al riguardo.

L'Unione europea continuerà a seguire con attenzione questo problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-278/95

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 202/36)

Oggetto: Profugo politico turco riconosciuto nei Paesi Bassi costretto alla clandestinità nel proprio paese

In seguito a una visita ai suoi genitori in Turchia, il profugo politico turco residente nei Paesi Bassi Ayhan Uzala è stato arrestato, trattenuto e torturato dalla polizia segreta turca.

Ora, nuovamente libero, il sig. Uzala vive in clandestinità in Turchia. Egli non osa salire su un aereo diretto nei Paesi Bassi perché teme di essere nuovamente arrestato all'aeroporto. La moglie olandese e il figlio di 5 anni lo attendono già da due mesi.

La Commissione europea è disposta ad intervenire senza indugio presso il governo turco, affinché il sig. Uzala possa rientrare nei Paesi Bassi senza correre pericoli?

**Risposta complementare data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**
(24 maggio 1995)

In aggiunta alla risposta del 20 marzo 1995 la Commissione, in seguito alle indagini svolte in Turchia, può confermare all'onorevole parlamentare che il sig. Ayhan Uzala non si trova più in Turchia ma è rientrato senza correre pericoli nei Paesi Bassi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-287/95
di Jan Bertens (ELDR)
al Consiglio
(9 febbraio 1995)
(95/C 202/37)

Oggetto: Persone scomparse a Cipro

1. Intende il Consiglio lasciar passare il ventesimo anniversario della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che invita tutte le parti impegnate in conflitti armati a rispettare le Convenzioni di Ginevra del 1949, in particolare per quanto riguarda la «comunicazione di informazioni sui dispersi», senza adottare misure concrete in relazione ai 1 619 ciprioti greci scomparsi nel 1974 a seguito dell'invasione turca e di cui non si hanno ancora notizie?

2. Che tipo di azioni concrete intende adottare il Consiglio per convincere il governo turco a rispettare i suoi obblighi umanitari previsti dal diritto internazionale e porre fine all'agonia e all'incertezza delle famiglie e degli amici di queste persone scomparse?

Risposta
(26 giugno 1995)

Il problema della sorte delle persone scomparse costituisce uno degli aspetti più tragici della questione cipriota. Esso è oggetto di indagini condotte dal comitato sulle persone scomparse a Cipro, creato nel 1981 sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite. Detto comitato agisce sulla base di un accordo fra le due comunità dell'isola. Il suo ruolo consiste nel ricercare persone date per disperse nel corso dei conflitti intercomunitari, nonché degli avvenimenti del luglio 1974 e successivi.

Il comitato si compone di tre membri: uno per ciascuna delle due comunità cipriote ed un terzo designato dal comitato internazionale della Croce rossa con l'accordo delle due parti e nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

L'Unione europea auspica che una cooperazione più attiva delle due parti interessate consenta a tale comitato di eseguire il suo mandato in maniera più efficace.

L'Unione europea continuerà a seguire con attenzione tale questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-383/95
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)
alla Commissione
(15 febbraio 1995)
(95/C 202/38)

Oggetto: Problemi di igiene pubblica connessi al turismo a Simi

Nella lontana isola di Simi (Dodecanneso) ai confini dell'Unione europea sussiste un gravissimo problema di igiene pubblica derivante dalla mancanza di una rete fognaria e di fosse biologiche che ha indotto gli abitanti e le autorità locali a levare una serie di proteste. Attualmente i liquami dei pozzi neri minacciano le cisterne e il sistema idrico della città. Il problema è ulteriormente aggravato dall'arrivo a Simi nel periodo estivo di migliaia di turisti e dall'escursione giornaliera di circa 2 000 visitatori provenienti da Rodi. Per la realizzazione di una rete fognaria esiste uno studio definitivo elaborato nel 1989, mentre non sono stati finora reperiti i fondi necessari alla contestuale costruzione e completamento della rete di fosse biologiche.

Dato che tutto ciò crea pericoli per l'igiene pubblica e frena lo sviluppo del turismo nell'isola, può la Commissione far sapere:

1. se intende inserire le opere in questione nel PIR (programma indicativo regionale), nel caso ciò venisse proposto dalle autorità greche;
2. sempre previa presentazione di una proposta da parte delle autorità greche, quale è il lasso di tempo minimo necessario a detto inserimento;
3. in quali altri programmi comunitari di tutela dell'ambiente o di sostegno alle regioni frontaliere si potrebbe far rientrare l'opera in questione?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(10 aprile 1995)

Come già precisato nella risposta all'interrogazione scritta E-393/95 dell'on. Papayannakis (1) sul medesimo argomento, la Commissione non è al corrente del progetto a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Essa non può

pertanto prendere posizione su un'eventuale inclusione dello stesso nel programma operativo (PO) regionale e sui tempi a tal fine necessari.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento comunitario diverse dal succitato PO, i progetti del tipo indicato, se rispettano le condizioni necessarie e sufficienti nonché le norme stabilite per ciascuna di queste fonti, possono essere eventualmente proposti per un cofinanziamento nel quadro dell'iniziativa Interreg II o del Fondo di coesione.

(¹) Si veda pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-393/95
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)
alla Commissione
(15 febbraio 1995)
(95/C 202/39)

Oggetto: Simi e il QCS

Simi è una delle più piccole isole dell'Egeo. Importante centro commerciale e di transito dell'antichità, l'isola oggi basa la sua economia sul turismo. Da molti anni le sue infrastrutture sono al limite del collasso e pongono gravi problemi per il funzionamento dell'economia. I principali sono quelli dell'approvvigionamento idrico e della rete fognaria che rivestono considerevole importanza per l'attività turistica di livello piuttosto elevato che si svolge nell'isola.

Stranamente, mentre per l'approvvigionamento idrico sono già stati approvati taluni fondi da parte del II QCS, nulla è stato invece previsto per la rete fognaria. Ciò nonostante la contestuale realizzazione delle due opere darebbe grossi vantaggi dal punto di vista tecnico e economico, mentre l'idea che il problema complessivo dell'isola possa essere risolto a metà è semplicemente inconcepibile.

Può la Commissione dire:

1. se è al corrente del problema,
2. se intende chiedere spiegazioni al governo greco per la programmazione evidentemente carente degli investimenti da realizzare a Simi,
3. se ha intenzione di esigere dal governo greco una più razionale utilizzazione dei fondi stanziati dal II QCS per far sì che lo sviluppo turistico di Simi imbocchi una nuova strada?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(17 marzo 1995)

La Commissione non era finora a conoscenza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare, ma intende richiamare su di esso l'attenzione delle autorità elleniche in una prossima riunione del comitato di sorveglianza del POP (programma operativo plurifondo) riguardante la regione dell'Egeo meridionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-433/95
di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)
alla Commissione
(22 febbraio 1995)
(95/C 202/40)

Oggetto: Accesso al regime di aiuti per piccoli investimenti nelle zone frontaliere nel quadro di Interreg II

Alla «Camera degli spedizionieri ufficiali» le autorità portoghesi, in risposta di un fax spedito più di due mesi fa, hanno comunicato che tra le altre azioni «hanno proposto, nell'ambito del programma Interreg II, la proroga del regime di aiuti per piccoli investimenti nelle zone frontaliere, le cui condizioni di accesso saranno definite non appena sarà conclusa la procedura in merito al programma in corso di negoziazione con i servizi della Commissione europea».

A prescindere dai possibili commenti sul modo di concepire la partecipazione rivelato dalle autorità portoghesi, può la Commissione informare sulla fase in cui si trovano le trattative sopra citate, precisandone anche il calendario e i risultati previsti?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(22 maggio 1995)

La proposta presentata dalle autorità portoghesi e spagnole concernente l'iniziativa comunitaria Interreg II è pervenuta alla Commissione il 3 novembre 1994.

Tale proposta è attualmente oggetto di un negoziato fra la Commissione e le autorità nazionali. La decisione di concessione del contributo dovrebbe essere prossimamente adottata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-450/95

di Wayne David (PSE)
al Consiglio
(24 febbraio 1995)
(95/C 202/41)

Oggetto: Diritti umani e procedure di controllo sulle esportazioni di armamenti

Visto il documento di Amnesty International intitolato «European Union: Human Rights and military, security and police transfers», consta al Consiglio che vi sia scarsa accuratezza nelle attuali procedure di controllo sulle esportazioni di armamenti nell'UE? Intende esso riesaminare tali procedure tenendo conto delle raccomandazioni di Amnesty International?

Risposta

(26 giugno 1995)

L'Unione europea è estremamente vigilante sulle esportazioni di armi verso Stati in cui si registrano violazioni dei diritti dell'uomo.

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 1991 si legge: «Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione che i lavori in corso in seno alle organizzazioni europee consentono fin d'ora, procedendo ad una comparazione delle politiche nazionali di esportazioni di armi, di delineare taluni criteri comuni intorno ai quali queste politiche si articolano».

Tra questi criteri, completati nella riunione del Consiglio europeo di Lisbona del 1992, figurano in particolare «il rispetto dei diritti dell'uomo da parte del paese di destinazione» e «la situazione interna del paese di destinazione finale in funzione dell'esistenza di tensioni o di conflitti armati interni».

Il nuovo mandato del gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» impone di rivolgere particolare attenzione all'applicazione di tali criteri, per pervenire a un'interpretazione comune nel quadro della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-451/95

di Wayne David (PSE)
al Consiglio
(24 febbraio 1995)
(95/C 202/42)

Oggetto: Reti a strascico

Visto l'esame svolto dal comitato scientifico, tecnico ed economico dell'Unione europea sugli effetti delle reti a strascico sulle popolazioni delle varie specie ittiche, può il Consiglio far sì che le conclusioni di tale studio siano presentate al Parlamento europeo nella prima occasione possibile?

Risposta

(22 giugno 1995)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca fornisce pareri alla Commissione, di cui è un organismo consultivo.

Spetta pertanto alla Commissione decidere in merito alla presentazione al Parlamento europeo delle conclusioni contenute in tale parere.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-475/95

di Susan Waddington (PSE)
alla Commissione
(15 febbraio 1995)
(95/C 202/43)

Oggetto: Incenerimento del prodotto denominato «Cem-fuel», derivato dai rifiuti

È al corrente la Commissione del fatto che il cosiddetto «Cemfuel», un prodotto derivato dai rifiuti, è usato come combustibile in una fornace di cemento sita in località Ketto — ovvero sia all'interno della circoscrizione elettorale dell'interrogante — e, in caso affermativo, qual è il suo punto di vista al riguardo, tenuto conto della direttiva 94/67/CE⁽¹⁾, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi?

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 34.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(24 marzo 1995)

Secondo quanto definito all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾ del Consiglio per rifiuto si intende:

«Qualsiasi sostanza od oggetto appartenente alle categorie elencate nell'allegato I di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi».

Assumendo che il «Cemfuel» sia un «rifiuto», è necessario prendere in considerazione la classificazione di tale rifiuto nel contesto della direttiva 91/689/CEE ⁽²⁾ del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e la direttiva 94/904/CE ⁽³⁾ del Consiglio del 22 dicembre 1994, che stabilisce un elenco dei rifiuti pericolosi. Per poter classificare correttamente il rifiuto Cemfuel in quanto pericoloso, sono necessarie informazioni sulla sua origine e composizione.

Qualora il «rifiuto Cemfuel» sia classificato come pericoloso, sarà soggetto alle disposizioni della direttiva, recentemente adottata, sull'incinerazione dei rifiuti pericolosi. Tuttavia si deve ricordare che spetta agli Stati membri mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva entro il 31 dicembre 1996.

La Commissione chiederà al Regno Unito di fornire ulteriori informazioni sull'argomento.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1994.

È ruolo della Commissione verificare l'applicazione del regime di controllo della PAP da parte delle autorità nazionali. La Commissione segnala allo Stato membro interessato le eventuali irregolarità che essa ritiene gravi, chiedendogli di svolgere un'indagine amministrativa al riguardo.

Alla fine del 1994 la Commissione ha chiesto che venissero condotte — e vi ha partecipato — indagini amministrative in Francia, in Spagna e nel Regno Unito. La Commissione ritiene che in ciascuno di questi Stati membri le irregolarità abbiano riguardato la registrazione di catture di alcune specie soggette a quota.

La Commissione potrà disporre a breve scadenza delle relazioni finali di ciascuna di queste indagini, le cui conclusioni saranno inserite nella relazione generale sull'applicazione della politica comune della pesca come previsto all'articolo 35 del nuovo regolamento sul regime di controllo, relazione che sarà trasmessa, per informazione, al Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-483/95

di Giles Chichester (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 202/44)

Oggetto: Applicazione e osservanza della politica comune della pesca

In relazione agli interventi della Commissione intesi ad assicurare il rispetto unanime della politica comune della pesca, può essa far sapere:

1. quante visite ha effettuato in Spagna e quali irregolarità vi ha riscontrato?
2. quante visite ha effettuato in Francia e quali irregolarità vi ha riscontrato?
3. Quante visite ha effettuato nel sud-ovest dell'Inghilterra e quali irregolarità vi ha riscontrato?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(5 aprile 1995)

Nel quadro del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾ nel 1994 dei funzionari della Commissione hanno svolto 15 visite in Spagna, 11 in Francia e 12 nel Regno Unito, 3 delle quali nel sud-ovest dell'Inghilterra.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-509/95

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 202/45)

Oggetto: Competitività dell'agricoltura e gestione delle risorse agricole

Nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole (1989-1993) ⁽¹⁾ sono stati conclusi più di ottanta contratti di ricerca, per un importo superiore ai 50 milioni di ECU. Può la Commissione far sapere dove sono stati pubblicati i risultati dei lavori di ricerca e in quale modo i settori interessati possono accedervi?

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(31 marzo 1995)

Il programma comunitario specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole (1989-1993), «Camar», non è ancora completato. Gli ultimi contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria saranno portati a termine nel 1996. Per il momento la Commissione ha ricevuto soltanto

una piccola parte delle relazioni scientifiche conclusive, ma ovviamente in questa fase non si può pretendere che tutti i risultati del programma siano già pubblicati. Tuttavia gli enti con cui sono stati conclusi i contratti e la Commissione hanno provveduto in vari modi a divulgare prima della fine del programma Camar i risultati sin qui ottenuti.

Nel 1993 la Commissione ha pubblicato un catalogo dei progetti Camar in cui vengono anche passati in rassegna i progressi realizzati per ciascuno di essi. Tale pubblicazione presenta i primi risultati ottenuti e incoraggia quanti desiderano avere maggiori dettagli a contattare i gruppi di ricerca o la Commissione.

La Commissione ha inoltre pubblicato i risultati preliminari di un certo numero di progetti, sotto forma di atti dei seminari Camar in cui tali risultati sono stati divulgati e discussi con altri ricercatori.

D'altro canto, i contratti sottoscritti con la Commissione obbligano i contraenti a divulgare i risultati dei loro lavori. Essi hanno pertanto pubblicato numerosi articoli su pubblicazioni scientifiche specializzate e sulla stampa agricola. Per divulgare e commercializzare i risultati raggiunti, hanno inoltre partecipato a giornate d'informazione per gli agricoltori e a conferenze, diffuso opuscoli informativi e prestato la loro collaborazione con i servizi di consulenza per l'agricoltura.

A tempo debito la Commissione ha intenzione di pubblicare una selezione dei risultati ottenuti nell'ambito di Camar, a livello del programma in generale e per gruppi di progetti, destinata sia alla comunità agricola nel suo complesso che a gruppi di lettori specifici.

Alcuni esemplari delle pubblicazioni effettuate nell'ambito di Camar sono inviati per informazione all'onorevole parlamentare ed al segretario generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-513/95

di Stephen Hughes (PSE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 202/46)

Oggetto: Distribuzioni di generi alimentari per i poveri

Con riferimento all'interrogazione orale E-3898/93 ⁽¹⁾, può la Commissione comunicare al Parlamento europeo i quantitativi di eccedenze alimentari dell'Unione che sono stati distribuiti ai poveri durante il 1994? Può inoltre indicare le somme e il tonnellaggio totali per ciascuno Stato membro e far sapere quali Stati non hanno utilizzato la quota ad essa assegnata?

⁽¹⁾ GU n. C 332 del 28. 11. 1994, pag. 32.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(4 aprile 1995)

Non sono ancora disponibili i dati relativi all'esecuzione del piano 1994 per la distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti della Comunità.

Infatti, in base all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽¹⁾ recante modalità di esecuzione della misura, «gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione entro la fine del mese di marzo una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente . . .».

La Commissione trasmetterà all'onorevole parlamentare le informazioni richieste non appena queste saranno in suo possesso.

⁽¹⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-549/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 202/47)

Oggetto: Moscato di Scanzo

Il «Moscato di Scanzo» è stato riconosciuto vino DOC, sottozona del Valcalepio passito.

I vigneti produttori di tale vino, impiantati dopo il 1977 e senza denominazione di origine controllata, non superano i 100 ha.

Alla luce delle normative CE il Moscato di Scanzo, vino antichissimo e di profonda tradizione, rischia di scomparire.

Può la Commissione varare misure che salvaguardino i vigneti di Moscato di Scanzo impiantati dopo il 1976 e, nell'ottica della deroga già applicata dalla CE per la zona della Franciacorta, dove è stato consentito un ampliamento fino a 900 ha, intende prevedere con apposito regolamento l'ampliamento a 400 ha dei vigneti del Moscato di Scanzo?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(3 aprile 1995)

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 ⁽¹⁾ prevede in materia di superfici viticole:

— il divieto di realizzare nuovi impianti, fino al 31 agosto 1996, salvo deroghe di portata limitata, riguardanti in particolare la coltura delle viti madri di portinnesto;

— la possibilità di procedere anche per il Moscato di Scanzo ai reimpianti senza restrizioni, salvo quelle relative alle varietà utilizzate.

Il risultato di tali disposizioni è che da un lato risulta impossibile ampliare le superfici vitate e dall'altro si ha la facoltà di conservare la superficie investita a vigneto esistente.

Ci sembra chiaro che fino a quando non si procederà alla riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) del settore, la cui proposta è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento ⁽²⁾, la situazione sopra descritta non può essere modificata.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987.

⁽²⁾ GU n. C 194 del 16. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-556/95

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 202/48)

Oggetto: Spedizioni di residui radioattivi

Nel settembre 1994 un gruppo di quattro associazioni ambientaliste (The Nuclear Control Institute of Washington DC, The World Information Service on Energy, Greenpeace International e The Citizens Nuclear Information Centre) ha inviato una lettera dattagliata al Presidente della Commissione sui rischi rilevati nel trasporto via mare di residui altamente radioattivi da La Hague in Francia al Giappone. In questa lettera si chiede che sia preparata con urgenza una valutazione di impatto ambientale sui pericoli connessi a tali spedizioni.

Quattro mesi più tardi (16 gennaio 1995) il Gabinetto del Presidente della Commissione ha disposto che la Commissione era fiduciosa quanto alla piena osservazione da parte della Francia del diritto nazionale e di quello dell'Unione europea (in particolare la direttiva 92/3/Euratom) ⁽¹⁾ in relazione alle previste spedizioni di residui radioattivi.

Il Nuclear Control Institute ha inviato quindi un'ulteriore lettera al Presidente della Commissione nonché ai commissari per i trasporti e per l'energia chiedendo spiegazioni relativamente all'asserzione secondo cui la Francia si sarebbe pienamente conformata alla direttiva 92/3/Euratom.

Può la Commissione spiegare:

1. Perché la prima risposta (un testo di sei righe) ha richiesto quattro mesi per essere completata?

2. Quale risposta è stata data alla seconda lettera?

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24.

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(8 giugno 1995)

La Commissione fa il possibile per rispondere alle lettere indirizzate nel più breve tempo possibile.

Tuttavia può succedere che, come nel caso menzionato dall'onorevole parlamentare, essa sia chiamata a procedere a consultazioni interne che allungano inevitabilmente i tempi di risposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-569/95

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 202/49)

Oggetto: Zucchero di canna di produzione europea

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ ha pubblicato cinque decisioni del Consiglio relative ai prezzi garantiti dello zucchero di canna per un gran numero di paesi fornitori per il periodo di consegna, a seconda dei casi, dal 1988 al 1993.

Questi accordi, formalizzati mediante scambi di lettere, possono in qualche modo arrecare pregiudizio ai produttori di zucchero di canna della Comunità europea, quali ad esempio quelli della regione di Motril, Granada (Spagna), o il principio della preferenza generalizzata giocherà sempre a loro favore?

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 31. 12. 1994.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(3 aprile 1995)

Il protocollo n. 7 sullo zucchero ACP, allegato alla terza Convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾ e il protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta Convenzione ACP-CEE ⁽²⁾ prevedono che l'accordo sui prezzi garantiti per lo zucchero di canna in questione sia stipulato, per ogni campagna di commercializzazione, sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità e i paesi ACP interessati. Si applica una simile procedura per quanto riguarda l'accordo sullo zucchero di canna tra la Comunità e la Repubblica dell'India ⁽³⁾. Le decisioni del Consiglio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare ufficializzano i suddetti accordi conclusi con la procedura prevista.

D'altro canto, le produzioni di zucchero di canna della Comunità e quindi anche della provincia di Motril (Granada — Spagna) rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero e fruiscono direttamente delle garanzie per i prezzi e la commercializzazione previste dalla suddetta organizzazione e alle stesse condizioni relative alla produzione di zucchero di barbabietola. Inoltre, lo zucchero di canna nella suddetta provincia spagnola viene prodotto direttamente come zucchero bianco e beneficia quindi di un prezzo d'intervento più alto di quello di altre produzioni di zucchero di canna della Comunità che passano attraverso la fase di produzione dello zucchero greggio.

Pertanto i succitati accordi ufficializzati con i rispettivi scambi di lettere non possono in alcun modo risultare pregiudizievoli per gli interessi dei produttori di zucchero di canna della Comunità poiché il principio della preferenza comunitaria rimane garantito essendo incluso nell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

(¹) GU n. L 86 del 31. 3. 1986.

(²) GU n. L 299 del 17. 8. 1991.

(³) GU n. L 190 del 22. 7. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-590/95

di Wolfgang Nußbaumer (NI)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 202/50)

Oggetto: Industria subappaltatrice automobilistica austriaca: transazioni contestuali autorizzate con il Giappone

Negli anni '70 e '80 l'Austria ha notevolmente intensificato i suoi scambi con il Giappone, la cui ben avviata industria automobilistica smerciava i suoi prodotti in Austria nonostante i dazi all'importazione prelevati da questo paese sulle automobili di provenienza giapponese. Allorquando la bilancia commerciale austriaca denotò un notevole disavanzo con il Giappone il governo austriaco concordò con il governo giapponese che, in cambio del controvalore di autoveicoli importati in Austria con agevolazioni doganali, ditte austriache avrebbero ottenuto la subfornitura di accessori per l'industria automobilistica giapponese. L'adesione dell'Austria all'UE ha avuto come effetto di invalidare detta operazione di compensazione. In sede di negoziato con l'Austria, Bruxelles ha dato il suo assenso a che anche in futuro le imprese austriache potessero effettuare detta transazione contestuale. Ciò premesso:

1. È la Commissione in grado di garantire che anche in futuro le ditte subappaltatrici automobilistiche austriache potranno continuare a svolgere transazioni contestuali con il Giappone?
2. Per quanto tempo e in quali dimensioni verranno consentite siffatte transazioni all'industria subappaltatrice austriaca?
3. Si ventila di sopprimere gradualmente dette transazioni contestuali?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(15 maggio 1995)

Dopo l'adesione avvenuta il 1° gennaio 1995, l'Austria applica integralmente la tariffa doganale comune che comprende anche le importazioni di automobili. Il sistema di transazione di parti e componenti di automobili cui si riferisce l'onorevole parlamentare, ha cessato di esistere da questa data. Questo avviene poiché la continuazione del sistema sarebbe stata in opposizione al mercato interno e alle regole di commercio internazionale.

La Commissione riconosce che, in parte in quanto risultato del sistema, i produttori austriaci di parti e componenti di automobili hanno sviluppato stretti legami con i fabbricanti giapponesi di automobili. La Commissione ha comunicato la sua preoccupazione al ministero del Commercio e dell'Industria in Giappone (MITI) per il fatto che per l'Austria un'improvvisa discontinuità di tali legami rappresenta un rischio di rottura delle attività commerciali dei produttori austriaci di parti e componenti di automobili e che tutto ciò deve essere evitato per quanto possibile. Il MITI ha confermato che trasmetterà queste preoccupazioni ai produttori giapponesi di automobili. La Commissione è stata informata dalle autorità giapponesi che i produttori giapponesi di automobili continueranno a acquistare le parti e le componenti di automobili austriache fintantoché saranno competitive dal punto di vista della qualità e del prezzo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-601/95

di María Izquierdo Rojo (PSE)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 202/51)

Oggetto: Necessità di porre fine alla «guerra della tonnina» mediante il divieto di utilizzare reti da posta derivanti

Quali misure intende adottare la Commissione per evitare che la conflittualità tra i pescatori persista o aumenti nei prossimi mesi, non essendo stato proibito l'uso di reti da posta derivanti, come aveva invece raccomandato il Parlamento europeo?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(30 marzo 1995)

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare per quanto si riferisce al rischio di conflitti fra pescatori durante la prossima stagione 1995 della tonnina. Anche per questo motivo la Commissione insisterà con gli Stati membri affinché il soddisfacente grado di controlli ottenuto nella seconda metà della stagione 1994 venga mantenuto quest'anno. La Commissione desidera che gli Stati membri interessati si impegnino fermamente ad esercitare controlli su questo tipo di pesca; da parte sua, essa

espleterà un ruolo di attivo coordinamento nel settore. Inoltre la Commissione si adopererà con i mezzi a sua disposizione per verificare che i controlli esercitati dagli Stati membri siano proporzionati, efficienti e non discriminatori.

Per quanto si riferisce al futuro impiego di reti da posta derivanti nel tipo di pesca in questione, nella prossima serie di riunioni del Consiglio la Commissione cercherà attivamente di far approvare le sue proposte per la loro graduale eliminazione. A tale proposito la Commissione ha di recente organizzato altri due laboratori riguardanti le implicazioni biologiche nonché socio-economiche dell'uso di tali reti. Le conclusioni di queste riunioni saranno disponibili non appena saranno state completate in relative relazioni.

Nel caso in cui gli Stati membri non comunicano alcuna legislazione nazionale o qualora la legislazione nazionale sia inadeguata, la Commissione inizia la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CEE. La procedura è stata iniziata, per mancata comunicazione delle misure nazionali di esecuzione, nei confronti della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e del Regno Unito (le procedure riguardanti l'Irlanda e il Regno Unito vanno archiviate). In aggiunta, ha sollevato questioni di applicazione della direttiva in contatti bilaterali e multilaterali con autorità nazionali e seguirà con questa linea politica.

(¹) GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-737/95

di Doeke Eisma (ELDR)
alla Commissione
(15 marzo 1995)
(95/C 202/52)

Oggetto: Applicazione della direttiva relativa alla conservazione degli habitat

Può la Commissione far sapere quali Stati membri le hanno notificato, a norma dell'articolo 23 della direttiva relativa alla conservazione degli habitat, il modo in cui hanno conformato la loro legislazione agli obblighi derivanti da tale direttiva?

È la Commissione disposta a procedere essa stessa ad una valutazione di questi adeguamenti?

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare nei confronti degli Stati membri che non hanno adempiuto a tali obblighi?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(16 maggio 1995)

I seguenti Stati membri hanno comunicato alla Commissione la legislazione nazionale conformemente all'articolo 23 della direttiva 92/43/CEE (¹): Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. Di questi Stati membri alcuni hanno sottolineato il fatto che sia necessaria un'ulteriore legislazione per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri rimanenti hanno fatto notare che una nuova legislazione è in fase di preparazione.

La Commissione sta esaminando la legislazione nazionale per vedere se è pienamente conforme alle disposizioni della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-752/95

di José Barros Moura (PSE)
alla Commissione
(15 marzo 1995)
(95/C 202/53)

Oggetto: Zone agricole sfavorite — Revinhade e Felgueiras

Può la Commissione comunicare gli importi compensativi stabiliti per le zone sfavorite (montuose o di difficile coltivazione) del comune di Felgueiras, segnatamente i paesi di Friande, Jugueiros, Pinheiro, Santão, Sendim e Vila Verde? Vi è compreso il paese di Revinhade e, in caso negativo, perché?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(24 aprile 1995)

I paesi di Friande, Jugueiros, Pinheiro, Santão, Sendim e Vila Verde sono coperti dal decreto (despacho normativo) n. 79/91 dell'8 marzo 1991, modificato nel 1993, il quale fissa i seguenti livelli di aiuti per gli agricoltori dei suddetti paesi:

- per le prime 10 UBA (da 1 a 10): 65,0 ECU/UBA;
- per le 10 UBA successive (da 11 a 20): 47,3 ECU/UBA;
- per le 10 UBA successive (da 21 a 30): 35,5 ECU/UBA;
- per ettaro di superficie coltivata, osservando il disposto n. 8 dell'articolo 48 del decreto legge n. 81/91, del 19 febbraio: 35,5 ECU/ha.

Per quanto si riferisce al paese di Revinhade, non soddisfacendo quest'ultimo i criteri requisiti fissati dalle direttive

75/268/CEE ⁽¹⁾ e 86/467/CEE ⁽²⁾ sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, esso non beneficia del regime relativo.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 273 del 24. 9. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-757/95

di Holger Gustafsson (PPE)

alla Commissione

(15 marzo 1995)

(95/C 202/54)

Oggetto: Insufficiente protezione degli animali prevista dall'UE per quanto concerne il trasporto e il trattamento delle bestie da macello

Nell'ambito dei negoziati sull'adesione, per quanto concerne l'attuazione della politica agricola la Svezia ha ottenuto condizioni particolari in materia di prodotti alimentari e di protezione degli animali, grazie alle quali essa è in grado di mantenere alto il livello degli obiettivi nazionali. Nel contempo l'UE ha manifestato l'intenzione di rivedere la legislazione comune allo scopo di migliorarla.

La situazione attuale per quanto riguarda il trasporto e il trattamento delle bestie da macello all'interno dell'Unione europea è del tutto insoddisfacente. Essa è così grave da richiedere modifiche radicali e immediate. In quanto cittadino svedese e cristiano democratico, l'interrogante si adopererà con energia a favore dell'introduzione in tutta l'UE di criteri più severi in materia di protezione degli animali. Per garantire bestie sane e prodotti alimentari di prim'ordine sono necessarie stalle salubri e foraggi di qualità. Del pari importante è che durante il trasporto e la macellazione gli animali vengano trattati con riguardo e dignità. Questo maggior rigore necessario a livello di trasporto degli animali da macello deve essere creato adottando leggi migliori, verificando le condizioni per la concessione dei sussidi comunitari e promuovendo un aumento del numero di macelli locali.

L'attuale lavoro della Commissione nel settore in oggetto è senz'altro urgente, ma non deve essere basato su un approccio caso per caso. Una soluzione durevole potrà essere trovata soltanto effettuando un rilevamento e un'analisi radicali della situazione del bestiame e degli animali da macello e presentando idonee proposte di misure basate su una concezione accettabile sul piano etico.

Condivide la Commissione il parere che nell'Unione europea l'allevamento del bestiame deve essere basato su chiari principi etici che siano considerati accettabili dai cittadini comunitari?

Quali altre misure adotterà la Commissione per migliorare la protezione degli animali nell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(12 aprile 1995)

La Commissione concorda sulla necessità di norme comunitarie efficaci e realistiche in materia di benessere degli animali. Il pubblico in genere è molto interessato a quest'argomento così delicato e la Commissione ha deciso di accordare alla questione il carattere di massima urgenza.

La normativa comunitaria, in vigore dal 1974, concerne la protezione degli animali nelle aziende, durante il trasporto e al momento della macellazione. La Commissione sta ora elaborando proposte che, una volta adottate, miglioreranno notevolmente il livello di tutela.

È attualmente all'esame del Consiglio una proposta della Commissione di modifica della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto ⁽¹⁾. La proposta contiene norme severe in materia di pianificazione dei trasporti su lunghe distanze, in particolare per quanto riguarda le soste per alimentare ed abbeverare gli animali, i periodi di riposo e la disponibilità di spazio. Chiunque trasporti animali su lunghe distanze deve stabilire un itinerario che consenta il riposo degli animali e che tenga conto degli intervalli massimi per l'alimentazione e l'abbeveraggio. Ad oggi il Consiglio non si è pronunciato sulla proposta.

Durante il Consiglio «Agricoltura» del gennaio 1995, è stato deciso di redigere al più presto la relazione prevista all'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE ⁽²⁾ del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

La Commissione ha chiesto al comitato scientifico veterinario di preparare entro il mese di giugno di quest'anno una relazione interinale specifica ed entro la fine dell'anno la relazione definitiva sulla stabulazione e l'alimentazione dei vitelli.

Essa intende stabilire un quadro legislativo nel cui ambito sia possibile agli Stati membri controllare che gli animali sono tenuti, trasportati e macellati in condizioni soddisfacenti e sia fornita agli allevatori ed agli operatori del settore una serie di norme chiare che essi possono rispettare.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 330 def., GU n. C 250 de. 14. 9. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-777/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)
alla Commissione

(20 marzo 1995)
(95/C 202/55)

Oggetto: Politica di assetto del territorio

La Commissione può precisare quale sarà il valore giuridico dello schema di sviluppo dello spazio comunitario attualmente in esame?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-783/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)
alla Commissione

(20 marzo 1995)
(95/C 202/56)

Oggetto: Partnership regionale e schema di sviluppo dello spazio comunitario

Quali disposizioni intende la Commissione raccomandare affinché le regioni siano associate ai lavori avviati nel quadro della definizione dello schema di sviluppo dello spazio europeo?

**Risposta comune data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-777/95 e E-783/95
(7 aprile 1995)**

L'attuazione di uno schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC), che costituisce il seguito politico della comunicazione della Commissione «Europa 2000 +», è stata avviata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato di sviluppo spaziale, in conformità all'articolo 10, capoverso a) del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ⁽¹⁾ e sulla base delle discussioni svolte in occasione della riunione informale dei ministri responsabili della politica regionale e dell'assetto territoriale tenuta a Liegi nel novembre del 1993.

Il valore giuridico dello SDEC verrà chiarito nel quadro delle discussioni previste in futuro per dare, eventualmente, legittimazione giuridica alle attività comunitarie relative all'assetto territoriale.

Per quanto riguarda la partecipazione delle regioni alla preparazione dello SDEC, la Commissione ha trasmesso al Comitato delle regioni tutto il fascicolo degli atti costitutivi dello SDEC, già stabiliti dal comitato di sviluppo spaziale e discussi in occasione di riunioni informali dei ministri competenti.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-805/95

di Mikko Rönholm (PSE), Saara-Maria Paakkinen (PSE),
Ulpu Iivari (PSE) e Riitta Myller (PSE)

alla Commissione
(20 marzo 1995)
(95/C 202/57)

Oggetto: Innalzamento a 25 anni del limite di età per la disoccupazione giovanile

In tutti i paesi d'Europa la disoccupazione giovanile rappresenta un problema assillante che erode la fiducia nell'avvenire, crea problemi sociali ed affievolisce le possibilità di successo delle nostre società.

Attualmente le misure di sostegno volte a eliminare la disoccupazione giovanile sono destinate ai minori di 20 anni. Queste misure sono di per sé necessari e vanno sostenute, ma da esse restano esclusi i giovani disoccupati che superano tale limite di età, e che sono spesso in possesso di un buon livello di formazione. Tuttavia sono proprio i disoccupati che hanno più di 20 anni ma non raggiungono i 25, a incontrare difficoltà nell'accedere al mondo del lavoro a causa della mancanza di esperienza. Spesso poi su questi giovani gravano forti debiti contratti durante gli studi. In Finlandia gran parte dei giovani fra i 20 e i 25 anni segue studi superiori e molti comuni, a cominciare da quello di Helsinki, hanno effettuato investimenti per creare posti di lavoro per gli appartenenti a questa fascia di età e addirittura per quella compresa fra i 25 e i 29 anni. Il problema sta diventando più grave a causa della crescente disoccupazione intellettuale. Per la società l'inutilizzazione di questa categoria significa uno spreco di grandi investimenti nel campo dell'istruzione e di future possibilità di sviluppo.

Visto quanto precede, la Commissione intende prendere misure per innalzare a 25 anni il limite di età per la disoccupazione giovanile, affinché anche la fascia compresa fra i 20 e i 25 anni possa beneficiare delle misure miranti a ridurre la disoccupazione giovanile nella UE?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(1° giugno 1995)**

Il limite di età per la definizione della disoccupazione giovanile adottato dalla Commissione per il calcolo delle statistiche sulla disoccupazione giovanile è già fissato a 25 anni. Nel bollettino mensile sulla disoccupazione pubblicato dall'Eurostat figurano i dati relativi alla disoccupazione giovanile per i giovani al di sotto dei 25 anni, con dati separati per uomini e donne.

Il limite di età per l'accesso a programmi speciali e misure destinate in modo specifico ai giovani viene stabilito da ciascuno Stato membro in funzione degli obiettivi delle particolari misure e dell'entità del problema da affrontare. La maggior parte, se non tutti, gli Stati membri hanno

questo tipo di programmi destinati a migliorare le prospettive di occupazione dei giovani e aiutarli a entrare nel mercato del lavoro. Nella maggior parte dei casi l'accesso a questi programmi è consentito fino al compimento dei 25 anni, ma questo limite può essere ridotto o innalzato.

La Commissione conviene che il livello della disoccupazione giovanile — definita come disoccupazione dei giovani fino ai 25 anni di età — è estremamente grave nella Comunità. Nel febbraio 1995 per l'insieme degli Stati membri si arriva a una media del 21,2%, il che rappresenta una lieve diminuzione rispetto al tasso del 22% relativo al febbraio 1994. Si ritiene che i giovani corrano un rischio di disoccupazione doppio rispetto a quello degli adulti. La diffusione della disoccupazione giovanile negli Stati membri è anche maggiore della disoccupazione in generale, con dati che vanno dal 6,7% nel Lussemburgo, fino al 43,7% in Spagna.

Molti di questi giovani disoccupati non hanno mai lavorato e i giovani rappresentano una notevole parte dei disoccupati di lunga durata. Inoltre circa 5 milioni di giovani al di sotto dei 25 anni non possiedono qualifiche riconosciute e adeguate al mercato del lavoro e circa il 20% dei giovani ogni anno lascia la scuola senza questo tipo di qualifica. Nel Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, la Commissione ha avanzato una serie di proposte per migliorare le prospettive dei giovani al di sotto dei 25 anni di entrare nel mercato del lavoro.

Queste proposte recentemente sono state ulteriormente precisate, sia in termini di obiettivi, che in termini di risorse. I quadri comunitari di sostegno o i documenti unici di programmazione del Fondo sociale europeo per l'obiettivo 3, per il 1994-1999, comprendono misure destinate in modo particolare ai giovani senza qualifica, di età inferiore ai 20 anni, in modo da ridurre l'enorme rischio che corrono di diventare disoccupati di lunga durata o adulti con un'occupazione precaria. Una nuova parte dell'iniziativa «Occupazione» (Youthstart) è destinata ad azioni innovative, a livello transnazionale, per raggiungere questi obiettivi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-809/95

di Giulio Fantuzzi (PSE)
alla Commissione
(20 marzo 1995)
(95/C 202/58)

Oggetto: Compatibilità delle norme sull'autocertificazione dei produttori di latte con le norme comunitarie

Nella seduta del 14 febbraio 1995, la Camera dei deputati della Repubblica italiana ha discusso il disegno di legge 23/12/1994 n. 727, recante le norme per far rientrare la produzione lattiera nella quota comunitaria.

In tale occasione il ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, Walter Luchetti, ha dichiarato che il governo è contrario all'emendamento che consente (nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali dei produttori di latte) il ricorso all'autocertificazione delle produzioni secondo da legge 4/1/1968 n. 15, adducendo «questioni costituzionali per incompatibilità con le norme comunitarie».

Può dire al riguardo la Commissione se ravvisa, ed in quali termini, la sussistenza del problema evocato dal ministro italiano?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(21 aprile 1995)

Dopo l'adozione da parte della Camera dei deputati della Repubblica italiana del decreto legge n. 727 cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione ha espresso alle autorità italiane la profonda preoccupazione suscitata da vari elementi del testo legislativo, fra cui la disposizione sull'autocertificazione.

Allorché il 24 febbraio 1995 il decreto legge è stato convertito in legge dal Parlamento italiano, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità italiane sottolineando il pericolo di ammettere, in tutti i casi di contestazione, l'autocertificazione dei quantitativi commercializzati. Oltre al fatto che tale misura non è prevista dal diritto comunitario, la sua applicazione rischia infatti di compromettere l'obiettivo che le quote assegnate per la campagna 1995-1996 rispettino rigorosamente le quantità globali garantite alla data del 1° aprile 1995.

È stato quindi precisato alle autorità italiane che, in base al testo attuale, la Commissione sarebbe costretta a trarre tutte le conseguenze appropriate dall'applicazione della misura in questione in sede della liquidazione dei conti o nel quadro della procedura di infrazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-814/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)
alla Commissione
(24 marzo 1995)
(95/C 202/59)

Oggetto: Documentazione dei programmi di R&ST

La documentazione necessaria a coloro che si interessano ai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico non è attualmente disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Il 1° febbraio 1995, per esempio, la documentazione relativa

al programma «Ricerca tecnologica» esisteva solo in inglese, quella relativa ai «Sistemi telematici» in tedesco e inglese, quella relativa al programma «Tecnologia dei materiali» in inglese, francese, tedesco e italiano, quella relativa alle «Tecnologie avanzate di comunicazione» in inglese, e così via, con situazioni analoghe per quanto riguarda altri programmi.

Ciò comporta un'evidente discriminazione fra gli utenti, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese, in cui la conoscenza di lingue straniere può essere più limitata. In tal modo alcuni paesi si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ad altri per quanto riguarda l'accesso a questi fondi e programmi comunitari.

Ciò considerato, ha riflettuto la Commissione sull'opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle domande in modo tale da consentire agli utenti di disporre dei programmi in tutte le lingue dell'Unione per un periodo di tempo sufficiente?

Non ritiene la Commissione che la mancata disponibilità di questi documenti si ripercuota sul principio di pari opportunità, per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione europea, nell'accesso ai programmi comunitari?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(6 giugno 1995)

Sebbene la pubblicazione simultanea degli inviti a presentare proposte relative alla maggior parte dei 20 programmi specifici di ricerca nel quadro del programma quadro 1994-1998 ha provocato ritardi nella fornitura di informazioni supplementari in tutte le lingue ufficiali, occorre ricordare che la documentazione dei programmi specifici (decisioni del Consiglio, testi dei bandi, programmi di lavoro) è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità. Anche le proposte relative ai progetti possono essere presentate in una qualsiasi lingua comunitaria.

La Commissione sta tentando di migliorare l'efficienza della circolazione e dell'accesso alle informazioni. Nel quadro del quarto programma quadro, la Commissione ha inviato tra 250 000 e 300 000 fascicoli informativi al primo invito a presentare proposte.

Le informazioni relative a vari programmi sono già disponibili su supporto informatico (Arcade, Cordis). La Commissione sta anche esaminando nuovi sistemi di comunicazione (world wide web).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-846/95

di Glyn Ford (PSE)

alla Commissione

(24 marzo 1995)

(95/C 202/60)

Oggetto: Corsa al trotto a Krombeke e Sint-Eloois Winkel (Belgio)

Al fine di far cessare inutili violenze nei confronti degli animali, intende la Commissione intervenire per far sospendere le corse nelle strade di dette città del Belgio in considerazione del tasso estremamente elevato di incidenti ai cavalli i quali sono in ogni caso destinati al macello?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(18 aprile 1995)

Le corse di cavalli nelle strade che si tengono in Belgio sono note alla Commissione, così come il rischio di incidenti ad esse relativo. In linea di massima, la Commissione deplora tutte le forme di crudeltà inflitte agli animali, e nelle proposte relative al benessere degli animali ha quindi cercato di stabilire norme il più possibile rigorose.

Anche se la Comunità ha introdotto disposizioni comuni sul benessere degli animali nel quadro della politica agricola e ambientale, non vi è alcun progetto di estendere tali norme alle gare di cavalli nelle strade. Gli Stati membri rimangono dunque competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-851/95

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/61)

Oggetto: Sostegno alla politica scientifica e tecnologica

Le attività del programma Monitor nel campo dell'analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia (1989-1992) (decisione 89/414/CEE del Consiglio⁽¹⁾), includevano il sottoprogramma Fast attraverso il quale, secondo informazioni della Commissione, sono stati diffusi i risultati completi dei lavori elaborati in materia di coesione economica e sociale, di innovazione nel campo della biotecnologia in agricoltura, di risorse idriche ecc.

Di quali mezzi di informazione dispone la Commissione per far sapere ai cittadini che, attraverso il sottoprogramma Fast, è possibile accedere a tali risultati?

In che modo è possibile ottenerne copia? Sono stati pubblicati resoconti sugli studi realizzati?

(¹) GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 38.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(16 maggio 1995)

I risultati delle ricerche del programma Monitor-Fast sono resi pubblici mediante la pubblicazione di libri, articoli su riviste specializzate e giornali, nonché resoconti di ricerche (Fast Occasional Papers). Questi ultimi sono distribuiti gratuitamente su richiesta e in media ne vengono pubblicati tra 500 e 5 000 copie.

La pubblicazione dei risultati è inoltre resa nota nei vari bollettini di informazione («newsletters») della DG XI e della DG XIII che sono pubblicati in varie migliaia di copie.

Il bollettino della DG XII è distribuito a tutti gli istituti e centri di ricerca coinvolti nei programmi di ricerca comunitari. Lo stesso avviene con il bollettino della DG XIII, in particolare per quanto riguarda i settori delle tecnologie di informazione e di comunicazione. Inoltre, detto bollettino è distribuito ai membri della rete Cordis (Community Research and Development Information System).

Molti dei risultati sono presentati anche in occasione di conferenze, convegni, seminari di lavoro a livello nazionale, comunitario o internazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-854/95

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/62)

Oggetto: Iniziativa Avicenne

Nell'ambito della cooperazione scientifica e tecnologica con i paesi dell'America latina, dell'Asia e del Mediterraneo, si è iniziata un'azione di carattere esplorativo con l'iniziativa Avicenne. Questa iniziativa, aperta ai paesi del Sud del Mediterraneo, abbraccia due settori importanti: la protezione dell'ambiente e la sanità (¹). Sono disponibili i risultati delle ricerche intraprese? Quali progetti concreti si stanno finanziando?

(¹) GU n. C 173 del 9. 7. 1992, pag. 15.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(26 aprile 1995)

Poiché l'iniziativa Avicenne ha registrato solo tre inviti a presentare proposte nel corso degli ultimi tre anni, la maggior parte dei lavori di ricerca previsti per una durata di 4-5 anni non possono già fornire risultati tangibili.

Tuttavia la Commissione ha fatto pubblicare un catalogo di tutti i progetti di ricerca che essa finanzia nel quadro della cooperazione scientifica internazionale con i paesi terzi del Mediterraneo. Tutti i progetti Avicenne vi sono elencati con riassunti aggiornati dei lavori. Questo catalogo è stato inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-862/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/63)

Oggetto: Depenalizzazione del reato di inquinamento ambientale cagionato dai rifiuti industriali

La legge n. 2207 votata dal Parlamento greco il 25 aprile 1994 depenalizza il reato di inquinamento ambientale cagionato dai rifiuti industriali, anche se tossici, con il risultato che ora scaricare i rifiuti in modo incontrollato non si configura più come un delitto, bensì come un reato di natura contravvenzionale punibile con un'ammenda di 20 000 DRA. L'assurdo è che questa legge così indulgente è stata emanata proprio in un paese che produce 6 685 000 t di rifiuti all'anno, 572 000 dei quali sono tossici e pericolosi.

Poiché:

— il suddetto provvedimento legislativo comporta la sospensione delle indagini dirette ad accertare la sussistenza del reato di inquinamento industriale, in quanto le Procure non hanno più competenza a conoscere dell'illecito, come pure l'annullamento di tutti gli atti processuali già avviati,

— sussiste un grave rischio per la salute pubblica e l'ambiente,

— si elude in più punti la direttiva 78/319/CEE (¹), finalizzata alla protezione della salute pubblica e dell'ambiente dai rifiuti tossici e nocivi, direttiva già recepita nell'ordinamento interno greco con decreto ministeriale 72751/3054 del 1985,

può far sapere la Commissione se la Grecia ottempera agli obblighi, che le derivano dalla direttiva 78/319/CEE, di elaborare e trasmettere alla Commissione un rapporto triennale sul trattamento dei rifiuti tossici e nocivi e se

intende intervenire presso le competenti autorità greche affinché revochino la suddetta scandalosa legge, che è in netto contrasto con la direttiva 78/319/CEE, e chiedere la sua immediata e totale soppressione dall'ordinamento greco?

(¹) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(12 maggio 1995)

La Commissione non ha ricevuto alcun rapporto sulla situazione degli scarichi di rifiuti tossici pericolosi in Grecia, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 78/319/CEE del Consiglio relativa a tali rifiuti. Per quanto riguarda la classificazione dei reati a livello di legislazione nazionale, secondo quanto disposto dalla direttiva 78/319/CEE del Consiglio, spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni. La direttiva 78/319/CEE del Consiglio non dà alcuna disposizione esplicita per quanto riguarda la gravità dei reati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-866/95

di Joan Vallvé (ELDR)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/64)

Oggetto: Inserimento delle albicocche nell'elenco dei prodotti mediterranei minacciati dalla concorrenza

La trasformazione dell'albicocca in frutta secca è un'attività tradizionale a Maiorca dove esiste un'industria specializzata e dove la concorrenza da parte dei paesi terzi (Maghreb e Medio Oriente) è particolarmente intensa.

Alcuni mesi orsono è stata presentata un'interrogazione scritta alla Commissione (E-2802/94) (¹) in cui si faceva riferimento alla possibilità di consegnare, a norma del regolamento (CEE) n. 426/86 (²), le eccedenze di albicocche fresche di Maiorca alle imprese maiorchesi di trasformazione.

Nella risposta della Commissione quest'ultima ci pregava di attendere l'elaborazione di nuovi orientamenti nel cui contesto, secondo la Commissione, sarebbe potuto rientrare il caso delle albicocche secche di Maiorca. Il PE ha poi approvato una risoluzione sull'evoluzione del futuro della politica comunitaria nel settore degli ortofrutticoli (doc. A4-15/95) in cui si insiste sulla trasformazione invece del ritiro-distruzione di alcuni prodotti agricoli non contem-

plati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (³), citando anche le albicocche.

La Commissione potrebbe pertanto fornire informazioni in merito alla possibilità che le albicocche possano essere inserite, a norma del regolamento (CEE) n. 426/86, nell'elenco dei prodotti mediterranei più minacciati dalla concorrenza? Ritiene probabile la Commissione l'adozione di un orientamento specifico, vista l'importanza su scala regionale delle albicocche essiccate di Maiorca?

(¹) GU n. C 152 del 19. 6. 1995, pag. 19.

(²) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(³) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(3 maggio 1995)

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-2802/94 riguardante le albicocche di Maiorca la Commissione ha fatto presente i motivi per cui questo prodotto non è riportato nell'elenco dei prodotti che beneficiano di un aiuto alla produzione (regolamento (CEE) n. 426/86).

La Commissione non intende proporre un ampliamento di questo elenco onde introdurre albicocche o altri prodotti.

Per contro, attualmente la Commissione sta studiando la riforma del settore ortofrutticolo secondo i criteri indicati nella risposta di cui sopra. Il caso delle albicocche di Maiorca potrà essere esaminato una volta messo in atto il nuovo dispositivo.

Di conseguenza la Commissione non ha nulla da aggiungere alla risposta già data all'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-867/95

di María Izquierdo Rojo (PSE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/65)

Oggetto: Stanziamento dell'iniziativa comunitaria Pesca destinato al Lussemburgo

La Commissione ha approvato la concessione al Granducato di Lussemburgo di un milione di ECU nel contesto della ripartizione tra gli Stati membri dell'importo iscritto in bilancio a favore dell'iniziativa comunitaria Pesca.

Considerando che l'iniziativa Pesca ha come obiettivo di aiutare gli addetti del settore della pesca a far fronte alla crisi strutturale e considerando che il Lussemburgo non ha coste marittime né flotta di pesca, quali sono stati i criteri su cui si

è basata la Commissione per adottare questa decisione? Questo importo a quali settori specifici verrà destinato?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(28 aprile 1995)

Nel quadro dell'iniziativa comunitaria Pesca la Commissione non ha concesso alcuno stanziamento comunitario a favore del Lussemburgo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-875/95

di Phillip Whitehead (PSE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/66)

Oggetto: Conservazione degli habitat naturali, della flora e fauna selvatiche

Quali azioni specifiche intende intraprendere la Commissione per garantire che la direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche sia messa in pratica negli Stati membri dell'Unione europea?

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-737/95 dell'onorevole Eisma⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-881/95

di Carmen Fraga Estévez (PPE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/67)

Oggetto: Accordo del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 1994 concernente la gestione delle attività di pesca relative a determinate zone e risorse alieutiche comunitarie

Il Consiglio dei ministri per la pesca del mese di dicembre scorso ha varato alcune misure relative all'interscambio di

determinate possibilità di pesca fra gli Stati membri verificatosi con una certa frequenza.

Ma in modo sorprendente ammette qualcosa di particolarmente insolito, come il fatto che tali quote scambiate possono essere catturate in zone diverse da quelle fissate dal regolamento annuale dei TAC e delle quote, e nell'accordo viene indicato che tali quote saranno pescate «esclusivamente nelle acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione della Francia o del Portogallo, a seconda dei casi». Ciò presuppone, per esempio, che nel caso dell'acciuga l'80% della quota scambiata si peschi nella zona IX in luogo della XIII.

Per cui si chiede alla Commissione:

Ritiene che il principio di stabilità relativa sia stato rispettato in questo accordo del Consiglio dei ministri?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(7 maggio 1995)

Gli scambi ai quali fa riferimento l'onorevole parlamentare non influiscono sulla ripartizione delle quote e, di conseguenza, sulla relativa stabilità. Come è stato rilevato, la possibilità di trasferimento di quote ad altre zone non è un caso unico, essendo essa consentita per altre specie ed avendo lo scopo di un migliore utilizzo delle risorse disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-901/95

di Francisca Sauquillo Pérez del Arco (PSE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 202/68)

Oggetto: Parità di trattamento nei confronti delle donne

Tenendo conto del fatto che la giustizia non consiste nel trattare tutti allo stesso modo senza prendere in considerazione le differenze di ognuno, ma per trattare in modo diverso le persone con caratteristiche diverse, la Commissione interpreta il suo impegno di rispettare la parità di trattamento tra uomini e donne come il non prendere in considerazione differenze fondamentali come la gravidanza, il parto e l'allattamento?

Ritiene la Commissione che una donna che si trovi in una di queste situazioni possa presentarsi ad un concorso su un piede di parità con un uomo?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(15 maggio 1995)

Per quanto attiene alle assunzioni, l'articolo 27 dello statuto dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee prevede che i funzionari sono «scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso». Per analogia questo principio è applicato anche nei concorsi interni.

La Commissione intende garantire, in ogni concorso da essa bandito, la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti. A tal fine essa organizza le relative prove in luoghi diversi della Comunità, ma sempre nelle stesse date e con identico contenuto. Proprio le garanzie di parità spiegano perché nessun candidato può ottenere modifiche di dato o di contenuto delle prove, né per motivi di salute (malattia, gravidanza, parto o incidente) né per qualsiasi altro motivo personale anche se valido.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-910/95

di Christian Jacob (RDE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 202/69)

Oggetto: La produzione europea d'asparagi e la concorrenza dei paesi terzi

La produzione europea d'asparagi destinati alla trasformazione è gravemente minacciata dalla concorrenza dei paesi terzi, specie della Cina e del Perù, che esportano verso l'Unione europea quantitativi crescenti d'asparagi congelati e in conserva appertizzata.

La coltura e la trasformazione dell'asparago esigono infatti una notevole manodopera rendendo così oltremodo sensibile la concorrenza dei paesi a basso costo di lavoro. Inoltre, nell'ambito del regime preferenziale concesso a taluni paesi d'America latina contestualmente alla lotta contro la produzione di cocaina, il Perù beneficia nel 1995 di concessioni rinnovate per un anno supplementare: gli asparagi trasformati originari da detto paese sono esenti dai dazi doganali.

Ciò premesso, è la Commissione in grado di esperire uno studio da cui risulti che la coltura dell'asparago si sostituisce effettivamente a quella della cocaina?

In caso negativo, intende la Commissione proporre di porre termine, in data 1° gennaio 1996, al regime preferenziale a favore degli asparagi semitrasformati o trasformati originari da detti paesi?

Infine, quali precise disposizioni ha la Commissione in animo di proporre nell'ambito della riforma dell'OCM degli

ortofrutticoli per sostenere la produzione d'asparagi destinati alla trasformazione?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(28 aprile 1995)

Il regime speciale andino si propone anzitutto di incentivare, tramite la concessione di talune condizioni preferenziali, l'economia dei paesi beneficiari, procurandole basi sane, svincolate dall'influenza del traffico di stupefacenti. Nel contempo il sistema delle preferenze, contribuendo a promuovere le esportazioni, costituisce un incentivo allo sviluppo di colture lecite a scapito di quelle illecite.

Non è tuttavia possibile valutare la correlazione diretta tra l'estensione della coltivazione di un determinato prodotto, come ad esempio gli asparagi esportati nella Comunità previa trasformazione, e una riduzione delle superfici di colture illecite. È ad un livello più generale che la Commissione viene informata sui risultati della lotta delle autorità andine contro il narcotraffico e sull'impatto del regime preferenziale.

Per quanto concerne la produzione europea di asparagi destinati alla trasformazione e in conserva, la Commissione è consapevole della forte concorrenza internazionale che tale settore deve affrontare. Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento sul tema «Evoluzione e prospettive della politica comunitaria nel settore degli ortofrutticoli» ⁽¹⁾, la Commissione definisce la coltura dell'asparago un settore di importanza regionale esposto alla concorrenza internazionale, per la cui tutela gli strumenti generali dell'organizzazione comune dei mercati potrebbero risultare insufficienti. In tal caso si potrebbe prevedere l'attuazione di misure specifiche.

È evidente che la Commissione sarà in grado di esaminare la necessità di misure specifiche e il loro contenuto solo dopo l'applicazione della riforma. Al riguardo è imminente la presentazione di proposte.

(1) Doc. COM(94) 360.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-912/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 202/70)

Oggetto: Impegno a favore della stampa regionale

Onde proteggere il posto dello «scritto» nel nostro panorama culturale, conviene la Commissione che l'Europa dovrebbe dar prova di maggiore coinvolgimento a fronte

della crisi che attraversa la stampa scritta in tutti i paesi dell'Unione, con specifico riferimento alla stampa regionale, elemento essenziale della democrazia locale?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(12 maggio 1995)

In occasione delle «Assise europee» della stampa, che si sono svolte dal 2 al 4 luglio 1991 a Lussemburgo, i rappresentanti della stampa avevano sottolineato il carattere essenzialmente nazionale delle pubblicazioni della stampa scritta (quotidiani, settimanali e periodici), nonché la necessità di realizzare la coesione europea nel rispetto delle culture locali. In quella stessa sede erano stati comunque riconosciuti gli effetti positivi di cui la stampa avrebbe beneficiato grazie alle disposizioni previste dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ «Televisione senza frontiere» del 3 ottobre 1989, con riguardo alla pubblicità attraverso i mezzi audiovisivi.

L'attuazione del mercato unico solleva oggi la questione di stabilire se le disparità esistenti fra le varie regolamentazioni nazionali in materia di pluralismo e di proprietà dei media siano compatibili con il principio della libera circolazione dei servizi e con quello della libertà di stabilimento. Il Libro verde ⁽²⁾ pubblicato dalla Commissione nel dicembre del 1992, in seguito alle risoluzioni adottate in materia del Parlamento, aveva permesso di procedere alla prima e ampia consultazione degli ambienti interessati in merito all'opportunità di promuovere un'azione comunitaria in tale settore. Il 5 ottobre 1994 ⁽³⁾ la Commissione ha compiuto un secondo passo annunciando ulteriori consultazioni, non più sull'opportunità, bensì sulle effettive modalità che avrebbe dovuto assumere una iniziativa comunitaria finalizzata ad assicurare tra i singoli Stati un pari livello di salvaguardia del pluralismo. Data l'evidente importanza di tale dibattito, la Commissione è particolarmente attenta a mantenere stretti contatti con il Parlamento e con i parlamentari più particolarmente interessati alla materia.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

⁽²⁾ Doc. COM(92) 480 def.

⁽³⁾ Doc. COM(94) 353 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-915/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 202/71)

Oggetto: Insediamento di un osservatorio atlantico per l'acciuga

Dopo aver accettato un ampio aumento della quota francese per la pesca delle acciughe (17 300 t) è la Commissione disposta ad appoggiare l'insediamento di un osservatorio

atlantico finalizzato ad un miglior controllo delle risorse di detta specie, fermo restando che detta iniziativa potrebbe rientrare nell'ambito della cooperazione interregionale?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(5 maggio 1995)

Prescindendo dall'eventuale istituzione di un osservatorio atlantico, attualmente in fase di studio, al Consiglio della pesca del dicembre 1994 la Spagna e la Francia hanno affermato congiuntamente di essersi impegnate nell'istituzione di un «comitato della pesca franco-spagnolo» che esaminerà tutti i problemi bilaterali a livello amministrativo, se necessario in collaborazione con gli operatori commerciali. Esse hanno ribadito la loro intenzione di rinnovare e, se possibile, migliorare l'accordo bilaterale del 1992 sulle acciughe per un periodo pluriennale a decorrere dal 1995, che tenga conto dei problemi dei due Stati membri, ivi compresa in particolare l'entità degli scambi annuali di quote, le misure di controllo e i problemi di commercializzazione.

All'inizio del marzo 1995 il suddetto comitato ha cominciato a operare ed è stato definito un accordo preliminare su problemi connessi alla pesca delle acciughe. Il comitato comprende rappresentanti delle regioni interessate dalla pesca e ciò servirà a garantire l'auspicata cooperazione interregionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-941/95

di Celia Villalobos Talero (PPE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 202/72)

Oggetto: Programma Adapt

La Commissione può far sapere quali progetti sono stati decisi per Malaga nel quadro del programma Adapt, specificando nel contempo l'entità del contributo comunitario e le date relative alla presentazione da parte dello Stato membro dei rispettivi progetti all'approvazione dei servizi della Commissione e la messa a disposizione delle autorità spagnole della sovvenzione comunitaria relativa a ciascun progetto?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(10 maggio 1995)

I termini per la presentazione dei progetti nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Adapt scadono il 31 luglio 1995.

L'importo del contributo del FSE (Fondo sociale europeo) per l'iniziativa comunitaria Adapt prevista per la Spagna è di 229 MECU.

I programmi operativi sono sottoposti all'approvazione della Commissione dopo una fase di negoziati fra questa e gli Stati membri. Tuttavia i progetti stessi non sono oggetto di approvazione da parte della Commissione, la loro approvazione spetta esclusivamente agli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-974/95

di Sir Jack Stewart-Clark (PPE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 202/73)

Oggetto: Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni

1. Potrebbe la Commissione indicare il commissario, la Direzione generale e l'Unità amministrativa responsabili per i seguenti settori d'attività dell'Unione:

- a) libera circolazione delle persone ai sensi dell'articolo 7A del Trattato CE,
- b) questioni concernenti i visti (articolo 100c CE),
- c) tossicodipendenza (articolo 129 CE),
- d) ciascuno dei nove settori (ed eventuali suddivisioni) considerati «questioni di interesse comune» (articolo K.1),
- e) salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo F, paragrafo 2),
- f) lotta contro il razzismo e la xenofobia conformemente alla dichiarazione comune dell'11 giugno 1986 e testi successivi?

2. Alla luce dell'esperienza del Trattato sull'Unione europea, prevede la Commissione di cambiare le suddette strutture per esempio attribuendo a un'unica direzione generale le competenze nei settori della giustizia e degli affari interni?

Risposta data dalla sig.ra Gradin a nome della Commissione

(18 maggio 1995)

1. Per la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni — che è stata istituita dal titolo VI del trattato sull'Unione europea (TUE) — sono competenti la sig.ra Gradin, commissario europeo, e il segretariato generale (Direzione F) a livello dei servizi della Commissione.

Esistono peraltro altri settori dell'amministrazione comunitaria che sono strettamente associati alle attività di cui al titolo VI quando la sua attuazione incida su politiche comunitarie che rientrano nella loro sfera di competenza.

In relazione ai settori specifici cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, le competenze sono suddivise nel modo seguente:

- a) la libera circolazione delle persone ai sensi dell'articolo 7A del Trattato CE è di competenza del commissario Monti e dei servizi della Commissione che a questi fanno capo (Direzione A della DG XV);
- b) per le questioni concernenti i visti contemplate dall'articolo 100C del Trattato CE è competente il commissario Monti e la Direzione A della DG XV;
- c) la tossicodipendenza di cui all'articolo 129 CE è una delle materie di competenza del commissario Flynn e dei servizi che a questi fanno capo (Direzione F della DG V);
- d) ciascuno dei nove settori considerati «questioni d'interesse comune» ai sensi dell'articolo K.1 del TUE sono di competenza della sig.ra Gradin e dei servizi che ad essa fanno capo (segretariato generale, Direzione F). Se la lotta contro la frode di cui al punto 5 dell'articolo K.1.2 riguarda frodi ai danni del bilancio comunitario, l'organo capofila è l'Uclaf, che fa parte del segretariato generale ed è anch'esso sotto la direzione della sig.ra Gradin. Il commissario Monti e i servizi della DG XXI posti sotto la sua direzione sono strettamente associati alle attività di cui al punto 8 dell'articolo K.1 (cooperazione doganale); i servizi della DG XV (sempre sotto la direzione del sig. Monti) sono strettamente associati alle attività di cui al punto 6 dell'articolo K.1 e, se si ricollegano all'articolo 7A del Trattato CE, alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'articolo K.1;
- e) per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono competenti in primo luogo il commissario Van den Broek — d'intesa col Presidente Santer — e i servizi della DG IA, Direzione A, posti sotto la sua direzione. Questa ripartizione delle competenze tiene conto del rilievo che tali questioni assumono sotto il profilo dei rapporti dell'Unione europea con i paesi terzi. L'impegno ad osservare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1950 traspare anche dall'articolo K.2 del TUE, per il quale è competente la sig.ra Gradin;
- f) capofila per la lotta contro il razzismo e la xenofobia è il commissario Flynn ed i servizi posti sotto la sua direzione (Direzione D della DG V). Sono strettamente associati la sig.ra Gradin e il segretariato generale (Direzione F), specialmente laddove emergano questioni che si ricollegano alle disposizioni del titolo VI del TUE, in particolare la cooperazione di polizia.

2. La Commissione sta effettivamente valutando se l'attuale assetto e l'attuale ripartizione delle competenze (e le relative risorse) all'interno del segretariato generale siano adeguate al crescente volume di lavoro che è scaturito dai nuovi settori di cooperazione istituiti dal titolo VI del TUE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-984/95

di Thomas Megahy (PSE)

alla Commissione

(6 aprile 1995)

(95/C 202/74)

Oggetto: Assunzione di personale presso le istituzioni europee

In risposta ad un'interrogazione scritta della on. Christine Oddy (E-1966/94 ⁽¹⁾) la Commissione affermava che «le normative relative al personale impongono alle istituzioni di assumere il personale tenendo conto dei criteri di merito». Eppure nella stessa risposta la Commissione giustifica la discriminazione in base all'età con la motivazione che «l'eliminazione dei limiti di età . . . aggraverebbe indubbiamente gli squilibri (sia per quanto riguarda la ripartizione tra nazionalità che la proporzione di donne)».

Può la Commissione illustrare le motivazioni politiche e la filosofia a cui essa si ispira per giustificare una forma di discriminazione piuttosto che un'altra? Può la Commissione spiegare come sia possibile conciliare la discriminazione in base all'età con la necessità di «assumere tenendo conto dei criteri di merito»?

Concorda la Commissione nel ritenere che la discriminazione effettuata ai danni dei lavoratori meno giovani allo scopo di ridurre gli squilibri per quanto riguarda la proporzione di donne rappresenti una misura assurda ed una mancanza rispetto al suo compito di trattare con equità i potenziali candidati e aumentare al massimo la sua efficienza?

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 6. 3. 1995, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(11 maggio 1995)

Nella propria risposta all'interrogazione scritta dell'on. Oddy (E-1966/94) la Commissione ha esposto dettagliatamente le ragioni che le suggeriscono di mantenere i limiti di età per i concorsi volti a selezionare funzionari permanenti di determinati gradi. Non vi sono contraddizioni tra tale politica e l'obbligo statutario di assumere il personale tenendo conto dei criteri di merito. L'assunzione avviene per mezzo di concorsi generali, e ogni candidato viene giudicato in base ai risultati delle prove scritte e orali. Solo i candidati che ottengono i migliori risultati in queste prove obiettive accedono agli elenchi di riserva. La Commissione respinge l'ipotesi formulata nell'ultima domanda posta dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1004/95

di Christian Jacob (RDE)

alla Commissione

(24 marzo 1995)

(95/C 202/75)

Oggetto: Disposizioni relative ai pagamenti compensativi

Il regolamento sulle colture proteiche dà alla Commissione la possibilità di adeguare, per quanto concerne le piante proteiche, le disposizioni relative ai pagamenti compensativi, in modo da compensare le flessioni di prezzo constatate sul mercato (regolamento (CEE) n. 1765/92, articolo 15, paragrafo 2: «A decorrere dalla campagna 1994/1995 il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, che le modalità relative ai pagamenti compensativi per i semi oleosi siano applicate altresì alle piante proteiche») ⁽¹⁾.

Poiché, dall'inizio della campagna 1994/1995, il prezzo di mercato delle piante proteiche è sceso del 10 %, si profilano grandi inquietudini quanto al futuro di tale produzione.

Infatti, delle grandi colture, le piante proteiche sono l'unica produzione che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori.

Pertanto la perdita di redditività delle piante proteiche potrebbe comportare, in assenza di disposizioni adeguate, una considerevole riduzione delle superfici a partire dal 1995. Le piante proteiche sono essenziali per l'equilibrio delle grandi colture. Registrano una domanda forte e contribuiscono ad attenuare il grave deficit proteico dell'Unione europea (tasso di autosufficienza pari solo al 35 %).

Intende la Commissione avvalersi, prima della semina 1995, della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del 30 giugno 1992 e adeguare aumentandoli i pagamenti compensativi per le piante proteiche?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(3 maggio 1995)

La Commissione non intende presentare una proposta per modificare i pagamenti compensativi riguardanti i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci prima dell'inizio della semina 1995, attualmente in fase avanzata in tutta la Comunità.

La campagna di commercializzazione 1995/1996 costituisce l'ultimo anno del periodo transitorio della riforma, nel quale gli effetti della stessa cominceranno ad essere evidenti. Dal 1993/1994 in poi i pagamenti compensativi per i cereali sono aumentati, essendo stati ridotti i prezzi istituzionali. I pagamenti compensativi relativi a piselli, fave, favette e lupini dolci sono invece restati immutati nello stesso periodo, essendo stati fissati a un livello tale da consentirne

la competitività rispetto ai cereali alla fine del periodo transitorio.

Nel 1993/1994 e nel 1994/1995 i produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci hanno goduto, rispetto ai produttori di cereali, di un vantaggio comparativo dovuto al pagamento di una compensazione sulle piante proteiche basata su un prezzo dei cereali molto inferiore a quello di mercato. Stando così le cose, la zona coltivata a piselli, fave, favette e lupini dolci è aumentata notevolmente, mentre quella dedicata ad altri prodotti è diminuita.

Dalle ultime stime riguardanti i terreni seminati a piselli, fave, favette e lupini dolci per il raccolto 1995, risulta che la semina nella Comunità è rimasta all'incirca allo stesso livello di quella del 1992/1993, anno precedente a quello dell'istituzione del regime riformato. Di conseguenza non era il caso che la Commissione proponesse una modifica dei pagamenti compensativi relativi al 1995/1996 prima di iniziare la semina.

Tuttavia la Commissione segue la questione ed è in attesa di ricevere conferma in merito alla zona che nel 1995 sarà stata destinata alle colture di cui sopra.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1005/95

di Friedrich Wolf (V)

alla Commissione

(6 aprile 1995)

(95/C 202/76)

Oggetto: Politica contrattuale della rappresentanza della Commissione a Bonn

1. Quali sono stati i criteri determinanti adottati dalla rappresentanza della Commissione a Bonn per affidare alla ditta Interschutz la sorveglianza del proprio edificio?

2. Sa la Commissione che l'impresa di vigilanza è incaricata di sorvegliare in futuro la sua rappresentanza a Bonn? Contravviene alle norme in materia di diritto del lavoro quando nei questionari personali chiede alle candidate informazioni circa un'eventuale gravidanza e a tutti i candidati informazioni sull'eventuale appartenenza ad un sindacato?

3. Ritiene la Commissione che la suddetta impresa di vigilanza — che paga ai suoi dipendenti un salario orario lordo di 11 DM — sia in grado di impiegare personale sufficientemente qualificato?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(16 maggio 1995)

La Commissione non ha concluso alcun contratto con la società Interschutz per quanto riguarda la vigilanza sul proprio edificio di rappresentanza a Bonn. Per l'aggiudica-

zione di tale servizio si sta provvedendo all'organizzazione di una gara d'appalto nel rispetto delle disposizioni prescritte dalla direttiva 92/50/CEE relativa agli «Appalti pubblici di servizi» (1).

(1) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1033/95

di Mair Morgan (PSE)

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 202/77)

Oggetto: Importi dedotti dalle pensioni

Attualmente gli Stati membri possono esigere che, a titolo della sicurezza sociale, siano detratti importi dai versamenti effettuati a fondi pensionistici di impresa da dipendenti che non risiedono più nel paese che prevede questo tipo di detrazione. Qualora un dipendente britannico che ha lavorato per molti anni in Belgio ritornasse a lavorare nel Regno Unito, vedrebbe detrarre importi a titolo della sicurezza sociale dal suo piano pensionistico belga, ma non dalla sua pensione britannica.

Dal momento che l'Unione europea incoraggia e agevola la circolazione dei lavoratori in seno agli Stati membri, intende la Commissione prendere misure intese ad armonizzare le norme relative alle detrazioni effettuate sui versamenti pensionistici?

Intende la Commissione elaborare una direttiva che autorizzi gli Stati membri ad operare detrazioni sui versamenti effettuati ai fondi pensionistici a titolo della sicurezza sociale solo se e quando il beneficiario della pensione risiede nel paese che effettua questo tipo di detrazione?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(1° giugno 1995)

La Commissione è consapevole del problema sollevato dall'onorevole interrogante per quanto riguarda la detrazione degli importi versati alle casse pensioni per i lavoratori che si avvalgono del proprio diritto alla libera circolazione.

A tale scopo, conformemente al programma d'azione sociale a medio termine approvato nell'aprile 1995, la Commissione conta di presentare quanto prima una proposta di direttiva relativa alla tutela dei diritti a pensione complementare, che dovrebbe offrire, fra l'altro, una risposta a tale problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1048/95**di Roberta Angelilli (NI)****alla Commissione***(7 aprile 1995)**(95/C 202/78)**Oggetto:* Pacificazione politica in Irlanda del Nord

Nonostante il processo di pacificazione avviato in Irlanda del Nord, e sostenuto anche economicamente dall'Unione europea, persiste un problema di disagio sociale e politico dovuto all'irrisolta questione, da un punto di vista giudiziario e penale, dei cosiddetti detenuti politici.

Può la Commissione provvedere alla costituzione di un gruppo di studi allo scopo di verificare:

1. il numero dei detenuti politici e la loro composizione sociale;
2. le condizioni di vivibilità all'interno delle carceri;
3. la possibilità di prevedere il superamento della legislazione di emergenza sul terrorismo e i relativi aggravati di pena rispetto alla legislazione corrente ed indicare — ove fosse possibile — misure detentive alternative, quali la carcerazione domiciliare per le donne con famiglia, la semilibertà per gli uomini, ossia la possibilità di lavorare durante il giorno al di fuori del carcere;
4. la possibilità di comparare i dati, l'evoluzione giuridica e la situazione politica irlandese in materia di terrorismo e detenzione politica con quelli degli altri paesi dell'Unione europea che hanno vissuto il medesimo problema (come l'Italia, la Spagna e la Germania), in collaborazione con quelle associazioni che se ne occupano nello specifico, auspicando una soluzione giuridico-politica uniforme per gli Stati membri dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(24 maggio 1995)

Non spetta alla Commissione provvedere alla costituzione di un gruppo incaricato di verificare le questioni poste dall'onorevole parlamentare dato che le stesse non rientrano nella sfera di competenza dell'Unione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1052/95**di Erika Mann (PSE)****alla Commissione***(28 marzo 1995)**(95/C 202/79)**Oggetto:* Informazioni in merito all'entità degli aiuti concessi nel 1994 alla Bassa Sassonia

In che misura e per quali obiettivi la Bassa Sassonia ha ricevuto nel 1994 aiuti della Comunità europea a titolo:

1. del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
2. del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Sezione orientamento,
3. del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — Sezione garanzia,
4. del Fondo sociale europeo (FSE),
5. dei programmi di ricerca della Comunità europea,
6. dei programmi della Comunità europea nel settore dell'energia,
7. dei programmi della Comunità europea nel settore dell'ambiente,
8. degli altri programmi della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(17 maggio 1995)

Gli aiuti comunitari concessi nel 1994 alla Bassa Sassonia ammontano a:

(milioni di ECU)

FESR	
obiettivo 2	3,001
obiettivo 5b	11,667

Programma Interreg I Germania/Paesi Bassi (euroregione Ems-Dollart). Il contributo dell'FESR all'insieme del programma operativo per il periodo 1991-1993 ammonta a 12,246 milioni di ECU. Nel 1994 sono stati complessivamente pagati 3,674 milioni di ECU.

(milioni di ECU)

FEOG — Sezione orientamento ⁽¹⁾	
Misure orizzontali	37,6
Sviluppo rurale	16,0
FSE	
Obiettivo 2	4,03
Obiettivo 3	18,58
Obiettivo 4	1,91
Obiettivo 5b	5,83
Pesca	
Sfop	1,25
Energia	
Thermie (3 progetti)	3,076
Save	0,032
Ricerca	
Programmi di ricerca (DG XII)	
Programmi di ricerca (DG XIII):	15,403
Costo complessivo dei progetti:	
Comm. Tech. Communication Technology	69,039
Medicina telematica	3,908
Trasporto telematico	72,485
Programmi d'istruzione	
Formazione e Gioventù	
Comett	0,57
Erasmus + Lingua (azione II)	1,49
Force	0,17
Gioventù per l'Europa	0,09
Lingua	0,52
Petra	0,23
Prestiti CECA	
11 progetti	1,04

⁽¹⁾ Per i pagamenti FEOG — Sezione garanzia, la ripartizione per Land non è disponibile.

Nell'ambito della politica aziendale, sono attivati 2 EIC (Eurospportelli-imprese). Inoltre le imprese della regione in oggetto hanno beneficiato dei servizi offerti da 7 membri della BC NET (Business Cooperation Network — Rete europea di cooperazione e di ravvicinamento tra imprese) e del BRE (Ufficio di ravvicinamento delle imprese).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1062/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 202/80)

Oggetto: Ispezioni di pesca

Può la Commissione precisare quanti ispettori di pesca vi sono in ciascuno Stato membro rispetto al numero di pescherecci ivi immatricolati?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(2 maggio 1995)

L'ispezione della pesca negli Stati membri è basata sulla verifica tecnica, effettuata dalle autorità nazionali, delle seguenti misure:

- misure per la conservazione e la gestione delle risorse,
- misure strutturali,
- misure riguardanti l'organizzazione comune di mercato.

Le autorità nazionali responsabili delle ispezioni in ciascun settore variano da uno Stato membro all'altro e la Commissione non dispone degli organigrammi relativi. Tuttavia, a norma del regolamento (CEE) n. 2847/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, anteriormente al 1° giugno, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel precedente anno civile. Detta relazione comprende una valutazione delle risorse tecniche e umane utilizzate dagli Stati membri e su questa base la Commissione dovrebbe essere in grado di calcolare il numero di ispettori rispetto al numero di pescherecci immatricolati negli stessi Stati membri, come richiesto dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1086/95

di Kirsten Jensen (PSE)

alla Commissione

(12 aprile 1995)

(95/C 202/81)

Oggetto: Trasporto transfrontaliero di biciclette

Nella sua risposta all'interrogazione orale n. 140 (H-764/92) ⁽¹⁾ dell'on. Rogalla, la Commissione comunica di aver incaricato la Federazione ciclistica europea di effettuare uno studio sul trasporto di biciclette in treno.

A tale riguardo può la Commissione far conoscere le conclusioni di detto studio e comunicare quali iniziative ha adottato o intende adottare di conseguenza?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo, n. 3-423 (ottobre 1992).

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

La Commissione ha finanziato lo studio sulle «disposizioni prese dalle ferrovie dell'Europa occidentale relativamente alle biciclette» su richiesta della Federazione ciclistica europea. La conclusione della relazione è stata che «molte delle attuali difficoltà sono il risultato dell'assenza di una politica reciprocamente benefica di dialogo costruttivo e di indagini». La Commissione ritiene che il lavoro svolto preparando la relazione si poteva ritenere di per sé un inizio di tale politica.

Relativamente al problema specifico del trasporto delle biciclette sui treni, come ha precedentemente affermato la Commissione, si tratta di una decisione commerciale presa dalle compagnie ferroviarie e non spetta alla Commissione intervenire.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1087/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(12 aprile 1995)

(95/C 202/82)

Oggetto: Finanziamenti CE per progetti di sviluppo in Paraguay

Può la Commissione fornire un elenco dei progetti di grandi opere (a partire da 500 000 ECU) realizzati nel periodo 1980-1994 o ancora in corso, concernenti in particolare gli insediamenti industriali e la costruzione di dighe e infrastrutture, cofinanziati dalla Comunità in Paraguay?

La Commissione prevede di finanziare e realizzare altri progetti analoghi in Paraguay nel biennio 1995-1996?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(15 maggio 1995)

A norma del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio del 25 febbraio 1992⁽¹⁾ e delle indicazioni di bilancio, la Commissione non può finanziare progetti di grosse infrastrutture (impianti industriali, dighe, ecc.) tranne gli ospedali o la ricostruzione in seguito a calamità.

L'istituzione incaricata di finanziare tale tipo di progetti è la BEI (Banca europea per gli investimenti). Ciononostante la Commissione contribuisce al finanziamento degli studi o dell'assistenza tecnica per questo genere di progetti.

Nel caso del Paraguay, l'accordo di cooperazione è stato firmato nel 1992 (dopo l'era Stroessner), ragione per cui, prima di tale anno, nessun progetto di questo tipo era stato finanziato dalla Commissione.

A partire da tale data la Commissione ha partecipato o ha contribuito alla pianificazione dei progetti seguenti:

1. Nel settore industriale:

— Sostegno allo sviluppo industriale: 1° programma 1992 (concluso): 650 000 ECU

2° programma 1994 (in corso): 850 000 ECU

3° programma 1995/96 (previsto): circa 900 000 ECU

2. Costruzione di una diga, regolazione del fiume Pilcomayo

— Aiuto alla commissione binazionale Rio Pilcomayo: Studio di fattibilità per la costruzione di una diga, data prevista 1995: circa 650 000 ECU

— Aiuto alla commissione trinazionale Rio Pilcomayo: Studio di valutazione e di fattibilità della gestione del bacino del fiume Pilcomayo, data prevista 1995: circa 600 000 ECU

3. Lavori di infrastruttura

— Hidrovía: programma di studio dei porti dell'Hidrovía (fiume Paranà-Paraguay), data prevista 1995/1996: circa 6 500 000 ECU

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1092/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(12 aprile 1995)

(95/C 202/83)

Oggetto: Divieto a livello europeo di pubblicazioni antisemite volte a negare l'olocausto

Nella Repubblica federale di Germania è in circolazione un volume commercializzato a partire dalla Spagna e intitolato Assoluzione per Hitler? 27 testimonianze inedite contro le camere a gas (autore: Gerd Honsik) che nega l'olocausto in modo cinico e pseudo-scientifico. Questa spregevole pubblicazione è stata posta sotto sequestro in Germania e viene ora spedita per posta in una nuova edizione a partire dalla Spagna.

Alcuni Stati membri hanno già adottato provvedimenti penali contro i documenti revisionisti. Nella sua risoluzione del 15 marzo 1995 sul programma di lavoro della Commissione per il 1995 il Parlamento europeo ha sollecitato, al paragrafo 9 fc), «una proposta di direttiva in materia di lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, nonché contro gli atti di revisionismo dell'olocausto o volti a negarlo».

Quali provvedimenti pensa di adottare la Commissione affinché in futuro la pubblicazione e commercializzazione di

testi antisemiti, revisionisti e volti a negare l'olocausto sia vietata in tutto il territorio dell'Unione? È disposta ad elaborare la proposta di direttiva sollecitata dal Parlamento?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(1° giugno 1995)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole membro per quanto riguarda la diffusione transfrontaliera di materiale razzista e revisionista.

Il Consiglio dei ministri della giustizia e degli interni si è occupato della questione nella relazione finale sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia. La relazione propone di esaminare attentamente la possibilità di colmare i divari fra le legislazioni degli Stati membri e gli strumenti internazionali, in modo da eliminare gli ostacoli ad una cooperazione internazionale a livello giuridico. Il Consiglio ritiene che potrebbe diventare necessario per gli Stati membri riesaminare l'equilibrio fra diritto penale, diritto civile e procedure amministrative, in modo da garantire che vengano attuati i provvedimenti più efficaci per risolvere i vari problemi che si vanno presentando.

La relazione si basa in parte sulle risposte degli Stati membri a un questionario elaborato e distribuito nel corso della presidenza tedesca. Successivamente le risposte sono state sintetizzate in modo da mettere in evidenza eventuali lacune fra i sistemi giuridici degli Stati membri.

Inoltre la Commissione ha effettuato uno studio comparativo delle legislazioni nazionali in materia e intende aggiornarlo nel corso del 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1116/95

di **Wayne David (PSE)**
alla Commissione

(5 aprile 1995)
(95/C 202/84)

Oggetto: Utilizzo di fondi Phare in Romania

Può la Commissione far sapere se le risulta un utilizzo negligente di fondi Phare da parte di consulenti in Romania? Può prendere posizione su informazioni pervenute riguardanti tassi di successo estremamente bassi e mancanza di procedure di verifica per la gestione dei fondi?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**
(12 maggio 1995)

La Commissione è molto preoccupata delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare riguardo il presunto utilizzo negligente da parte degli esperti dei fondi Phare in Romania.

La Commissione non ha indicazioni in merito a questa presunta negligenza e le autorità rumene, beneficiarie dei fondi Phare, non si sono lamentate di negligenza o cattiva gestione. La Commissione è, naturalmente, interessata e gradirebbe qualsiasi informazione supplementare, che facilitasse ulteriori indagini in questa questione.

In ogni caso, l'attuazione del programma Phare in Romania mostra di procedere ad un ritmo normale, paragonabile agli altri paesi. Infatti, come dimostrano le informazioni con relativi dati forniti al Parlamento il 31 dicembre 1994, 541,7 MECU sono stati impegnati a favore della Romania. Su tale importo, sono stati stanziati 273,1 MECU, pari al 50,4% degli impegni, e sono stati pagati 255,3 MECU, pari al 47,1% degli impegni. Questi tassi sono molto simili a quelli medi di attuazione per l'intero programma Phare, ossia 52,4% per gli stanziamenti e 50,2% per i pagamenti.

Per quanto riguarda le ulteriori procedure, la Commissione assicura un costante controllo dei programmi attuati attraverso:

- resoconti semestrali dei progressi e programmi dei lavori presentati dalle autorità rumene ed approvati dalla Commissione;
- visite regolari da parte degli amministratori della Commissione con base a Bruxelles, del servizio del controllo finanziario della Commissione e della Corte dei conti europea;
- incontri mensili tra le autorità rumene e la delegazione della CE in Romania; e
- approvazione della Commissione, a livello locale a Bucarest o centrale a Bruxelles, di tutti i contratti superiori a 1 000 ECU conclusi dalle autorità locali.

La Commissione, inoltre, ha recentemente rilasciato una valutazione esterna dei programmi in Romania, che comprende tutti i settori in cui Phare è impegnato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1119/95**di Freddy Blak (PSE)****alla Commissione***(12 aprile 1995)**(95/C 202/85)***Oggetto:** Tossicodipendenti deceduti

In un articolo apparso il 23 marzo 1995 su *Politiken* si legge che nel 1994 il numero di tossicodipendenti deceduti ha segnato un record.

È in grado la Commissione, alla luce di quanto sopra, di far sapere quali iniziative ha preso l'UE per lottare contro la droga, e in particolare quali ricerche sono state effettuate per conoscere le cause di tali morti e il risultato che hanno dato?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(15 giugno 1995)

La Commissione rammenta all'onorevole interrogante che il Trattato sull'Unione europea ha offerto agli Stati membri e alle istituzioni europee un nuovo ambito di cooperazione per lottare contro la droga e la tossicomania. Su tali basi, oltre a una comunicazione al Consiglio e al Parlamento relativa a un piano d'azione di lotta contro la droga ⁽¹⁾, la Commissione ha approvato, il 21 giugno 1994, una proposta di decisione basata sull'articolo 129 del Trattato CEE per un primo programma d'azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicomania, conformemente al quadro d'azione nel settore della sanità pubblica ⁽²⁾.

Occorre peraltro sottolineare che gli Stati membri rimangono responsabili della lotta contro la droga. In particolare essi sono sempre i soli competenti per quanto riguarda le legislazioni relative. L'armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo settore non è prevista dall'articolo 129 del Trattato CEE.

I lavori svolti dalla Commissione per la preparazione del piano d'azione di lotta contro la droga hanno posto in luce l'importanza della ricerca come elemento chiave di una strategia europea di lotta contro la droga, nonché la relativa debolezza e l'isolamento della ricerca europea su tali problemi. Per questo motivo la Commissione, tenendo conto delle realizzazioni compiute, e in particolare del programma Biomed 2, ha preconizzato il coordinamento di un'azione integrata di ricerca globale sulle droghe e sulle tossicomanie, vertente in particolare sull'analisi delle cause e delle conseguenze della tossicomania.

Occorre inoltre notare che l'articolo 129 del Trattato CEE prevede esplicitamente che, nel settore della sanità pubblica, l'azione della Commissione deve favorire la ricerca sulle cause della tossicomania e sulla sua «trasmissione», e che le

esigenze in materia di protezione della salute sono una componente delle altre politiche comunitarie, compresa la ricerca. Tali disposizioni sono riprese nella proposta di decisione suddetta.

Ricordiamo infine che l'Osservatorio europeo delle droghe e dei tossicomani, nell'ambito delle proprie priorità di lavoro sulla richiesta e sulla riduzione della richiesta di droghe, potrà contribuire a una migliore raffrontabilità dei dati nazionali sulle morti dovute al consumo di droga ed eventualmente all'armonizzazione dei metodi e dei criteri di raccolta di tali dati.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 234 def.

⁽²⁾ Doc. COM(94) 223 def., GU n. C 257 del 14. 9. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1125/95**di Bryan Cassidy (PPE)****alla Commissione***(20 aprile 1995)**(95/C 202/86)***Oggetto:** Fondo comunitario per lo sviluppo in Centroamerica

Può la Commissione far sapere se il fondo comunitario di sviluppo per i paesi centroamericani, come il Guatemala, dipende dalla situazione dei diritti dell'uomo nella regione? In caso affermativo, può la Commissione europea far sapere quali passi intende compiere per garantire che tale fondo comunitario sia erogato nel rispetto dei principi dei diritti dell'uomo riconosciuti dall'UE?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(24 maggio 1995)

Dal 1991 la Commissione finanzia, attraverso la linea di bilancio «democratizzazione e diritti umani», una serie di iniziative affidate in Guatemala al procuratore competente in materia di diritti umani, alle associazioni per la difesa delle minoranze indigene, delle donne e dei minorenni, nonché alle organizzazioni non governative (ONG) che operano in particolare per la promozione e il rispetto dei diritti umani.

Dal 1991 il Guatemala partecipa inoltre ad un programma regionale per l'America centrale gestito dall'istituto interamericano dei diritti umani (IIDU) che ha come obiettivo la formazione del personale delle forze armate e del corpo di polizia, nonché di rappresentanti del potere giudiziario.

Negli ultimi due anni, gli importi concessi nell'ambito della cooperazione destinati alla promozione e al rispetto dei diritti umani in Guatemala, sono ammontati a:

— 1993: 1 393 000 ECU,

— 1994: 2 225 000 ECU.

Si prevede che, nel 1995, verranno erogati circa 2 MECU per azioni in questo settore (a cura del procuratore dei diritti umani, dei pubblici ministeri e delle ONG).

L'obiettivo delle azioni di cui sopra è di contribuire specificatamente alla promozione, al rispetto e alla difesa attiva dei diritti umani attraverso soggetti istituzionali e organizzazioni della società civile aventi una specifica competenza o responsabilità in questo settore.

Praticamente tutti gli altri progetti finanziati dalla Comunità in Guatemala hanno come destinatari i ceti più bisognosi della popolazione, spesso vittime di violazioni dei diritti umani, ai quali occorre offrire condizioni di vita più dignitose, migliorando l'accesso ai servizi di base.

La cooperazione della Comunità in Guatemala è parte della politica di sviluppo del paese tesa a superare le cause profonde del conflitto armato, contribuendo così al processo di pace del paese.

La Commissione si augura che la scelta di un approccio positivo, che incoraggi il rispetto dei diritti umani e della democrazia, e realizzato in Guatemala attraverso le azioni sopra menzionate, permetta di arginare rapidamente il nuovo rigurgito. Le iniziative della Comunità a favore dei ceti sociali più bisognosi, le prime vittime delle violazioni di tali diritti, e quelle della missione di vigilanza del rispetto dei diritti umani delle Nazioni Unite (Minugua), dovrebbero permettere di completare in breve tempo il processo di pace e di democratizzazione, nonché il ripristino dello Stato di diritto nel paese.

La Commissione ritiene che sia estremamente importante portare avanti queste iniziative per rafforzare i meccanismi e le istituzioni guatemalteche che proteggono tali diritti e permettere, una volta raggiunta la pace e la stabilità politica, la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo delle relazioni economiche e sociali con il Guatemala.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1133/95

di Doeke Eisma (ELDR)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 202/87)

Oggetto: Iniziative della Commissione in relazione alla catastrofe petrolifera nella Repubblica dei Komi nell'ottobre 1994

Quali iniziative ha preso la Commissione, tra l'altro nel quadro del programma Tacis e anche a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 1994 (B4-345/94) ⁽¹⁾, in relazione alla catastrofe petrolifera verificatasi nella Repubblica dei Komi nell'ottobre 1994?

Secondo quali modalità la Commissione conta offrire aiuti finanziari per il risanamento dei suoli e contribuire all'introduzione di nuove tecniche per la desolforazione del combustibile?

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 167.

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(23 maggio 1995)

In seguito alla risoluzione del 17 novembre 1994, Tacis avrebbe favorevolmente accolto una richiesta di assistenza tecnica o simile, per essere d'aiuto nella risoluzione della catastrofe petrolifera nella Repubblica dei Comi. Tuttavia, dal ritorno di una missione inviata sul posto per accertare i fatti, a cui la Commissione ha partecipato, non vi è stata alcuna richiesta formale di tale assistenza né da parte della Repubblica dei Comi, né da parte della Federazione russa.

Ciononostante la Commissione è rimasta regolarmente in contatto sia con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, specialmente dopo la missione congiunta nella zona nel febbraio 1995. In linea con le raccomandazioni delle banche, sono iniziati i lavori d'emergenza per sostituire la sezione centrale dell'oleodotto come misura urgente prima del disgelo di primavera. Un progetto successivo più sostanziale sta per essere avviato («Progetto d'emergenza per l'attenuazione della catastrofe petrolifera») con il fine di stabilizzare il petrolio nell'area di dispersione, ridurre al minimo la quantità di petrolio fuoriuscita ed impedire danni ecologici al bacino fluviale del Pechora, continuare la ripulitura con un metodo ecologicamente appropriato, sostituire le sezioni critiche dell'oleodotto di Kharyagu e migliorare la sua gestione ed il suo ripristino e studiare le necessità di un ulteriore sviluppo dell'infrastruttura degli oleodotti nella Repubblica dei Comi.

Sebbene Tacis non possa normalmente finanziare operazioni di risanamento del suolo come necessario in questo caso, esso è pronto a finanziare la componente assistenza tecnica di tale iniziativa, per esempio attraverso il suo strumento regionale a favore dell'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1140/95

di André Laignel (PSE)

alla Commissione

(5 aprile 1995)

(95/C 202/88)

Oggetto: Agricoltura: rivalutazione del premio compensativo per le leguminose

Il regolamento sulle leguminose consente alla Commissione la possibilità di modulare le disposizioni concernenti i pagamenti compensativi in modo da compensare il calo dei prezzi rilevati sul mercato.

Dato che dall'inizio della campagna 1994/1995 il prezzo di mercato delle leguminose è calato del 10 %, sorgono gravi apprensioni sul futuro di dette produzioni.

Tra le grandi coltivazioni le leguminose sono infatti l'unico settore produttivo che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori.

Di conseguenza, se non vengono adottate misure nel settore, la perdita di competitività delle leguminose potrebbe comportare un calo notevole delle superfici già nel 1995.

Tuttavia le leguminose sono essenziali per l'equilibrio del settore delle grandi coltivazioni.

Esse corrispondono a una domanda sostenuta e contribuiscono a attenuare il grave deficit a livello di proteine nell'Unione europea (autoapprovvigionamento pari soltanto al 35 %).

Per quale motivo la Commissione non si avvale della facoltà offertale dal regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾, segnatamente all'articolo 5, paragrafo 2, per proporre una rivalutazione dell'aiuto compensativo alle leguminose al momento della fissazione dei prezzi agricoli quest'anno?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(26 aprile 1995)

La Commissione non ha proposto di modificare il livello dei pagamenti compensativi per piselli, fagioli e lupini dolci nel «pacchetto» prezzi 1995/1996 in quanto non ha ritenuto opportuna tale proposta.

Il 1995/1996 è l'ultimo anno del periodo transitorio della riforma e soltanto in questo lasso di tempo saranno visibili i risultati di quest'ultima. Dal 1993/1994 il valore dei pagamenti compensativi per i cereali è cresciuto, mentre sono stati ridotti i prezzi istituzionali. Il valore dei pagamenti compensativi per le leguminose è rimasto immutato dal 1993/1994, quando è stato fissato ad un livello tale da consentire a queste colture di far concorrenza ai cereali alla fine del periodo di transizione.

Nel 1993/1994 e nel 1994/1995 i produttori di colture proteiche hanno fruito di un vantaggio comparativo rispetto ai produttori di cereali, dato che la compensazione è stata pagata in base ad un prezzo dei cereali ben più basso rispetto a quello predominante sul mercato. In tali circostanze è accaduto che le aree coltivate a leguminose si sono notevolmente estese, mentre si sono ridotte quelle seminate ad altre colture.

Le stime più recenti sulle zone adibite a colture proteiche per il raccolto 1995 indicano che i seminativi comunitari sono a pari livello con quelli del 1992/1993, cioè l'anno precedente l'entrata in vigore della riforma. Pertanto la Commissione non ha avuto motivo di proporre modifiche alle misure di sostegno previste nel «pacchetto» prezzi per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

Tuttavia la questione è attualmente al vaglio della Commissione, che attende conferma dei dati relativi alle superfici di seminativo destinate a queste colture nel 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1141/95

di Michael Tappin (PSE)

alla Commissione

(5 aprile 1995)

(95/C 202/89)

Oggetto: Imposizione del regime di certificazione sulle piastrelle di ceramica prodotte nell'UE ed esportate in Polonia

Consapevole che la Polonia è un paese firmatario dell'accordo UE-Europa;

consapevole che le piastrelle di ceramica prodotte nell'UE non sono mai state fonte di preoccupazione per la sicurezza dei consumatori;

consapevole che i costi del regime di certificazione che il governo polacco intende applicare dal 1° maggio 1995 a tutte le piastrelle di ceramica UE esportate in Polonia saranno a carico dei singoli produttori di piastrelle;

consapevole che nel 1994 i produttori UE hanno esportato in Polonia piastrelle di ceramica per un valore di 100 MECU;

consapevole che l'industria della ceramica rappresenta l'1 % del PIL dell'UE;

consapevole che la situazione di questo settore industriale non è talmente buona da poter assorbire queste penalità senza che vengano seriamente pregiudicati i livelli occupazionali, ecc.;

consapevole che molti degli stabilimenti per la fabbricazione delle piastrelle di ceramica sono siti nelle regioni meno prospere;

quali misure sta prendendo la Commissione per combattere una iniziativa che equivale alla creazione da parte della Polonia di un ostacolo agli scambi nei confronti della UE?

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1187/95

di Livio Filippi (PPE)
alla Commissione
(11 aprile 1995)
(95/C 202/90)

Oggetto: Esportazione di piastrelle dall'UE verso il mercato polacco

Siamo stati informati che le autorità polacche introdurranno a decorrere dal 1° maggio 1995 uno schema di certificazione obbligatoria per le piastrelle in ceramica, basato sulla legge del 3 aprile 1993 sulla ricerca e la certificazione (Gazzetta ufficiale 55/93 — Polonia) la quale prevede standard qualitativi diversi da quelli vigenti in analoghe certificazioni all'interno dell'UE.

L'introduzione di tale schema obbligatorio in quanto limitativo delle esportazioni dai paesi dell'UE verso il mercato polacco è in contrasto con l'accordo di associazione intercorso tra Polonia ed UE, e più precisamente con l'articolo 1, titolo I, laddove si prefigge l'obiettivo di: «promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti...»?

Può la Commissione indicare quali misure saranno adottate al fine di evitare le limitazioni della commercializzazione di piastrelle sul mercato polacco?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1197/95

di José García-Margallo y Marfil (PPE)
alla Commissione
(28 aprile 1995)
(95/C 202/91)

Oggetto: Esportazioni di ceramiche dell'UE in Polonia

L'accordo di associazione del 16 dicembre 1991 tra l'UE e la Repubblica polacca prevede l'armonizzazione della legislazione polacca con la normativa dell'UE nelle materie in cui ciò risulti necessario, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, per facilitare la futura integrazione della Polonia.

Il 21 luglio 1994 il numero 29 del Monitor Polski ha pubblicato un provvedimento, la cui entrata in vigore è fissata per il 1° maggio 1995, che stabilisce l'obbligo di certificati di omologazione per l'importazione di alcuni prodotti fra cui le piastrelle di ceramica.

L'ottenimento di tali certificati comporta spese talmente rilevanti da ostacolare, di fatto, il libero scambio in generale e da penalizzare in particolare l'industria delle piastrelle di ceramica, costituita per la maggior parte da piccole e medie imprese.

Sebbene non si vogliono avanzare riserve preventive sulla preparazione tecnica dell'Istituto del vetro e della ceramica di Varsavia, competente per il rilascio dei certificati, va osservato che nessun paese al mondo esige l'omologazione per l'importazione di piastrelle di ceramica.

Non ritiene la Commissione che la suddetta legislazione polacca violi l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Polonia comportando, anziché un ravvicinamento, un allontanamento dalle norme dell'Unione?

Non crede che le notevoli spese legate al rilascio del certificato minaccino, in modo surrettizio, di vanificare l'abolizione dei dazi doganali e la libertà degli scambi?

Condivide la tesi secondo cui la norma del 21 luglio 1994 può falsare la concorrenza?

Come valuta i danni arrecati alle piccole e medie imprese? Ritiene che la legislazione polacca possa essere in contrasto con il disposto dell'articolo 89 dell'accordo?

In relazione a quanto precede, e tenendo conto del fatto che in base all'articolo 155 del Trattato CE essa è la guardiana dei trattati, quali misure adotterà la Commissione?

Risposta comune data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte
P-1141/95, P-1187/95 e E-1197/95
(15 maggio 1995)

Non appena saputo di una nuova normativa polacca che introduce il requisito della certificazione per tutta una serie di prodotti, fabbricati in Polonia o all'estero, la Commissione ha sollevato la questione presso le autorità di quel paese. Una prima discussione formale ha avuto luogo a Varsavia il 23 giugno 1994. A seguito di quell'incontro e di incontri seguenti, la Polonia ha accettato di posticipare l'entrata in vigore della nuova normativa fino al 1° maggio 1995, mentre veniva costituito uno speciale gruppo di lavoro, composto da esperti della Comunità e del governo polacco, al fine di esaminare la questione e di spiegare la normativa comunitaria e le prassi comunitarie in materia. Nel corso di tali consultazioni, la Commissione ha richiesto di eliminare, dall'elenco delle merci per le quali è necessaria la certificazione, un certo numero di prodotti, fra cui le ceramiche per costruzione. La Commissione segue tale problema con molta attenzione e ha affermato chiaramente che il nuovo regime di certificazione non deve creare barriere commerciali. Data la sua ambizione di entrare a far parte dell'Unione, anche la Polonia ha tutto l'interesse ad evitare l'introduzione di normative e prassi contrastanti con quelle comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1143/95**di Antoine-François Bernardini (PSE)****alla Commissione***(7 aprile 1995)**(95/C 202/92)**Oggetto:* Servizi postali

La Commissione europea ha pubblicato un libro verde sul settore postale in maggio 1992 in cui annunciava un futuro contesto regolamentare. Dopo tale data non è stata presentata al Parlamento alcuna proposta legislativa a tale riguardo. Il Consiglio, nella sua risoluzione del 7 febbraio 1994 ⁽¹⁾, che determinava gli obiettivi principali di una politica postale comunitaria, aveva fissato, quale data perché la Commissione presentasse le necessarie misure, il 1° luglio 1994. A tutt'oggi non è stato ancora proposta alcun testo.

In questi ultimi tempi la stampa britannica si è fatta portavoce della volontà della Commissione di applicare al settore postale le soluzioni adottate in materia di telecomunicazioni. È questo il motivo per cui chiedo alla Commissione se intende modificare la logica sostenuta dai vari organismi comunitari e nazionali.

Non ritiene la Commissione che sia pericoloso basare schemi organizzativi su impostazioni ultraliberali che fanno tabula rasa delle realtà economiche, culturali e sociali (mi riferisco in particolare al conflitto esistente nel mio dipartimento, le Bouches du Rhône)?

Può la Commissione inoltre indicare la data precisa in cui intende presentare una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio con una definizione del servizio universale nonché del settore riservabile che rappresenta la contropartita economica necessaria per fornire durevolmente il servizio universale?

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione***(4 maggio 1995)*

Dopo l'adozione della risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994, è stata avviata un'ampia consultazione con tutte le parti interessate, in seguito alla quale la Commissione ha intrapreso la preparazione di proposte specifiche. Tuttavia la complessità del problema richiede una valutazione approfondita di tutta una serie di aspetti giuridici, economici e concorrenziali, per cui la Commissione non ha potuto concludere i suoi lavori nel 1994.

Per tale motivo l'adozione di un quadro regolamentare per i servizi postali è stata iscritta nel programma di lavoro della Commissione per il 1995 ⁽¹⁾. Il quadro regolamentare comprende proposte relative ad una definizione generale comune, alla qualità dei servizi, alla normalizzazione tecnica e alla definizione di servizi riservabili.

La Commissione terrà conto, nel preparare le sue proposte, dello sviluppo globale in tutto il settore dei servizi delle comunicazioni, che comprende il settore delle telecomunicazioni e il settore postale. Tuttavia, poiché ciascuno di questi servizi ha caratteristiche proprie, le proposte specifiche dovranno contenere non soltanto elementi comuni (quali, ad es.: l'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato o requisiti comuni rispetto agli utenti), ma devono anche tenere conto delle esigenze diverse di ciascuno dei settori.

Poiché la Commissione non ha ancora presentato formalmente alcuna proposta, qualsiasi notizia è puramente speculativa e dovrebbe essere considerata in quanto tale.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) def. dell'8. 2. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1145/95**di Raymond Chesa (RDE)****alla Commissione***(7 aprile 1995)**(95/C 202/93)**Oggetto:* Adattamento del regolamento sulle colture proteiche nella PAC

Dopo l'inizio della campagna 1994/1995, il prezzo di mercato delle piante proteiche è diminuito del 10% e il futuro di queste produzioni sembra molto preoccupante. Tra le principali colture, quella delle piante proteiche è la sola produzione che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori.

Il regolamento sulle piante proteiche prevede tuttavia che la Commissione abbia la possibilità di modificare le disposizioni relative al pagamento compensativo in modo da compensare le riduzioni di prezzo constatate sul mercato, cosa che si rivelerebbe necessaria, vista la situazione attuale.

La Commissione intende ricorrere, prima della semina del 1995, al disposto dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾ del 30 giugno 1992 che le consente di aumentare il pagamento compensativo per le coltivazioni proteiche?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione***(28 aprile 1995)*

La Commissione non ha intenzione di presentare una proposta sul livello dei pagamenti compensativi per la raccolta 1995 di piselli, fagioli e lupini dolci prima ancora che sia iniziata la relativa semina.

Il 1995/1996 è l'ultimo anno del periodo transitorio della riforma e soltanto in questo lasso di tempo saranno visibili i risultati di quest'ultima. Dal 1993/1994 il valore dei pagamenti compensativi per i cereali è cresciuto, mentre sono stati ridotti i prezzi istituzionali. Il valore dei pagamenti compensativi per piselli, fagioli e lupini è rimasto immutato dal 1993/1994, quando è stato fissato ad un livello tale da consentire a queste colture di far concorrenza ai cereali alla fine del periodo di transizione.

Nel 1993/1994 e nel 1994/1995 i produttori di colture proteiche hanno fruito di un vantaggio comparativo rispetto ai produttori di cereali, dato che la compensazione è stata pagata in base ad un prezzo dei cereali ben più basso rispetto a quello predominante sul mercato. In tali circostanze è accaduto che le aree coltivate a piselli, fagioli e lupini dolci si sono notevolmente estese, mentre si sono ridotte quelle seminate ad altre colture.

Le stime più recenti sulle zone adibite a colture proteiche per il raccolto 1995 indicano che i seminativi comunitari sono a pari livello con quelli del 1992/1993, cioè l'anno precedente l'entrata in vigore della riforma. Pertanto la Commissione non ha avuto motivo di proporre modifiche alle misure di sostegno previste nel «pacchetto» prezzi per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

Tuttavia la questione è attualmente al vaglio della Commissione, che attende conferma sui dati relativi alle superfici di seminativo destinate a queste colture nel 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1150/95

di Gerhard Botz (PSE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 202/94)

Oggetto: Promozione dei contatti tra i cittadini dell'UE e i cittadini degli Stati dell'Europa centrale ed orientale

Dopo una forzata separazione durata quasi mezzo secolo tra gli europei dell'Est e quelli dell'Ovest è necessario, in considerazione delle previste adesioni, facilitare gli incontri tra i cittadini dell'Est e quelli dell'Ovest per promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche.

Può pertanto la Commissione far sapere:

1. Quali attività progetta la nuova Commissione per venire incontro a queste aspirazioni?
2. Quali mezzi UE sono destinati alla promozione di siffatte attività?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(23 maggio 1995)

Nel quadro dei programmi nazionali finanziati da Phare, un certo numero di operazioni consente ad attori della vita economica e sociale della Comunità di creare contatti con i loro omologhi dell'Est. E questo è quanto avviene, in particolare, in materia di sviluppo regionale, di promozione delle piccole e medie imprese e di progetti di riforma dell'amministrazione pubblica a livello locale. Inoltre, alcuni programmi nazionali sono aperti alla partecipazione di associazioni e di organismi non governativi, in particolare nei settori dello sviluppo dell'occupazione locale e del sostegno al settore della sanità, oppure in materia di ambiente.

D'altro canto Phare ha lanciato numerosi programmi orizzontali riguardanti l'insieme dei paesi dell'Europa centrale, che costituiscono altrettanti strumenti della cooperazione decentrata e occasioni di contatto e di scambio indispensabili per forgiare un'identità europea più ampia.

Si tratta dei programmi Tempus e Ace per la cooperazione interuniversitaria, Coopme per la promozione delle piccole imprese, town-twinning e Interreg per incoraggiare gli scambi tra municipalità e regioni, nonché dei programmi destinati a promuovere la collaborazione tra organizzazioni non governative quali «Démocratie», «Lien», «Partenariat et Développement institutionnel».

Questi programmi orizzontali vengono costantemente sviluppati e potenziati e ottengono risorse sempre più concrete. Ad esempio, dal 1993 lo stanziamento per «Démocratie» è passato da 5 a 10 MECU all'anno e sarà molto probabilmente ulteriormente aumentato nel 1996. Lo stesso dovrebbe avvenire per il programma «Lien», la cui dotazione (5 MECU nel 1994) verrebbe prossimamente raddoppiata. Il programma Tempus, a quale sono stati assegnati per l'ultimo quinquennio 429 MECU, dovrebbe ricevere 96 MECU per il solo 1995.

Questa tendenza dovrebbe rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni, con la partecipazione dei paesi firmatari degli accordi europei ai programmi comunitari che, come si sa, contribuiscono a creare tra gli Stati membri una stretta rete di solidarietà.

La linea di bilancio B7-5020 «Accordi di cooperazione economica e commerciale con paesi terzi» permette anche di finanziare la partecipazione di cittadini dei paesi dell'Europa centrale e orientale a colloqui, seminari e altri avvenimenti professionali. Inoltre, il programma di visite della Comunità, gestito di concerto dal Parlamento e dalla Commissione, organizza e finanzia visite di cittadini dei paesi terzi nella Comunità e negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1161/95**di Christian Jacob (RDE)****alla Commissione***(7 aprile 1995)**(95/C 202/95)**Oggetto:* Assicurazioni agricole: aiuti statali

A norma dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sull'Unione europea «sono compatibili con il mercato comune . . . gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». In vari Stati membri dell'Unione europea sono stati pertanto istituiti degli aiuti alla sottoscrizione, da parte degli agricoltori, di assicurazioni sui raccolti.

Il livello delle sovvenzioni concesse dai diversi Stati membri varia attualmente in modo notevole: dal 10 % della quota in alcuni dipartimenti francesi al 60 % in Spagna.

Può la Commissione far sapere come considera questo fattore di distorsione della concorrenza tra gli agricoltori degli Stati membri in settori produttivi, come quello della frutta e della verdura o quello della viticoltura, che sono particolarmente esposti alla variabilità delle condizioni climatiche e ricorrono ampiamente alle assicurazioni per tutelare i redditi?

Queste distorsioni non configurano una violazione delle disposizioni generali del trattato sull'Unione europea relative alle «norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni»?

Non sarebbe possibile trovare una soluzione al problema nel quadro delle discussioni in merito alla riforma delle relative organizzazioni comuni dei mercati?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(3 maggio 1995)

La Commissione è in grado di fornire all'onorevole parlamentare i seguenti elementi d'informazione.

Per qualsiasi settore agricolo gli aiuti di Stato possono essere valutati in base alle disposizioni qui di seguito riportate:

- quando l'assicurazione copre unicamente le perdite che gli Stati membri potrebbero indennizzare, in mancanza di un'assicurazione, al 100 % a titolo di calamità naturali o altri eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del Trattato CE (perdita di produzione pari ad almeno il 30 %, oppure al 20 % nelle zone svantaggiate), l'aiuto nazionale al premio di assicurazione può coprire in modo permanente fino

all'80 % del premio dovuto dal coltivatore (il 50 % in caso di assicurazione che copra anche altri rischi di perdita del raccolto o del bestiame, dei quali lo Stato non potrebbe rispondere in caso di effettivo sinistro);

- qualora gli aiuti al premio di assicurazione non coprano i rischi di calamità naturali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del Trattato CE (perdita inferiore al 30 % o al 20 % nelle zone svantaggiate), sono compatibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) aiuti aventi una durata massima di 10 anni e decrescenti a partire da una percentuale iniziale del 30 % del premio d'assicurazione.

Se gli aiuti di Stato rispettano i suddetti criteri, la Commissione non li ritiene che essi sono contrari alle disposizioni del Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1171/95**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)****alla Commissione***(7 aprile 1995)**(95/C 202/96)**Oggetto:* Mancata effettuazione della VIA per la costituzione dell'autostrada 250 in Germania

In un documento della Commissione in data 4 luglio 1994 la Repubblica federale di Germania viene invitata a prendere posizione entro due mesi su un parere motivato avente per oggetto la mancata effettuazione della VIA per la costruzione dell'autostrada 250 vicino a Lüneburg.

1. Il governo federale ha preso posizione in merito?
2. Che cosa ha addotto a giustificazione della mancata effettuazione della VIA nella fattispecie?
3. Esiste la reale possibilità di bloccare a questo punto il progetto?
4. La Repubblica federale di Germania rischia sanzioni da parte dell'EU?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

La Commissione ha inviato un parere motivato alla Germania per il mancato recepimento della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾. In detto parere la Commissione ha anche informato le autorità tedesche che, a quanto le risultava, la costruzione dell'autostrada A250 tra Winsen East e Lüneburg Ortnissen era stata autorizzata senza la

previa valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alla direttiva 85/337/CEE.

Con lettera del 23 agosto 1994 le autorità tedesche hanno chiesto alla Commissione di rinviare il termine di replica al 5 novembre 1994. A tutt'oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta.

La Commissione non è pertanto in condizione di rispondere alle domande n. 1, n. 2 e n. 3 dell'onorevole parlamentare. Essa fa peraltro osservare che la direttiva 85/337/CEE stabilisce solo requisiti procedurali e non fornisce alcuna base giuridica per bloccare determinati progetti.

Per quanto riguarda le sanzioni, solo la Corte di giustizia della Comunità europea può comminare il pagamento di una somma forfettaria o di una penale (articolo 161 del Trattato CEE) solo nel caso in cui uno Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per conformarsi ad una sentenza pronunciata dalle Corti. Per il caso cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione può quindi proporre alla Corte di giustizia adeguate sanzioni finanziarie se la Corte decidesse che la Germania non si è conformata agli obblighi previsti dalla direttiva 85/337/CEE e se non ha preso le misure necessarie per conformarsi a tale sentenza.

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1183/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(27 aprile 1995)

(95/C 202/97)

Oggetto: Utilizzo delle nuove tecnologie in materia di teleistruzione e di insegnamento a distanza

L'Unione europea si è impegnata ad accelerare la trasformazione che porterà alla società dell'informazione. Può la Commissione far sapere quali orientamenti intende promuovere per far sì che le nuove tecnologie siano al servizio di tale società dell'informazione, segnatamente per quanto riguarda l'insegnamento a distanza e la teleistruzione?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

La Commissione, consapevole della necessità di porre le nuove tecnologie al servizio della società dell'informazione, nonché dell'opportunità di definire gli orientamenti di massima per lo sviluppo di iniziative specifiche a livello comunitario, ha pubblicato, nel 1991, una relazione ⁽¹⁾ e un memorandum ⁽²⁾ sull'apprendimento aperto e a distanza nella Comunità.

In base all'esperienza fatta nell'ambito dei vari programmi e delle diverse iniziative in materia di istruzione e di formazione, come Erasmus, Comett, Eurotacet, Force, Lingua, Delta, Euroform, Now e Horizon, e in particolare per quanto riguarda il supporto a progetti d'innovazione multimediale, nonché nell'ambito dell'esame effettuato in questo settore congiuntamente a esperti europei ⁽³⁾, la Commissione ha pienamente inserito questo strumento di apprendimento nei nuovi programmi Socrates e Leonardo, in connessione con il 4° programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico (R&D).

Inoltre, nel 1994, sono stati varati quattro progetti aventi carattere pilota e dimostrativo sui nessi fra istruzione, formazione, ricerca e telematica.

Il programma Leonardo ⁽⁴⁾ comprende, fra gli obiettivi, quello di «favorire lo sviluppo dei metodi di autoformazione sul luogo di lavoro e dei metodi di apprendimento e di formazione aperti e a distanza, in particolare onde agevolare l'accesso alla formazione professionale continua». Il 30 maggio 1995 ha avuto luogo a Lovanio, in Belgio, una giornata d'informazione sulle possibilità dell'insegnamento a distanza nell'ambito di Leonardo, con collegamento via satellite per tutti gli Stati membri.

Anche il programma Socrates ⁽⁵⁾ offre possibilità per l'impiego e lo sviluppo di tali metodi, nell'ambito delle azioni relative all'insegnamento universitario e all'insegnamento scolastico, e dedica un'azione specifica alla cooperazione europea ai fini dello scambio di informazioni e di esperienze nel settore dell'educazione aperta e a distanza.

Nell'ambito del quarto programma di ricerca e di sviluppo tecnologico, nonché del programma di applicazioni telematiche (settore istruzione e formazione), il piano di lavoro comprende i servizi sperimentali di educazione e di formazione a distanza che si avvalgono della telematica multimediale, in particolare per quanto riguarda le università, le piccole e medie imprese, gli istituti di formazione professionale e i servizi di formazione in seno all'impresa. Si è recentemente proceduto allo spoglio delle offerte pervenute in seguito alla pubblicazione di un primo bando di gara e fra breve verranno avviati diversi progetti sperimentali.

Sempre nell'ambito del quarto programma di ricerca e di sviluppo, il programma specifico ricerca socioeconomica finalizzata ⁽⁶⁾, in seno al secondo aspetto «Ricerca sull'istruzione e la formazione», prevede attività comunitarie di ricerca che abbiano come obiettivo, fra l'altro, il supporto agli sforzi compiuti dagli Stati membri per «migliorare i propri sistemi di istruzione e di formazione tramite la ricerca e la diffusione delle prassi proficue e delle innovazioni».

Dal canto suo il programma specifico formazione e mobilità dei ricercatori prevede, fra le misure collaterali, «lo studio della possibilità di organizzare attività di formazione a distanza accessibili alle regioni meno favorite della Comunità, in stretto coordinamento con altri programmi comunitari».

La Commissione ha inoltre proceduto, all'inizio del 1995, alla creazione di una task force «Softwares educativi multimediali», chiamata a svolgere un'indagine in questo settore, a preparare udienze conoscitive con gli ambienti interessati e a presentare raccomandazioni circa azioni da avviare a livello europeo, onde agevolare lo sviluppo di tale settore.

(¹) Doc. SEC(91) 897 def.

(²) Doc. COM(91) 388 def.

(³) EADTU, Madrid 1993, laboratorio di Poitiers, ottobre 1993; conferenza di Bruxelles, dicembre 1993; conferenza di Ginevra e laboratorio di Hagen, 1994.

(⁴) GU n. L 340 del 28. 12. 1994.

(⁵) GU n. L 244 del 31. 8. 1994.

(⁶) GU n. L 361 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1184/95

di Gérard Caudron (PSE)

alla Commissione

(27 aprile 1995)

(95/C 202/98)

Oggetto: Regolamento concernente le piante proteiche

Il regolamento concernente le piante proteiche offre alla Commissione la possibilità di adattare le disposizioni relative ai pagamenti compensativi in modo da compensare le flessioni di prezzo constatate sul mercato (regolamento (CEE) n. 1765/92, articolo 15, paragrafo 2: «A decorrere dalla campagna 1994/1995, il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, che le modalità relative ai pagamenti compensativi per i semi oleosi siano applicate altresì alle piante proteiche») (¹).

Dato che, dall'inizio della campagna 1994/1995, il prezzo di mercato delle piante proteiche è diminuito del 10 %, si profilano forti inquietudini sul futuro di questi prodotti.

Le piante proteiche sono infatti l'unica delle grandi colture che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori.

La perdita di redditività delle piante proteiche potrebbe pertanto comportare, in assenza di disposizioni, una considerevole riduzione delle superfici fin dal 1995. Le piante proteiche sono essenziali per l'equilibrio dell'avvicendamento delle grandi colture. Rispondono ad una forte domanda e contribuiscono ad attenuare il grave deficit proteico dell'Unione europea (che registra un tasso di autosufficienza pari solo al 35 %).

Può la Commissione far sapere se intende avvalersi, prima della semina 1995, della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del 30 giugno 1992 e adeguare, aumentandoli, i pagamenti compensativi per le piante proteiche?

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(8 maggio 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1004/95 dell'onorevole Jacob (¹).

(¹) Si veda pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1204/95

di Lilli Glydenkilde (GUE/NGL)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 202/99)

Oggetto: Thermie II

Il proseguimento delle attività di dimostrazione in paesi terzi, nel settore delle tecnologie energetiche, fino ad ora attuate nel quadro del programma Thermie dell'UE sarà garantito dopo il marzo del 1995, mese in cui scadono i contratti conclusi con le organizzazioni che vi partecipano attualmente?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(16 maggio 1995)

La Commissione è completamente favorevole alla continuazione delle attività di diffusione nel settore delle tecnologie energetiche attuate finora nel quadro del primo programma Thermie nei paesi terzi. La continuazione di queste attività dipenderà in ampia misura dalla decisione finale su Thermie II. Insieme con una piccola parte del programma specifico sull'energia non nucleare, il nuovo programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali offre alcune possibilità, sebbene la dimostrazione nel settore dell'energia sia solo una delle varie componenti di questo programma.

Anticipando il risultato di queste due settori, alcune delle organizzazioni interessate, in particolare i centri per l'energia della CE nell'Europa centrale e nell'Europa orientale, in collaborazione con la Commissione, stanno cercando urgentemente alcuni modi per risolvere le attuali difficoltà di promozione nel settore della tecnologia energetica dei paesi terzi.

La Commissione sta studiando, attualmente, le eventuali possibilità per risolvere questo problema in modo soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1206/95

di Lilli Glydenkilde (GUE/NGL)

alla Commissione

(28 aprile 1995)

(95/C.202/100)

Oggetto: Thermie II

Le iniziative realizzate in paesi terzi, in particolare nell'Europa centrale e orientale, nel quadro del programma Thermie hanno prodotto una serie di vantaggi sociali, tra cui la creazione di occupazione, a favore degli Stati membri dell'Unione europea. Può dire la Commissione se il sostegno alle attività interessate in questo settore proseguirà anche nel quadro del nuovo Thermie/Joule (IV programma d'azione)?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

Nel quadro del nuovo programma Joule-Thermie (programma specifico di RST per l'energia non nucleare) sarà possibile appoggiare, seppure in misura limitata, alcune attività cui partecipano anche paesi terzi, continuando così ad assicurare benefici reciproci alla Comunità e ai paesi terzi.

In complesso, il programma Joule-Thermie dovrebbe avere un impatto positivo sull'occupazione e, grazie all'appoggio allo sviluppo e ad un più ampio uso di tecnologie energetiche nuove e innovative (in particolare tra le PMI), dare un impulso alla crescita economica, al rafforzamento della competitività europea e alla creazione di posti di lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1222/95

di Yvan Blot (NI)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C.202/101)

Oggetto: Pagamenti compensativi per le piante proteiche

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 dà alla Commissione la possibilità di adeguare, per quanto concerne le piante proteiche, le disposizioni relative ai pagamenti compensativi, in modo da compensare le flessioni di prezzo constatate sul mercato (articolo 15, paragrafo 2: «A decorrere dalla campagna 1994/1995, il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del Trattato, che le modalità relative ai pagamenti compensativi per i semi oleosi siano applicate altresì alle piante proteiche») ⁽¹⁾.

Poiché, dall'inizio della campagna 1994/1995, il prezzo di mercato delle piante proteiche è sceso del 10 %, si profilano grandi inquietudini quanto al futuro di tale produzione. Infatti, delle grandi colture, le piante proteiche sono l'unica

produzione che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori. Pertanto, la perdita di redditività delle piante proteiche potrebbe comportare, in assenza di disposizioni adeguate, una considerevole riduzione delle superfici a partire dal 1995.

Le piante proteiche sono essenziali per l'equilibrio delle grandi colture. Registrano una domanda forte e contribuiscono ad attenuare il grave deficit proteico dell'Unione europea (tasso di autosufficienza pari solo al 35 %).

Intende la Commissione avvalersi, prima della semina 1995, della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del 30 giugno 1992 e adeguare aumentandoli i pagamenti compensativi per le piante proteiche?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(10 maggio 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1004/95 dell'onorevole Jacob ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1252/95**

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C.202/102)

Oggetto: Rettifica delle disposizioni a favore del mercato delle piante proteiche

Il regolamento sulle piante proteiche consente alla Commissione la possibilità di rettificare le disposizioni relative ai pagamenti compensativi in modo da controbilanciare i ribassi dei prezzi rilevati sui mercati.

Visto che dopo l'inizio della campagna 1994-1995 il prezzo di mercato delle piante proteiche è sceso del 10 %, sono sorte profonde apprensioni sul futuro di dette coltivazioni. Le piante proteiche sono infatti l'unica produzione tra le grandi coltivazioni che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori e di conseguenza la perdita di redditività delle piante proteiche potrebbe comportare già nel 1995 una diminuzione notevole delle superfici qualora non fosse attuata alcuna misura.

Le piante proteiche sono essenziali per l'equilibrio del suolo delle grandi coltivazioni, rispondono a una domanda sostenuta e contribuiscono a attenuare il grave deficit dell'Unione europea nel settore delle proteine (soltanto il 35 % di autoapprovvigionamento).

Intende la Commissione utilizzare prima della semina 1995 la possibilità offerta dal regolamento (si veda articolo 15.2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾) e modificare aumentandolo il pagamento compensativo per le piante proteiche?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(31 maggio 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1004/95 dell'onorevole Jacob ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1265/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 202/103)

Oggetto: Aiuti europei finalizzati a garantire uno standard di vita minimo ai profughi del Guatemala

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione al fine di valutare l'efficacia dell'aiuto dell'ammontare di 47 000 ECU per la fornitura di generi alimentari, di assistenza sanitaria di base, di acqua potabile e di attrezzature sanitarie ai profughi del Guatemala che stanno rimpatriando?

Quali progetti di esami supplementari al programma di aiuto di quattro mesi pensa di adottare la Commissione per dare un seguito?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(8 giugno 1995)

La delegazione a San José e i corrispondenti della Commissione in Guatemala seguono la questione da vicino e forniscono resoconti sullo sviluppo delle operazioni, in base ai quali si può ritenere che il progetto stia raggiungendo i suoi obiettivi.

La Commissione precisa che la prevista durata semestrale del progetto (dal 21 settembre 1994 al 31 marzo 1995) verrà prolungata di altri sei mesi, in modo da fronteggiare le necessità dei profughi fino alla data d'inizio di un altro programma. Tale programma provvederà a fornire cure mediche e l'assistenza necessaria per integrare i profughi nel loro paese d'origine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1266/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 202/104)

Oggetto: Fornitura di prodotti di prima necessità e di assistenza sanitaria alla penisola di Jaffna (Sri Lanka)

Può la Commissione fornire una ripartizione dell'aiuto per un ammontare di 360 000 ECU gestito dall'Ufficio umanitario della Comunità europea a favore della popolazione della penisola di Jaffna?

Quali provvedimenti intendono adottare la Commissione o l'ECHO al fine di valutare l'efficacia di questo programma di aiuto?

Quali progetti ha elaborato la Commissione per quanto riguarda gli aiuti futuri?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(29 maggio 1995)

La Commissione ha stanziato un totale di 360 000 ECU a titolo di aiuto umanitario a favore della popolazione civile dello Sri Lanka colpita dalla guerra civile. L'aiuto è stato messo in atto dal comitato internazionale della Croce Rossa. L'importo fornito è stato suddiviso come segue:

	<i>(in ECU)</i>
Materiale medico e medicinali	30 000
Noleggio di una piccola imbarcazione	167 000
Veicoli a quattro ruote motrici	33 000
Costi amministrativi	123 200
Altro	6 800
Totale	360 000

La Commissione riceve regolarmente relazioni provvisorie e finali dalle organizzazioni non governative che attuano l'aiuto. Tali relazioni espongono in dettaglio il progetto e ne forniscono una valutazione durante la realizzazione.

Se la situazione lo dovesse richiedere, la Commissione è disposta a valutare ulteriori richieste di aiuti umanitari in questa zona.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1267/95

di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 202/105)

Oggetto: Aiuti a favore della popolazione cubana colpita dal ciclone Gordon

Può la Commissione fornire una ripartizione dell'aiuto per un ammontare di 365 000 ECU fornito dalla Croce Rossa internazionale a favore della popolazione cubana colpita dal ciclone Gordon?

La Commissione ha in programma di concedere ulteriori aiuti per dare un seguito a questo progetto trimestrale?

Quali provvedimenti ha adottato la Commissione al fine di valutare l'efficacia del progetto trimestrale e di accertare il fabbisogno di aiuti su un arco di tempo più lungo?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(30 maggio 1995)**

I 350 000 ECU forniti alla Croce Rossa (Deutsches Rotes Kreuz) sono stati suddivisi come segue:

	<i>(in ECU)</i>
Personale straniero	7 600
locale	6 000
Beni logistici prodotti	91 878
equipaggiamento	130 436
costi diretti ed amministrativi	11 115
Aiuto medico attrezzature	45 951
materiale	20 154
costi diretti ed amministrativi	3 305
Trasporto	29 060
Riserva	4 496

Tenuto conto della difficile situazione, la Commissione sta considerando un piano globale di aiuti umanitari per Cuba da attuare nel corso di quest'anno. Oltre alla valutazione effettuata sul posto da un gruppo di corrispondenti specializzati, un consulente esterno sta eseguendo una valutazione indipendente del progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1268/95

di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 202/106)

Oggetto: Aiuti a favore della Repubblica di El Salvador

Può la Commissione indicare a che punto si stiano rivelando efficaci i due progetti per un ammontare di 340 000 ECU volti l'uno alla realizzazione di azioni di assistenza sanitaria, sgombero di rifiuti, riduzione dell'inquinamento idrico e di campagne di informazione a favore della città di Tecoluca e, l'altro, a fornire alloggio temporaneo ai profughi che stanno rimpatriando dall'Honduras?

La Commissione ha in programma di fornire ulteriori aiuti alla Repubblica di El Salvador?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(31 maggio 1995)**

I due progetti sono stati avviati alla fine del dicembre 1994 e nessuno dei due è stato completato. Quando saranno portati a termine la Commissione sarà in grado di presentare una relazione sull'impatto e l'efficacia dell'aiuto. Ciononostante la Commissione viene tenuta informata mediante relazioni operative trimestrali e il controllo dell'attuazione da parte della delegazione.

Una missione di valutazione è appena tornata dalla regione. Attualmente si stanno analizzando i risultati e la decisione di fornire ulteriori aiuti potrebbe essere presa nel corso dell'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1276/95

di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 202/107)

Oggetto: Relazione per l'anno 1994 dell'Ufficio umanitario della Comunità europea

La relazione annuale sull'aiuto umanitario fornisce le principali cifre dell'aiuto umanitario distribuito attraverso l'ECHO, per regione, per partner nel periodo 1990-1994 e descrive i rapporti dell'UE con le agenzie delle Nazioni Unite.

Essa non indica come l'ECHO valuti l'efficacia del suo aiuto, se i benefici dei programmi di aiuto durino oltre il

periodo del progetto o se ci sia stato un miglioramento significativo nella qualità dei programmi di aiuto dall'istituzione dell'ECHO a oggi. Come valuta la Commissione i suoi interventi di aiuto e come valuta l'efficacia dell'ECHO?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(23 maggio 1995)**

Alla fine del 1993 la Commissione ha istituito una piccola unità di valutazione all'interno dell'Ufficio europeo per gli aiuti umanitari d'urgenza (ECHO) al fine di migliorare la qualità delle operazioni finanziate e di raggiungere i migliori risultati possibili in termini di rapporto costo-benefici ed ha inoltre elaborato una metodologia per la valutazione degli aiuti umanitari.

La Commissione valuterà ciascuno dei partner di ECHO almeno una volta per conoscere le loro possibilità generali e le loro capacità operative. Vi saranno, inoltre, ulteriori valutazioni, laddove siano necessari ulteriori finanziamenti, laddove sorgano problemi o in altre circostanze specifiche. Gli esperti esterni che eseguono le valutazioni discutono le loro conclusioni con le persone operanti in loco e con i loro uffici centrali. Le relazioni finali degli esperti vengono inviate ai partner interessati con un invito a discuterne le conclusioni. Ci sono stati vari incontri ed i risultati sono stati utili per individuare punti che dovrebbero essere sviluppati e settori in cui sarebbero necessari dei cambiamenti.

Per quanto concerne la più ampia questione dei benefici a lungo termine dei programmi umanitari finanziati dalla Comunità, bisognerebbe tenere a mente la natura a breve termine delle operazioni. I risultati delle valutazioni finora eseguite dall'unità di ECHO sono stati prevalentemente positivi e la Commissione intende assicurare che venga eseguito un maggior numero di valutazioni su una più ampia serie di attività.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1280/95

**di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 202/108)**

Oggetto: Armi all'Indonesia

È a conoscenza la Commissione del fatto che bombardieri Hawk sono frequentemente usati nei bombardamenti del Timor orientale?

È inoltre la Commissione a conoscenza del fatto che nel giugno 1993 la British Aerospace ha firmato un contratto

con l'Indonesia per la fornitura di 24 bombardieri Hawk?

Quali misure intende prendere la Commissione per opporsi ai bombardamenti da parte dell'Indonesia dei civili nel Timor orientale? Quali misure intende prendere la Commissione per interdire le armi all'Indonesia?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(31 maggio 1995)**

La Commissione non è in possesso d'informazioni riguardo alla fornitura di aerei militari all'Indonesia e al loro uso.

La Commissione e gli Stati membri seguono con attenzione il problema del rispetto dei diritti umani in Indonesia.

La Commissione e gli Stati membri hanno ripetutamente ribadito al governo indonesiano che caldeggiavano una risoluzione equa, globale e accettabile a livello internazionale della questione di Timor orientale, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, tenendo conto della necessità di difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché il pieno rispetto delle aspirazioni e degli interessi legittimi della popolazione di Timor orientale.

Per ulteriori informazioni la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta all'interrogazione scritta E-1039/95 del sig. Alex Smith.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1283/95

**di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 202/109)**

Oggetto: Bambini di strada in Honduras

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per assistere i bambini di strada in Honduras? È a conoscenza della crescente repressione contro i bambini di strada in tale paese?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione
(19 maggio 1995)**

La Commissione è a conoscenza del problema dei bambini di strada in Honduras e fornisce attualmente assistenza finanziaria a progetti in favore di questi bambini. Nel bilancio 1994 la Commissione ha approvato un progetto per i bambini di strada in Honduras per un totale di 600 000 ECU.

L'obiettivo principale di tale progetto è di migliorare le condizioni di vita di questi bambini, offrendo loro una vita più indipendente, più produttiva e più sicura. Gli obiettivi specifici sono:

- promuovere l'informazione sui diritti dei bambini, difendere tali diritti e denunciarne le violazioni;
- offrire sostegno a programmi intesi ad impedire che altri bambini cadano nell'indigenza e debbano vivere sulla strada;
- aiutare «Casa Alianza» ad occuparsi dei bambini che già vivono sulla strada ed a fornire programmi educativi.

Il progetto viene attuato dalle tre organizzazioni non governative «Casa Alianza», «Compartir» e «Coipriden» ed è stato avviato il 7 febbraio 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1320/95

di Marie-Paule Kestelijn-Sierens (ELDR)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 202/110)

Oggetto: Borse di studio Erasmus

Le «Fachakademien» tedesche non figurano nell'elenco di istituti di istruzione che possono beneficiare di borse di studio Erasmus, a differenza delle università e delle «Hochschulen». In Spagna i finanziamenti Erasmus sono riservati esclusivamente agli istituti statali.

Non ritiene la Commissione che nella fattispecie si configuri una discriminazione degli studenti dell'Unione, in quanto non solo gli studenti tedeschi e spagnoli, ma anche tutti gli altri studenti dell'Unione che intendono studiare presso i suddetti istituti tedeschi o spagnoli non possono beneficiare di una borsa di studio Erasmus?

Quali iniziative ritiene la Commissione di dover prendere in considerazione per porre fine a tale situazione discriminatoria?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1335/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 202/111)

Oggetto: Criteri di idoneità degli istituti di istruzione superiore ai fini della concessione di borse di studio Erasmus/Socrates

Il «Centro de Estudios Superiores» della «Fundación San Valero» di Saragozza (Spagna) è membro della rete Businet, il cui obiettivo consiste nel promuovere la dimensione europea dell'istruzione. Tale istituto, che offre corsi di laurea convalidati da università britanniche e ufficialmente riconosciuti dal Regno Unito, tuttavia non è ammesso a

beneficiare delle borse di studio Erasmus/Socrates, di cui invece originariamente possono godere le suddette università britanniche. Questo fatto è dovuto essenzialmente a due motivi:

- è competenza di ciascuno Stato membro determinare l'elenco degli istituti, con sede nei rispettivi territori nazionali, idonei agli effetti dei programmi Erasmus/Socrates — elenco in cui la Spagna non ha incluso l'istituto in questione;
- tale istituto non può beneficiare di detti programmi neppure attraverso le università britanniche che rilasciano il titolo, a causa della procedura stessa, che in taluni casi impone requisiti basati sulla nazionalità.

Considerando che questa situazione determina effetti contrari a quelli perseguiti dai programmi Erasmus/Socrates e dalla dimensione europea dell'istruzione, può la Commissione far sapere:

1. di quali possibilità di azione essa dispone di fronte a quella che, in linea di principio, sembra una situazione ingiusta per i docenti e gli studenti del suddetto istituto, e
2. qualora venga riconosciuta la sua competenza in materia, quali provvedimenti intende adottare per risolvere questo tipo di situazioni?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1336/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 202/112)

Oggetto: Criteri di idoneità degli istituti di istruzione superiore ai fini della concessione di borse di studio Erasmus/Socrates

Businet — una rete formata da 72 università e istituti di istruzione superiore con sede nell'Europa occidentale, orientale e centrale — ha denunciato una situazione di mancanza di pari opportunità tra gli istituti e suoi membri in relazione al riconoscimento della loro idoneità a beneficiare dei programmi Erasmus/Socrates. Tutti i suoi aderenti tedeschi e la maggior parte di quelli spagnoli, infatti, sono esclusi da tali programmi a causa di decisioni adottate dai rispettivi ministeri nazionali dell'istruzione, nonostante Businet affermi di poter dimostrare che i corsi offerti da detti istituti con sede in Germania o in Spagna sono perfettamente equivalenti a quelli offerti da altri istituti — situati in Francia, in Belgio o nel Regno Unito — che sono invece ammessi a beneficiare dei programmi Erasmus/Socrates.

Alle luce di questi fatti e considerando che tale situazione determina effetti contrari a quelli perseguiti dai programmi Erasmus/Socrates, può la Commissione far sapere:

- se intende accertare quale sia la situazione reale dei membri spagnoli e tedeschi della rete Businet e,
- qualora si giunga a comprovare la discriminazione denunciata, quali provvedimenti intende adottare per evitarne il ripetersi in futuro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1468/95**di Anne André-Léonard (ELDR)****alla Commissione***(22 maggio 1995)**(95/C 202/113)*

Oggetto: Concessione di borse per il programma Socrates

La procedura di concessione di borse per il programma Socrates stabilisce che qualsiasi centro di insegnamento richiedente figure come istituzione sovvenzionabile nell'ufficio Erasmus-Socrates di Bruxelles. Per l'inserimento in tale «Ufficio» è necessaria la comunicazione preliminare da parte degli Stati membri delle rispettive agenzie dei centri che sono ammissibili per il programma in ciascuno di essi.

È la Commissione al corrente del fatto che il ministero federale dell'Istruzione in Germania ha limitato l'attribuzione di fondi alle «Hochschulen» e in Spagna agli istituti di Stato senza comprendere di conseguenza le accademie private tedesche e in Spagna i centri di studi superiori nonostante essi rilascino diplomi riconosciuti dalle università di altri Stati membri dell'Unione europea?

Quali misure intende adottare la Commissione per ovviare a tale situazione che nuoce al principio di non discriminazione per motivi di nazionalità sancito nell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e che lascia presupporre una violazione parziale dei vari obiettivi specifici previsti nel programma «Socrates» (articolo 3, III; articolo 3, IV)?

**Risposta comune data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte**

E-1320/95, E-1335/95, E-1336/95 e E-1468/95*(2 giugno 1995)*

La decisione sull'ammissione degli istituti d'istruzione superiore a partecipare al programma Erasmus è competenza degli Stati membri, che si avvalgono dei propri criteri e comunicano ogni anno alla Commissione i nomi degli istituti ammessi.

La decisione che istituisce il nuovo programma Socrate ⁽¹⁾ dispone, all'articolo 2, paragrafo 1 (definizioni), che:

«Ai fini del presente programma «università» si riferisce a tutti i tipi di istituti d'istruzione superiore che rilascino qualifiche o titoli di tale livello, indipendentemente dalla rispettiva denominazione negli Stati membri»;

e all'articolo 2, paragrafo 2 che:

«ciascuno Stato membro determina l'elenco delle università, istituti scolastici e altri istituti di istruzione che rientrano nel presente programma»;

La Commissione ha sollevato le questioni poste dagli onorevoli parlamentari con le autorità tedesche e spagnole, le quali hanno affermato che i criteri adottati per l'inclusione degli istituti di istruzione superiore nell'elenco degli istituti ammissibili a partecipare al programma Erasmus riguardano la qualità del corso di studi e del corpo docenti, la durata degli studi e il livello riconosciuto delle qualifiche rilasciate. Lo statuto pubblico o privato degli istituti non influisce sulla decisione.

Poiché l'articolo 126 del Trattato CE stabilisce la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione del sistema d'istruzione, la Commissione ritiene di non poter intervenire in questo settore.

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 20. 4. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1356/95**di José Valverde López (PPE)****alla Commissione***(12 maggio 1995)**(95/C 202/114)*

Oggetto: Competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole

Nell'ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della competitività dell'agricoltura e della gestione delle risorse agricole (1989-1993) ⁽¹⁾ sono stati conclusi più di 80 contratti di ricerca, per un importo superiore ai 50 milioni di ECU.

Può la Commissione far sapere dove se ne sono pubblicati i risultati? Come possono i settori interessati avere accesso ai risultati di questi lavori di ricerca?

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 7. 3. 1990, pag. 9.

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(31 maggio 1995)

La Commissione rileva che questa interrogazione è identica all'interrogazione scritta E-509/95 presentata dall'onorevole parlamentare.

La Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta già data ⁽¹⁾ all'interrogazione in questione.

⁽¹⁾ Si veda pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1368/95**di Angela Kokkola (PSE)****alla Commissione***(3 maggio 1995)**(95/C 202/115)*

Oggetto: Conferenza delle Nazioni Unite di Pechino nel settembre 1995

Non pensa la Commissione europea che una conferenza internazionale debba essere quanto più rappresentativa possibile?

Che cosa ha essa quindi finora fatto affinché le organizzazioni non governative femminili (il cui ruolo e la cui azione sono notoriamente significativi, come ad esempio nel caso di Amnesty Internazionale e del Forum dei migranti) possano partecipare alla conferenza di Pechino alle stesse condizioni in cui vi parteciperanno le rappresentanze nazionali?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(24 maggio 1995)

La Commissione è conscia della necessità di assicurare la partecipazione delle organizzazioni non governative (ONG) ai lavori del Forum nelle migliori condizioni possibili, nonché dell'importanza dei contatti con le delegazioni presenti a Pechino, come è avvenuto in occasione delle precedenti conferenze organizzate dalle Nazioni Unite a Rio, a Vienna, a Cairo e a Copenaghen. La Commissione riconosce infatti l'importante ruolo svolto dalle ONG e il loro considerevole contributo a queste conferenze.

Dal mese di ottobre del 1994, nel quadro della conferenza preparatoria regionale europea di Vienna, l'Unione europea aveva annunciato al segretario generale della conferenza mondiale sulla donna, che era assolutamente necessario che le ONG interessate avessero la possibilità di partecipare al Forum senza dover incontrare difficoltà all'entrata sul territorio cinese e ai luoghi di riunione.

In occasione dell'ultima riunione della commissione per la condizione della donna, svoltasi a New York nel marzo 1995 e che ha svolto la funzione di comitato preparatorio per la conferenza, l'Unione ha espresso preoccupazione riguardo alla partecipazione di alcune ONG da un lato, e per la scelta del luogo del Forum, dall'altro. Il 27 aprile 1995, l'Unione ha presentato una richiesta ad hoc presso le autorità cinesi, per assicurare i contatti tra le ONG e le delegazioni ufficiali in occasione della conferenza.

La Commissione è consapevole che la scelta del luogo del Forum, fuori Pechino, fatta dalle autorità cinesi, comporterà alcune difficoltà per le ONG. Quindi, i contatti con le autorità cinesi proseguiranno per incoraggiare la ricerca di una soluzione diversa da quella prescelta. Tuttavia, il governo cinese ha già affermato che arrivati a questo punto cambiare il luogo dell'incontro comporterebbe numerosi problemi.

Riguardo alla partecipazione di persone sieropositive alla conferenza e al Forum, le autorità cinesi hanno fatto sapere di aver adottato misure specifiche per garantire il loro accesso, ma che è di competenza esclusiva del governo cinese decidere sui formulari da distribuire al momento dell'entrata in Cina.

Infine, la Commissione desidera ricordare che ha stanziato 1,3 MECU sul bilancio comunitario, per sostenere le attività di numerose ONG interessate alla conferenza permettendo loro di raggiungere Pechino.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1369/95**di Jürgen Schröder (PPE)****alla Commissione***(3 maggio 1995)**(95/C 202/116)*

Oggetto: Misure transfrontaliere fra Germania e Repubblica ceca, nonché fra Germania e Polonia

Nel quadro del bilancio 1995 sono stati messi a disposizione del programma Phare 150 Mecu per programmi di cooperazione transfrontaliera fra Stati membri dell'UE e paesi dell'Europa centrale e orientale. Può la Commissione:

1. elencare, indicando anche i relativi importi, tutti i progetti transfrontalieri che interessino la Germania, e la Repubblica ceca o la Germania e la Polonia e che nel 1994 o nel corrente anno 1995 sono stati finanziati a carico della summenzionata linea di bilancio?
2. riferire se la linea di bilancio del 1994 per progetti transfrontalieri che interessino la Germania e la Repubblica ceca o la Germania e la Polonia sia stata completamente esaurita o se si possa far domanda onde ottenere risorse non ancora assegnate?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(22 maggio 1995)

Dei 150 MECU messi a disposizione nel 1994 per finanziare azioni strutturali nelle regioni di frontiera di paesi nell'Europa centrale ed orientale confinanti con la Comunità, 55 MECU sono stati stanziati per il confine fra Germania e Polonia e 25 MECU per il confine fra Germania e Repubblica ceca.

I 55 MECU per il confine polacco-tedesco sono stati assegnati come segue:

Misura 1: Trasporto (attraversamento del confine)*(in milioni di ECU)*

Nome	Contributo
Gubinek	16,0
Kolbaskowo	10,0
Olszyna	15,0
Osinow Dolny	1,2
Radomierzyce	0,3
Swiecko	5,5
Totale	48,0

Misura 2: Istruzione e formazione*(in milioni di ECU)*

Nome	Contributo
Viadrina (università europea)	4,0
Gestione del programma	3,0
Totale	7,0

Per quanto concerne il confine ceco-tedesco, i 25 MECU sono stati suddivisi come segue:

Misura 1: Infrastrutture per i trasporti all'attraversamento del confine*(in milioni di ECU)*

Nome	Contributo
Cheb (ferrovia)	8,9
Zelezna (strada)	1,0
Totale	9,9

Misura 2: Infrastrutture ambientali*(in milioni di ECU)*

Nome	Contributo
Vresova—Nejdek (condotta di vapore)	4,9
Usti n. Ladem (condutture per le fognature)	2,9
Hradek n. Nisou (impianto per le fognature)	1,2
Rumburk (condutture per le fognature)	1,9
Steti (delignificazione dell'ossigeno)	4,1
Totale	15,0

In entrambi i casi i fondi disponibili sono stati interamente impegnati nel corso del 1994.

Al momento è in corso l'elaborazione del programma indicativo pluriennale per il periodo 1995-1999 e l'individuazione congiunta di proposte di progetti per il 1995. Nel

corso dell'estate la Commissione dovrebbe essere in grado di prendere decisioni rilevanti per il programma 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1374/95**di Francisco Lucas Pires (PPE)****alla Commissione***(12 maggio 1995)**(95/C 202/117)*

Oggetto: Conseguenze sull'ambiente del piano idrologico della Spagna

Il piano idrologico della Spagna è stato elaborato senza consultare il Portogallo, benché tre delle principali vie fluviali della penisola iberica — i fiumi Douro, Tago e Guadiana — compiano gran parte del loro percorso e sfocino in tale paese. Detto piano comporta la diminuzione della portata di questi fiumi in territorio portoghese e in altre zone della penisola, mettendo in causa il diritto internazionale relativo alle vie fluviali e le norme comunitarie sull'ambiente.

Si chiede alle Commissioni:

1. Ha proceduto all'analisi dell'impatto ambientale del piano o è a conoscenza di studi in tal senso?
2. Come intende operare per favorire l'accordo degli Stati membri e impedire la realizzazione del piano nella sua forma attuale?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(28 giugno 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2277/94 dell'onorevole Barros Mourra ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 19. 6. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1425/95**di José Valverde López (PPE)****alla Commissione***(22 maggio 1995)**(95/C 202/118)*

Oggetto: Valutazione del programma di protezione radiologica

La Commissione ha annunciato nel 1992 (XXVI relazione generale, punto 316) di aver iniziato, con un gruppo di

esperti indipendenti, la valutazione di svariati programmi specifici tra i quali quello di protezione radiologica. Più essa far sapere quali sono i risultati di detta valutazione?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(9 giugno 1995)

La Commissione rileva che questa interrogazione è identica all'interrogazione scritta E-848/95 presentata dall'onorevole parlamentare.

La Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta già data ⁽¹⁾ all'interrogazione in questione.

⁽¹⁾ GU n. C 196 del 31. 7. 1995.

All'atto della firma, nel 1992, del Trattato sull'Unione europea, tra gli Stati membri non vi era consenso in merito all'opportunità di una politica del turismo a livello europeo. Tale questione potrà essere definita nel quadro del dibattito relativo alla revisione del Trattato e nell'ambito della conferenza intergovernativa che si terrà nel 1996.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che non rientra nelle sue competenze citare posizioni ufficiali degli Stati membri, anche se ha potuto constatare taluni orientamenti espressi in varie istanze da rappresentanti di questi ultimi.

Il Libro verde della Commissione sul ruolo della Comunità in materia di turismo ⁽¹⁾ contribuirà ad approfondire le riflessioni sull'argomento; le reazioni che esso susciterà consentiranno di valutare l'andamento del dibattito in materia, segnatamente per quanto riguarda la posizione degli Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 97.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1431/95

di Helena Torres Marques (PSE)

alla Commissione

(4 maggio 1995)

(95/C 202/119)

Oggetto: Il turismo in quanto politica comune dell'Unione europea

Secondo informazioni diffuse il 29 marzo 1995, da «Europe», il commissario Papoutsis ha rivolto al Parlamento europeo l'invito a sostenere la Commissione nel suo sforzo volto a promuovere una politica comune del turismo nell'Unione europea. Egli ha altresì aggiunto che

«ciò solleverà riserve dato che vari Stati membri sostengono, in nome del principio della sussidiarietà, che il turismo non è un ambito dell'Unione europea».

Potrebbe il commissario Papoutsis precisare quali siano detti paesi?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(9 giugno 1995)

L'intervento della Commissione durante la riunione della commissione trasporti e turismo del 23 marzo 1995 ha voluto ricordare ai parlamentari che auspicano un maggiore impegno della Comunità a favore del turismo la necessità di tener conto in particolare della posizione degli Stati membri in sede di applicazione del principio di sussidiarietà in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1443/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 202/120)

Oggetto: Proposta di progetto «Pa Nam» nel Tibet

È consapevole la Commissione delle preoccupazioni create dal proposto progetto Pa Nam in Tibet?

Intende essa avviare serie indagini sulle preoccupazioni provocate a livello locale dal progetto?

È la Commissione a conoscenza che non vi è stato nessun coinvolgimento delle ONG locali o internazionali nella valutazione di questo progetto e una totale mancanza di consultazione dei tibetani locali?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(21 giugno 1995)

L'onorevole parlamentare è pregato di fare riferimento alle risposte della Commissione alle interrogazioni scritte E-94/95 del sig. Vandemeulebroucke ⁽¹⁾, E-276/95 del sig. Langer e sig.ra Aglietta ⁽²⁾ e E-1054/95 del sig. Watson ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1995, pag. 64.

⁽³⁾ GU n. C 179 del 13. 7. 1995, pag. 63.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1694/95

di Yves Verwaerde (PPE)
alla Commissione
(15 giugno 1995)
(95/C 202/121)

Oggetto: Adeguamento dei pagamenti compensativi relativi alle piante proteiche

Il regolamento concernente le piante proteiche offre alla Commissione la possibilità di adattare le disposizioni relative ai pagamenti compensativi in modo da compensare le flessioni di prezzo constatate sul mercato.

Dato che, dall'inizio della campagna 1994/1995, il prezzo di mercato delle piante proteiche è diminuito del 10 %, si profilano forti inquietudini sul futuro di questi prodotti. Le piante proteiche sono infatti l'unica delle grandi colture che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori. La perdita di redditività delle piante proteiche potrebbe pertanto comportare, in assenza di disposizioni, una considerevole riduzione delle superfici a partire dal 1995.

Le piante proteiche sono essenziali per l'equilibrio dell'avvicendamento delle grandi colture. Rispondono ad una forte domanda e contribuiscono ad attenuare il grave deficit proteico dell'Unione europea (che registra un tasso di autosufficienza pari solo al 35 %).

Può la Commissione far sapere se intende avvalersi, prima della semina 1995, della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (articolo 15, paragrafo 2: «A decorrere dalla campagna 1994/1995, il Consiglio può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, che le modalità relative ai pagamenti compensativi per i semi oleosi siano applicate altresì alle piante proteiche») ⁽¹⁾ del 30 giugno 1992 e adeguare, aumentandoli, i pagamenti compensativi per le piante proteiche?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(27 giugno 1995)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1004/95 dell'onorevole Jacob ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1695/95

di Jack Lang (PSE)
alla Commissione
(15 giugno 1995)
(95/C 202/122)

Oggetto: Regolamento concernente le piante proteiche

Il regolamento concernente le piante proteiche offre alla Commissione la possibilità di adattare le disposizioni relative ai pagamenti compensativi in modo da compensare le flessioni di prezzo constatate sul mercato.

Dato che, dall'inizio della campagna 1994/1995, il prezzo di mercato delle piante proteiche è diminuito del 10 %, si profilano forti inquietudini sul futuro di questi prodotti. Le piante proteiche sono infatti l'unica delle grandi colture che non beneficia di un sistema di stabilizzazione dei redditi dei produttori. La perdita di redditività delle piante proteiche potrebbe pertanto comportare, in assenza di disposizioni, una considerevole riduzione delle superfici a partire dal 1995.

Le piante proteiche sono essenziali per l'equilibrio dell'avvicendamento delle grandi colture. Rispondono ad una forte domanda e contribuiscono ad attenuare il grave deficit proteico dell'Unione europea (che registra un tasso di autosufficienza pari solo al 35 %).

Può la Commissione far sapere se intende avvalersi, prima della semina 1995, della possibilità prevista all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾ del 30 giugno 1992 e adeguare, aumentandoli, i pagamenti compensativi per le piante proteiche?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(27 giugno 1995)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1004/95 dell'onorevole Jacob ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.